

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Nel Nome di Allah, il sommamente Misericordioso, il
Clementissimo**

**Abu Muhammad 'Abdullah Ibn Abi Zayd
AL-QAYRAWÂNÎ**

AR-RISÂLA

**Epistola sugli elementi del dogma
e della Legge dell'Islâm
secondo la scuola Malikita**

Traduzione e adattamento a cura di
Shaykh 'AbdulQadir FadlAllah Mamour
Umm Yahya 'Aisha Farina



*Nel Nome di Allah,
il sommamente Misericordioso, il Clementissimo*

NOTA INTRODUTTIVA

L'AUTORE E L'OPERA

Abû Muhammad 'Abdullah (o 'Ubaydullah) ibn Abi Zayd al-Qayrawânî nacque nel 310 Hijrah (922/923 gregoriano) a Nefza, in Spagna, o, secondo alcuni autori, in Tunisia.

Passò la maggior parte della sua vita a Qayrawân.

Viene chiamato anche *Il piccolo Mâlik*, poiché fu uno dei maggiori sapienti della scuola (*madhhab*) Malikita nel Maghrib.

Durante tutta la sua vita, cercò di mettere la Scienza Islamica alla portata del maggior numero di credenti possibile.

Ar-Risâla fu scritta per rispondere alla richiesta di un suo parente, il pio shaykh Sidi Mahriz ibn Khalaf, di Tunisi.

Sidi Mahriz, infatti, insegnava materie religiose sia agli adulti che ai bambini e, desiderando mettere alla portata di questi ultimi le nozioni fondamentali della Fede e della Legge Islamica, chiese aiuto ad al-Qayrawânî.

Ar-Risâla, dunque, non ha lo scopo di formare giureconsulti, ma soltanto di illuminare tutti i credenti; è un eccellente strumento di propagazione della fede, tanto è vero che, come riportato da Ibn Najî, questo testo era trascritto in lettere d'oro e veniva venduto al peso del metallo prezioso.

Questo testo, ancora oggi, viene studiato a memoria dai piccoli studenti delle scuole coraniche in molti Paesi Islamici.

Ibn Abi Zayd morì all'età di 70 anni, nel 996 gregoriano, e fu seppellito nella sua abitazione.

Che Allah l'Altissimo abbia Misericordia di lui! Âmîn

INTRODUZIONE DELL'AUTORE

**Nel Nome di Allah,
il sommamente Misericordioso, il Clementissimo.**

Che Allah colmi delle Sue Benedizioni il nostro signore Muhammad, la sua famiglia e i suoi Compagni, e dia loro eterna salvezza!

Ecco ciò che disse Abu Muhammad 'Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawânî, che Allah lo benedica e gli conceda la Sua Grazia:

Lode ad Allah, Che ha creato l'uomo per effetto della Sua Grazia, l'ha formato nel seno materno da cui infine l'ha fatto uscire allo scopo di permettergli di beneficiare della Sua Bontà e di gioire dei beni che Egli mette a sua disposizione per mantenerlo in vita!

Lode ad Allah, Che ha insegnato all'uomo ciò che non sapeva, testimoniandogli così un insigne favore; Che ha attirato la sua attenzione, per gli effetti della Sua Creazione (sulle cause di questa): Che gli ha donato un monito senza appello per bocca dei Suoi Profeti (pace su tutti loro), scelti tra le migliori delle Sue creature, dirigendo così verso la Retta Via coloro che Egli (subhanaHu waTa'ala) ha favorito della Sua Grazia e sviando coloro che, nella Sua Giustizia, Egli intendeva abbandonare; Che ha spianato per i credenti la Via dell'Obbedienza; Che ha aperto i loro cuori alla Fede, cosicché essi hanno creduto in Allah (Gloria a Lui, l'Altissimo) e l'hanno testimoniato con le parole, con l'intima convinzione delle loro anime e mettendo in pratica gli insegnamenti dei Profeti (pace su di loro) e dei Suoi Libri divini.

Così, essi hanno appreso ciò che Egli (subhanaHu waTa'ala) ha insegnato loro; si sono fermati (prima di giungere) ai limiti che Egli (subhanaHu waTa'ala) ha imposto loro; si sono accontentati di ciò che Egli (Gloria a Lui, l'Altissimo) ha permesso loro ed hanno rinunciato a ciò che Egli ha loro proibito.

Ora, dunque, (preghiamo) che Allah (subhanaHu waTa'ala) permetta, a te come a me, di vegliare con cura al buon utilizzo degli organi che Egli ci ha affidato in deposito¹ e di osservare le Leggi che Egli ci ha dato.

Tu mi hai chiesto di scrivere per te un compendio contenente gli obblighi della religione, ossia ciò che le lingue devono pronunciare, ciò che i cuori devono credere e ciò che le membra (*jawârih*) devono compiere.

Per ciò che concerne questi ultimi atti, mi chiedi di distinguere tra quelli che hanno il carattere di obbligo legale (*wâjib*), quelli che hanno il carattere di *sunnah mu'akkadah* (rafforzata), *nawâfil* (supererogatori) o semplicemente *raghâ'ib* (auspicabili).

Hai inoltre manifestato il desiderio che io tratti di qualche uso relativo a tutti questi atti e dei grandi principi del diritto con le conseguenze che ne derivano,

¹ Questi organi sono l'udito, la vista, la lingua, le mani, i piedi, il ventre e le parti sessuali

e ciò seguendo l'ImâmMâlik ibn Anas, che Allah abbia misericordia di lui, e secondo il suo metodo.

Mi hai chiesto inoltre di aggiungere, per appianare le difficoltà che queste materie comportano, i commenti degli esegeti confermati² e le spiegazioni dei dottori di tale rito³, poiché il tuo desiderio è quello di insegnare ai bambini, allo stesso modo in cui insegni loro la lettera del Corano, e di vedere i loro spiriti aprirsi presto alla Grazia, così augurabile per loro e per il loro avvenire, della comprensione della Religione di Allah (subhanaHu waTa'ala) e delle Sue Leggi.

Ho acconsentito alla tua richiesta, sperando per te come per me la ricompensa riservata a coloro che insegnano la Religione di Allah (subhanaHu waTa'ala) o che se ne fanno proseliti.

Sappi che lo spirito migliore è quello che ha maggiori capacità di ricevere la virtù e che i cuori più accessibili al bene sono quelli sui quali il male, in precedenza, non ha mai potuto avere presa.

Sappi anche che non vi è proposito più degno della sollecitudine di coloro che, intendendo dirigere gli altri sulla Retta Via e desiderando ottenere la divina ricompensa, tentano di far pervenire la virtù al cuore dei bambini, perché essa vi si attacchi solidamente, e (si sforzano) di attirare la loro attenzione sui dogmi della Religione, sulle prescrizioni della Legge (perché queste diventino per loro familiari), sugli articoli di Fede che devono far presa sui loro cuori e sulle pratiche religiose che le loro membra devono compiere.

In effetti, la Tradizione riporta che insegnare ai bambini il Libro di Allah (subhanaHu waTa'ala) placa lo sdegno divino e che ciò che viene appreso durante l'infanzia è tanto durevole quanto un'incisione sulla pietra.

Di tutto ciò, ti ho esposto le cose che i bambini dovranno, col permesso di Allah (subhanaHu waTa'ala) ricordare, la conoscenza delle quali li nobiliterà, la fede e la pratica delle quali li renderà felici.

La Tradizione (del Profeta Muhammad (sallAllahu 'alayhi waSallam)) riporta che bisogna ordinare loro di pregare dall'età di 7 anni e che bisogna punirli, se non compiono questo dovere, dall'età di 10 anni; a questa stessa età (10 anni) bisogna separarli nei letti.

Convieni che siano istruiti prima della pubertà (*bulûgh*) degli obblighi che Allah (subhanaHu wata'ala) impone ai credenti, tanto in ciò che concerne le parole quanto per ciò che riguarda le azioni, per fare in modo che, una volta raggiunta la pubertà, queste cose siano profondamente radicate nei loro cuori, rese familiari alle loro anime, e costituenti dei gesti abituali per le loro membra.

Allah (Gloria a Lui, l'Altissimo) non ha infatti imposto ai cuori degli atti di fede (*i'tiqâdât*) e alle membra esterne degli atti d'obbedienza (*tâ'ât*)?

Tutto ciò, te lo esporrò in dettaglio e suddiviso per capitoli, per facilitarne la comprensione allo studente, inshaAllah.

E' da Lui che imploriamo la Grazia e il Soccorso. Non vi è forza né potenza se non in Allah, l'Altissimo, l'Immenso.

² sicuri, degni della massima fiducia

³ scuola giuridica, madhhab

Che Allah colmi delle Sue Benedizioni il Suo Profeta, il nostro signore Muhammad, la sua famiglia e i suoi Compagni, e dia loro eterna salvezza! Âmîn!

CAPITOLO 1

Relativo ai doveri religiosi che hanno carattere obbligatorio (*wâjib umûr ad-diyânât*) e consistente in proposizioni che la bocca deve esprimere e alle quali il cuore deve credere.

Tra questi doveri vi è la fede, che il cuore deve contenere e la bocca proclamare, secondo la quale si testimonia che Allah è Il Dio Unico, che non ve ne sono affatto altri, che non ve ne sono assolutamente uguali, che Egli (Gloria a Lui, l'Altissimo) non ha affatto figli, né padre, né compagno, né associato; che Egli (subhanaHu waTa'ala) non ha inizio né fine; che l'essenza dei Suoi attributi sfugge alla (capacità di) descrizione degli uomini, che gli spiriti umani non possono abbracciarla.

Coloro che riflettono traggono un insegnamento dai Suoi Segni (*ayât*); non possono conoscere la Sua Essenza, né abbracciare una parte della Sua Scienza, se non nella misura in cui Egli lo permette.

Il Suo Trono (*kursî*) si stende sui cieli e sulla terra ed Egli (subhanaHu waTa'ala) non compie alcuno sforzo per conservarli, essendo il Sublime e l'Immenso, il Sapiente e l'Informato di tutte le cose, l'Ordinatore e l'Onnipotente, Colui che tutto ascolta e vede, l'Elevato e il Grande.

Egli (subhanaHu waTa'ala) è sul Suo Trono (*'arsh*) glorioso, con la Sua stessa Essenza, Egli (Gloria a Lui, l'Altissimo) è in ogni luogo con la Sua Scienza; Egli ha creato l'uomo; Egli sa a quali tentazioni è esposto l'animo umano poiché Egli è infinitamente vicino alla sua creatura, essendole più vicino della sua stessa vena giugulare; nessuna foglia cade senza che Egli ne sia a conoscenza; non vi è seme nel seno tenebroso della terra, né vegetale né minerale che non siano iscritti in un Libro manifesto; Egli siede sul Trono, e la Sua Potenza si estende a tutto il Suo Regno.

A Lui appartengono i Nomi più belli (*al-asmâ' al-husnâ*) e i Sublimi Attributi (*as-sifât al-'ulâ sifât*); Egli non ha mai cessato di esistere con tutti i Suoi Attributi e tutti i Suoi Nomi; Egli (Gloria a Lui, l'Altissimo) è troppo Alto perché i Suoi Attributi siano stati creati e i Suoi Nomi inventati; Egli (subhanaHu waTa'ala) ha parlato a Mûsâ (Mosè, pace su di lui) con il Suo Verbo, che è un attributo della Sua Essenza e non un oggetto della Sua creazione; Egli (subhanaHu waTa'ala) Si è manifestato sul Monte che, colpito dalla Sua Maestà, è stato livellato al suolo. Il Sublime Corano è la Parola di Allah (subhanaHu waTa'ala); non è assolutamente creato e dunque non può perire; non è l'attributo di una cosa creata, votata alla sparizione. Bisogna credere alla predestinazione (*al-qadâ' wa-l-qadar*) del male come del bene, di ciò che è dolcezza come di ciò che è amarezza. Tutto ciò risulta da un decreto di Allah, il nostro Signore. E' Lui Che distribuisce, nella Sua Signoria, tutte le

cose; e queste non accadono se non come Egli ha deciso. Egli (subhanaHu waTa'ala) ha conoscenza di ogni cosa prima che essa sia, ed essa non è se non nella misura in cui Egli la concepisce.

I Suoi servi non pronunciano alcuna parola e non compiono nessuna azione che Egli non abbia deciso e di cui non abbia avuto anteriormente conoscenza. Come potrebbe non conoscere coloro che Egli Stesso ha creato, Lui che è il più Acuto e il più Sapiente?

Nella Sua Giustizia, Egli svia chi vuole e lo abbandona. Nella Sua Grazia, Egli dirige chi vuole sulla Retta Via e lo assiste. Così ciascuno è condotto a ciò che la Scienza e la Predestinazione divine gli hanno riservato nel bene e nel male.

Allah (subhanaHu wata'ala) è troppo Elevato perché vi sia nel Suo Regno qualche cosa che non risulti dalla Sua Volontà o qualcuno che possa agire senza di Lui, o un creatore di una cosa qualunque che non sia Lui, il Signore delle Sue creature, il Signore delle loro azioni, Colui che determina i loro movimenti e il termine della loro vita, e Che ha inviato loro dei Profeti (pace su tutti loro) perché questi vincolassero, tramite la loro testimonianza, gli uomini alle loro responsabilità.

Occorre credere che Egli (subhanaHu wata'ala) ha chiuso la serie dei Profeti (pace su tutti loro) e posto un termine alla loro Missione, consistente nell'avvertire, con Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui); Egli ha fatto di lui l'ultimo dei Suoi Inviati per annunciare la buona novella, per avvertire, per richiamare alla religione di Allah (subhanaHu waTa'ala), conformemente al Suo Ordine, e come una fiaccola luminosa.

Bisogna credere che Allah (subhanaHu waTa'ala) ha rivelato al Suo Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) il Suo Libro pieno di saggezza; che, per mezzo di lui (sallAllahu 'alayhi waSallam) Egli (subhanaHu wata'ala) ha spiegato la Sua religione ben stabilita e ha diretto gli uomini alla Retta Via.

Occorre credere che l'Ora (della resurrezione) arriverà ineluttabilmente; Allah (Gloria a Lui, l'Altissimo) resusciterà i morti ed essi ridiverranno così come Egli (subhanaHu waTa'ala) li aveva creati (la prima volta).

Allah (subhanaHu waTa'ala) ha deciso di moltiplicare, per i Suoi servi credenti, il merito delle loro buone azioni (*hasanât*), di essere indulgente per i loro errori gravi (*kabâ'ir*) se se ne pentono, di perdonare interamente i loro peccati veniali (*saghâ'ir*) se si asterranno dai peccati capitali; coloro che non si pentiranno dei propri peccati gravi saranno lasciati alla Sua discrezione, poiché Allah (subhanaHu waTa'ala) non perdona che Gli si diano associati, ma perdona a chi vuole delle mancanze meno gravi.

In quanto a coloro (tra i credenti) che Egli (subhanaHu wata'ala) avrà punito col Suo Fuoco, Egli li farà (poi) uscire (dal Fuoco) in ragione della loro Fede (*Imân*), e li farà entrare nel Suo Paradiso (*Jannah*) in ragione di questa stessa Fede, poiché è scritto nel Sublime Corano:

Chi avrà fatto (anche solo) **il peso di un atomo di bene lo vedrà** (Corano XCIX. Az-Zalzalah, 7)

Per intercessione del Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam), usciranno dall'Inferno i membri della sua Nazione (*Ummah*, comunità dei credenti) che avranno commesso dei peccati capitali; Allah (subhanaHu wata'ala) ha creato il Paradiso (*Jannah*) e l'ha riservato come eterna dimora per i Suoi fedeli, concedendo loro la Grazia di contemplarvi il Suo Volto Sublime.

E' da questo stesso Paradiso che Egli (subhanaHu waTa'ala) cacciò, facendolo precipitare sulla Terra, Âdam (Adamo, pace su di lui), Suo Profeta e luogotenente (*Khalîfa*), in virtù di un decreto della Sua predestinazione eterna.

Egli (subhanaHu waTa'ala) ha creato l'Inferno, riservandolo come eterna dimora per coloro che non credono in Lui e che sviano dalla Retta Via per ciò che riguarda i Suoi Segni, i Suoi Libri e i Suoi Profeti; ed essi (i miscredenti) saranno privati della Sua contemplazione.

Allah (subhanaHu waTa'ala) verrà, il Giorno della resurrezione (*yawm al-qiyâma*) accompagnato da Angeli disposti in ranghi, per giudicare le nazioni (*umam*) e assegnare loro i castighi e le ricompense. Le bilance saranno allora disposte per pesare le azioni degli uomini; coloro le cui opere pie saranno preponderanti saranno i trionfatori. Gli uomini riceveranno dei fogli sui quali saranno iscritte le loro azioni; coloro che riceveranno il libro nella mano destra saranno trattati con indulgenza nel Giudizio, mentre quelli che lo riceveranno da dietro il loro dorso, saranno bruciati nell'Inferno (*Sa'îr*)⁴.

Il *Sirât*⁵ esiste realmente; il suo attraversamento da parte degli uomini sarà in funzione delle loro opere. In effetti, gli uni saranno salvati dall'Inferno (*Jahannam*) lottando in velocità su questo ponte (*sirât*), gli altri vi saranno precipitati a causa del peso delle loro colpe.

Occorre credere al bacino (*hawd*) del Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam), dove si renderà la sua Nazione (*Ummah*) e che calmerà la sete di coloro che vi avranno bevuto. Ne saranno esclusi gli apostati e gli eretici.

Bisogna credere che la Fede (*Imân*) consiste nelle parole, nella devozione (*Ikhâlâs*) del cuore e negli atti delle membra; essa aumenta o diminuisce in proporzione alle opere (*'amâl*), queste ultime potendo essere imperfette o, al contrario, servire ad intensificare la Fede; l'espressione orale della Fede non è perfetta se non quando è accompagnata dalle azioni (*'amâl*); nessuna parola e nessuna azione valgono se non per l'intenzione (*niyya*); parole azioni e intenzioni non valgono se non quando sono conformi alla *Sunnah*.

Il peccato (*dhanb*) non è sufficiente a rendere il Musulmano un infedele (*kâfir*).

⁴ Sa'îr: uno dei fuochi dell'Inferno

⁵ Sirât: ponte gettato sopra l'Inferno e sul quale dovranno passare tutti gli esseri umani per raggiungere il Paradiso

I Martiri (*Shuhadâ'*) sono vivi presso il loro Signore, Che provvede alla loro esistenza.

Le anime dei credenti fedeli dimoreranno nella beatitudine fino al Giorno in cui i Credenti saranno resuscitati; le anime dei reietti saranno tormentate fino al Giorno della resurrezione.

I Credenti saranno messi alla prova⁶ nelle loro tombe e subiranno un interrogatorio; Allah (subhanaHu wata'ala) renderà forti (saldi) coloro che hanno creduto nelle parole ferme⁷, quaggiù come nell'Aldilà.

Occorre credere che tutte le creature hanno degli (Angeli) guardiani (*Hafadha*) che registrano le loro azioni, e nulla sfugge alla Scienza del loro Signore.

Bisogna credere che la migliore generaazione (*qarn*) è quella che vide l'Inviato di Allah (sallAllahu 'alayhi waSallam) e credette in lui, poi la seguente (generazione), poi ancora la seguente; i migliori Sahabah (Compagni) sono i Califfi Ben Guidati (*Rashidûn*) e ben diretti: Abû Bakr, 'Umar, 'Uthmân e 'Alî (che Allah si compiaccia di tutti loro). Non bisogna parlare dei Compagni del Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) se non in modo molto elogiativo, e bisogna tacere su ciò che li ha divisi; essi hanno più diritto di chiunque altro alla possibilità che si cerchi per loro le migliori scappatoie dalla maldicenza e al fatto che si abbia di essi la migliore opinione.

Bisogna ubbidire ai capi, alle guide (*Imâm*) dei Musulmani, tanto a coloro che sono incaricati di governarli quanto ai Sapiienti (*ulamâ'*). Bisogna seguire i virtuosi antenati (*as-Salaf as-Sâlih*), ispirarsi in tutto e per tutto al loro comportamento, e chiedere il perdono di Allah per loro. Occorre evitare le dispute in cattiva fede e le controveersie in materia di religione e bisogna astenersi dalle opere degli innovatori (*muh'dith*).

Che Allah colmi delle Sue Benedizioni il nostro signore Muhammad, il Suo Profeta; la sua famiglia, le sue spose e la sua posterità; e accordi loro generosamente salvezza eterna! Âmîn!

CAPITOLO 2

Delle cause che rendono obbligatorie l'abluzione minore (*wudû'*) e quella maggiore (*ghusl*)

L'abluzione è obbligatoria in seguito all'uscita, da uno dei due orifici, di urina (*bawl*), di feci (*ghâ'it*) o di venti anali (*rih*), o in seguito all'uscita dal pene di

⁶ dagli angeli Munkar e Nakîr

⁷ ossia nella recitazione della Shahâdah: LÂ ILAHÄ ILLÂ ALLÂH, MUHAMMAD RASÛL ALLÂH

liquido prostatico (*madhy*). In quest'ultimo caso occorre procedere al lavaggio completo del pene. Il *madhy* è un liquido bianco e sottile emesso in seguito al piacere con erezione durante le carezze amorose, o al ricordo di queste carezze. In quanto al *wady*, esso è un liquido bianco e denso emesso immediatamente dopo la minzione. La sua emissione richiede gli stessi obblighi generati dall'emissione di urina. In quanto al *mani* (sperma), esso è il liquido zampillante che esce nel momento del piacere massimo durante il coito. Il suo odore ricorda quello del polline della pianta di palma. Il liquido sessuale emesso dalla donna è un liquido sottile e giallo, la cui emissione rende necessaria la purificazione di tutto il corpo mediante l'abluzione maggiore, come in seguito alle mestruazioni (*hayda*). Per ciò che concerne il sangue causato da metrorragia (cioè il sangue che cola al di fuori del periodo delle mestruazioni e dei lochi – *istihâda*), la sua presenza impone l'obbligo dell'abluzione minore. Per la donna che soffre di questo genere di perdite e per l'uomo affetto da incontinenza urinaria, l'abluzione è raccomandata prima di ogni preghiera.

L'abluzione è inoltre resa necessaria dall'offuscamento della ragione in seguito a sonno profondo, svenimento, ebbrezza, o dopo una crisi di demenza. E' inoltre resa obbligatoria dal tocco o dal contatto corporeo, e dal bacio, se questi gesti hanno lo scopo di provocare piacere; o, per l'uomo, se egli si tocca il pene. Se la donna tocca le proprie parti intime, vi è divergenza di opinione sull'obbligo o meno di rinnovare l'abluzione.

La purificazione mediante abluzione maggiore (*ghusl*) è obbligatoria, come abbiamo detto, in seguito all'emissione di sperma in seguito a piacere, e ciò sia durante il sonno che in stato di veglia, sia per l'uomo che per la donna. E' inoltre obbligatoria quando finisce il flusso di sangue dovuto alle mestruazioni o all'*istihâda*, o ai lochi (*nifâs*), o in seguito all'introduzione del glande nelle parti sessuali o erogene, anche senza eiaculazione. Questa introduzione del glande nelle citate parti comporta l'obbligo dell'abluzione maggiore, l'obbligo della pena legale (*hadd*)⁸, l'obbligo del pagamento della dote nuziale; rende i due sposi *muhsan*; rende lecito, per il marito che ha ripudiato tre volte la sua sposa, un nuovo matrimonio con quest'ultima; vizia di nullità il Pellegrinaggio e il digiuno.

Quando la donna vede il liquido biancastro, il cui flusso segue la fine delle mestruazioni, e anche quando constata la secchezza delle sue parti genitali, deve subito procedere alla purificazione mediante il lavaggio completo del corpo, sia che questa constatazione avvenga dopo un giorno, due giorni o un'ora (dopo l'inizio delle mestruazioni). Poi, se ha di nuovo un flusso sanguigno, o vede un liquido giallastro o del colore del sangue diluito, dovrà astenersi dal pregare. Quando questo flusso finirà, la donna dovrà procedere (nuovamente) al *ghusl*, e poi pregherà.

Ma tali flussi sono considerati come un solo flusso sanguigno in materia di *'idda*⁹ di *istibrâ*¹⁰, poiché, in questi casi, occorre che i flussi siano distanziati

⁸ In caso di fornicazione o adulterio (*zinâ*)

⁹ *'idda*: periodo di ritiro legale imposto alla donna in seguito alla rottura del legame coniugale o a vedovanza (vedi capitolo relativo)

di 8 o 10 giorni (come minimo), per poter essere considerati periodi mestruali distinti.

Se il flusso di sangue persiste, la donna dovrà attendere 15 giorni, dopodiché sarà considerata come colpita da perdite (*mustahâda*): procederà allora al *ghusl*, digiunerà, pregherà e potrà avere relazioni sessuali con suo marito.

Quando il flusso di sangue conseguente al parto cesserà, anche pochissimo tempo dopo il parto stesso, la donna procederà alla purificazione completa e farà la preghiera. Se questo flusso persiste, aspetterà 60 giorni, poi procederà al *ghusl*. La si considererà allora come colei che ha delle perdite, e potrà pregare, digiunare e avere relazioni sessuali.

CAPITOLO 3

Della purezza (*tahâra*) dell'acqua, dei tessuti (*thawb*), del luogo (*buq'a*) riservato alla preghiera e dei vestiti (*libas*) ammessi per compiere la preghiera.

Colui che prega confida i segreti del suo cuore al suo Signore. Deve dunque prepararsi a questo atto con l'abluzione minore (*wudû'*) o con la purificazione mediante lavaggio completo, nei casi in cui questa sia obbligatoria.

Abluzione minore e maggiore si compiranno con acqua pura e non mescolata ad un'impurità (*janâsa*); non si può utilizzare un'acqua il cui colore sia stato alterato da un corpo estraneo puro o impuro.

E' fatta eccezione per l'acqua che sia stata alterata dalla terra che la contiene. E' questo il caso dei terreni salini o fangosi e altri dello stesso tipo. L'acqua del cielo, l'acqua dei pozzi, l'acqua delle fonti e l'acqua del mare sono buone, pure e purificanti. L'acqua il cui colore sia stato alterato da un corpo puro che vi si sia disintegrato dentro è pura, ma non purificante per l'abluzione, per il *ghusl* o per lavare l'impurità dovuta a una lordura. L'acqua alterata da un corpo impuro è anch'essa impura. Una piccola quantità d'acqua è resa impura dalla presenza di una piccola quantità di un corpo impuro, anche se questo non comporti l'alterazione.

E' raccomandato di usare poca acqua, compiendo però rigorosamente le pratiche della purificazione. Usarne con prodigalità è un eccesso e una pratica contraria alla Sunnah. In effetti, il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) compiva le sue abluzioni con un *mudd* d'acqua del peso di un *ritl* e compiva la purificazione maggiore con un *sâ'*, contenente 4 *mudd* d'acqua.¹¹

La purezza del luogo in cui si compie la preghiera è obbligatoria, così come la purezza degli abiti. Alcuni (sapienti) dicono che questo carattere obbligatorio (*wâjib*) è d'istituzione divina, altri sostengono che si tratti soltanto di una *sunnah mu'akkada* (rafforzata).

¹⁰ *istibrâ'*: periodo di astensione dalle relazioni sessuali per constatare la vacuità dell'utero (vedi capitolo relativo)

¹¹ circa mezzo litro

E' vietato pregare nei luoghi dove sono riuniti i cammelli all'abbeveratoio, sulla carreggiata della strada, sul tetto della Sacra casa di Allah, nei bagni, quando non si è sicuri della loro purezza, sui depositi di immondizie, nei luoghi dove vengono macellati gli animali, nei cimiteri degli infedeli o nelle loro chiese.

Per pregare, l'uomo dovrà essere vestito almeno con una stoffa che copra le sue parti intime¹², come una tunica (*dir*, *ridâ'*). La *dir* è la stessa cosa del *qamîs*. E' biasimevole che preghi con un vestito che lasci le spalle completamente nude. Tuttavia, se lo fa, non è tenuto a rifare la preghiera.

Per pregare, la donna dovrà obbligatoriamente portare una tunica (*dir*) spessa che la coprirà fino ai piedi; avrà un velo (*khimâr*) per nascondere i capelli e il collo. Toccherà il suolo con le palme delle mani, così come l'uomo, nella prosternazione.

CAPITOLO 4

Dell'abluzione, di ciò che essa comporta in quanto ad obblighi tradizionali e d'ordine divino.

Della pulizia con l'acqua (*istinjâ'*) e con i ciottoli (*istijmâr*) dopo la defecazione e la minzione.

La pulizia della *istinjâ'* non è complemento obbligatorio dell'abluzione. Non viene contata nel numero delle obbligazioni tradizionali o d'istituzione divina. Attiene all'obbligo di far cessare la lordura con l'acqua o utilizzando dei ciottoli (*istijmâr*), perché il fedele non preghi con il corpo sporco.

L'*istinjâ'* è valida anche se viene praticata senza intenzione, così come avviene quando si lava un vestito sporco.

Ecco in cosa consiste l'*istinjâ'*: dopo essersi lavato la mano (sinistra), il fedele si laverà il pene, poi toglierà la sporcizia dall'ano con della terra secca o altro¹³, o anche con la mano (sinistra) che sbatterà poi contro il suolo e laverà. Poi si laverà l'ano con dell'acqua che farà colare senza interruzione. Facendo ciò, rilascerà un po' il suo sfintere anale e lo pulirà con cura con la mano, fino a che sarà pulito. Non è tenuto a lavare la parte interna dei due orefizi.

Non si pratica l'*istinjâ'* dopo un semplice vento anale.

Quando si compie l'*istinjâ'* con 3 ciottoli e l'ultimo resta pulito, ciò è ritenuto valido, ma l'acqua è più purificante e più sicura, e i dottori della Legge la preferiscono.

Colui che non ha emesso né urina né escrementi e che vuole compiere le abluzioni per cancellare un'altra lordura, o in seguito al sonno, o per altra causa che renda il *wudû'* obbligatorio, dovrà lavare le mani prima di immergerle nel recipiente.

¹² ossia dovrà essere coperta almeno la parte del corpo che va da sopra l'ombelico fino a sotto le ginocchia.

¹³ Nel caso in cui non possa trovare l'acqua

Per l'abluzione, sono obblighi tradizionali: lavarsi le mani prima di immergerle nel recipiente, sciacquarsi la bocca, far penetrare l'acqua nelle narici aspirando e facendola poi uscire dal naso, passarsi le mani sulle orecchie.

Gli altri atti compiuti durante il *wudû'* sono d'obbligazione divina.

Chiunque voglia compiere le abluzioni in seguito al sonno o per un'altra causa deve, secondo alcuni Sapienti, pronunciare il Nome di Allah (subhanaHu waTa'ala). Ma altri ritengono che questa non sia una cosa approvabile. Il fatto che il recipiente sia a destra permette al fedele di prendere più facilmente l'acqua.

Il fedele laverà 3 volte le mani prima di immergerle nel recipiente. Se ha urinato o defecato, toglierà questa lordura e si laverà le mani, poi immergerà le mani nel vaso, prenderà l'acqua, si sciaccherà la bocca per 3 volte in una sola ripresa o in 3 pause, a suo piacere. Se il fedele si curi i denti col dito, ciò è considerato come raccomandabile (*hasan*). Poi, aspirerà 3 volte l'acqua col naso e la rigetterà soffiando con le narici, ponendo la mano sul naso come quando se lo soffia. Meno di 3 risciacqui (*madmada*) della bocca e di 3 aspirazioni (*istinshâq*) di acqua dal naso sono considerati come sufficienti e validi. Risciacqui e aspirazioni possono essere fatti prendendo l'acqua una sola volta. Ma è meglio eseguire queste operazioni il numero massimo di volte.¹⁴

Poi, a piacere, il fedele prenderà l'acqua con entrambe le mani o con la mano destra soltanto, ma, in ogni caso, dovrà bagnare entrambe le mani e portare questa acqua al viso, lavandolo con le mani dall'alto in basso, cioè dal punto in cui cominciano i capelli fino all'estremità del mento, compresa tutta la parte che sta tra le due ossa delle mascelle e le tempie.

Si passerà le mani sulle palpebre, sulle rughe della fronte e sulla parte inferiore esterna della cartilagine nasale. Laverà il suo viso portandovi l'acqua per 3 volte.

Scrollerà la barba lavando il viso, perché l'acqua vi penetri, e ciò perché i peli tendono ad allontanare l'acqua che li tocca. Ma non è tenuto a passare le dita tra i peli, quando si tratti del solo *wudû'*, secondo l'opinione dell'Imâm Mâlik (rahmatullah 'alayhi). Vi passerà soltanto sopra le mani, fino alla sua estremità.

Poi, il fedele si laverà la mano destra 3 volte o 2 volte, spandendovi sopra l'acqua; la strofinerà con la mano sinistra, intreccerà le dita delle due mani strofinandole. Poi, procederà allo stesso modo per lavare la mano sinistra. Nel lavare le mani, dovrà giungere fino ai gomiti inclusi. Tuttavia, secondo un'opinione giuridica, questi ultimi sono esclusi e non vi è l'obbligo di comprenderli nel lavaggio. Ma è più sicuro includerli, per evitare ogni difficoltà per la demarcazione dei loro limiti.

Poi, il fedele prenderà l'acqua con la mano sinistra, la farà colare nel concavo della mano sinistra e si passerà entrambe le mani sulla testa, cominciando dalla parte anteriore, dove comincia l'attaccatura dei capelli.

Avrà unito, per fare questo, le estremità delle dita sulla sua testa e messo i pollici sulle tempie.

¹⁴ cioè 3

Poi passerà le mani sulla testa fino all'estremità dei capelli sulla nuca e le farà scorrere fino al punto dove cominciano i capelli, farà scorrere i pollici lungo la parte che si trova dietro le orecchie, arrivando fino alle tempie.

In qualunque modo proceda al lavaggio della testa, ciò sarà valido, purché questo movimento venga compiuto su tutta la testa.

Tuttavia, il procedimento descritto sopra è quello preferibile. Si ammette anche che sia valido e sufficiente immergere le mani nel recipiente, ritrarle bagnate e strofinarsi la testa.

Poi, il fedele si verserà dell'acqua sull'indice e il pollice di tutte e due le mani e, se lo vorrà, li immergerà nell'acqua, poi si passerà le mani sulle parti interna ed esterna del padiglione auricolare.

La donna si passerà le mani sulla testa e le orecchie nel modo che abbiamo descritto e anche sui capelli che pendono (*dalâl*) sulle tempie, ma non sul(l'eventuale) tessuto che copre la pettinatura, e farà penetrare le mani sotto le trecce (*iqâs*) nel movimento di ritorno dalla nuca alla fronte.

Poi, il fedele si laverà i piedi, versando dell'acqua con la mano destra sul piede destro stropicciandolo con la mano sinistra a poco a poco, ma interamente, a mano aperta, e ciò per 3 volte. Se vuole, passerà allora le dita della mano tra le dita del piede. Può anche astenersene senza inconvenienti (*haras*) gravi, ma è meglio farlo per scrupolo. Si stropiccerà i talloni (*'aqib*) e i talloni d'Achille (*urqûb*). Per ciò che riguarda le parti in cui l'acqua non penetra facilmente, cioè le callosità e le ferite, dovrà sfregarle vigorosamente, versando l'acqua con la mano. In effetti, è riportato in un hadîth del Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam): **"Quale castigo minaccia i talloni all'Inferno!"**. Il tallone di una cosa, è l'inizio e l'estremità di questa cosa.

Il fedele procederà per il piede sinistro allo stesso modo che per quello destro.

La fissazione a 3 volte ripetute dell'operazione di lavaggio delle varie parti non significa che un numero minore di volte non sia valido e sufficiente. E' soltanto il massimo.

Fare un lavaggio completo di ogni membro per meno di 3 volte, se lo si compia perfettamente, è valido, ma ciò non è possibile a tutti. Sappiamo che il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: **"Chiunque compia le abluzioni e le faccia bene, poi levi gli occhi al cielo e dica: "testimonio che non vi è nessun'altra divinità all'infuori di Allah, Unico e senza associati; testimonia che Muhammad è il Suo servo e il Suo Inviato", egli vedrà aprirsi le otto porte del Paradiso e vi entrerà da quella che preferirà"**.

Alcuni dottori ritengono raccomandabile che il fedele dica, immediatamente dopo aver compiuto le abluzioni: "Oh mio Dio, fai che io sia nel numero di coloro che si pentono e si purificano!".

L'abluzione deve essere compiuta unicamente in vista di Allah l'Altissimo e per obbedire alle Sue prescrizioni, nella speranza di ottenere la Sua approvazione e la Sua ricompensa e di essere, tramite questa pratica, purificato dagli errori commessi.

Il fedele deve persuadersi che si tratta di una preparazione e di un atto di pulizia destinato a permettergli di trattarsi con il suo Signore e di

presentarsi davanti a Lui per compiere le Sue prescrizioni e si umilierà davanti a Lui per l'inchino e la prosternazione.

Dovrà dunque compiere questa azione essendo ben persuaso di tutto ciò e ponendo cura ad eseguirlo scrupolosamente, poiché la perfezione di questo atto è subordinata all'eccellenza dell'intenzione che vi si mette.

CAPITOLO 5

Sulla purificazione maggiore (*ghusl*)

Quanto alla purificazione maggiore, essa è necessaria in seguito ad impurità maggiore (*janâba*), alle mestruazioni (*hayda*) e ai lochi (*nifâs*). Queste tre cause la rendono allo stesso modo obbligatoria.

Se il fedele che vuole purificarsi si limiti a questo lavaggio senza l'abluzione rituale, cio è valido e sufficiente. Ma è preferibile per lui eseguire l'abluzione dopo essersi lavato le impurità delle parti sessuali e del suo corpo. Poi eseguirà l'abluzione prescritta per la preghiera. Se vuole, si laverà prima i piedi, oppure lo farà alla fine della purificazione maggiore.

Poi, immergerà le mani nel recipiente e le ritirerà senza attingere liquido; le passerà dunque alla radice dei capelli. Poi attingerà l'acqua con le mani la verserà sulla testa per 3 volte lavandola. La donna farà la stessa cosa, ma facendo in modo che l'acqua penetri fino alla cute, senza però essere obbligata, per questo, a disfare le trecce (*iqâs*).

Poi, il fedele farà colare l'acqua sulla parte destra del corpo, poi su quella sinistra e subito dopo si stropiccerà il corpo con le mani, facendo attenzione che questa frizione si estenda a tutto il corpo. Sulle parti che è difficile raggiungere, occorrerà ripassare, in modo che tutto il corpo venga lavato.

Il fedele non sarà negligente nel lavare l'interno dell'ombelico e la parte inferiore del mento; si passerà le dita tra i peli della barba, sotto le ascelle, tra le natiche (*alya*), nello spazio tra le cosce (*rufgh*), sotto le ginocchia (*rukba*) e sotto la pianta dei piedi; si laverà le dita delle mani intrecciandole e stropicciandole.

Dopodiché, si laverà i piedi, e ciò gli permetterà di compiere allo stesso tempo il *ghusl* e il *wudû'*, nel caso in cui rimandi il lavaggio dei piedi alla fine.

Il fedele starà attento a non toccare il proprio pene stropicciandosi con il palmo della mano. Tuttavia, se gli capiterà di farlo, dopo essersi purificato tutto il corpo, ricomincerà l'abluzione (minore). Se si è toccato il pene all'inizio della purificazione maggiore, e dopo essersi lavato per il *wudû'*, dovrà passarsi le mani bagnare sulle dette parti, secondo le regole prescritte e con l'intenzione (di compiere l'abluzione).

CAPITOLO 6

Riguardo ai fedeli che non trovano acqua e sulle caratteristiche del *tayammûm* (purificazione con la sabbia o con la terra)

Il *tayammûm* è obbligatorio quando non si abbia a disposizione acqua, durante il viaggio, e si disperi di trovarne al momento fissato per la preghiera. Può essere obbligatorio anche quando, pur avendo a disposizione dell'acqua, il fedele non la può toccare, in viaggio così come stazionando in un agglomerato, in ragione di una malattia o quando, essendo malato, il fedele potrebbe toccare l'acqua, ma non trovi nessuno che gliela porga.

E' lo stesso caso del viaggiatore che abbia alla sua portata dell'acqua, ma che non possa accedervi per timore dei briganti o delle bestie feroci.

Se il viaggiatore sia certo di trovare dell'acqua nel momento fissato per la preghiera, aspetterà fino al termine del tempo prescritto (prima di decidersi a fare il *tayammûm*). Ma se disperi di trovare dell'acqua (in tempo), farà il *tayammûm* all'inizio del tempo fissato per la preghiera. Quando non sappia se troverà dell'acqua, compirà il *tayammûm* a metà del periodo fissato. Varrà la stessa regola se il fedele tema di non riuscire a raggiungere l'acqua al momento voluto, pur sperando di arrivarvi.

Tra coloro che, delle suddette persone, avranno compiuto il *tayammûm* e avranno potuto avere dell'acqua successivamente, e al tempo voluto, dopo aver pregato, il malato che non aveva trovato nessuno per porgergli l'acqua ricomincerà la preghiera. Allo stesso modo si comporterà colui che era stato trattenuto per il timore delle bestie selvatiche o simili e il viaggiatore che temeva di non raggiungere in tempo l'acqua, pur sperando di arrivarci. Solo questi sono tenuti a ricominciare la preghiera.

Nessuna delle persone elencate sopra può eseguire 2 preghiere con lo stesso *tayammûm*, salvo il malato che non può toccare l'acqua in ragione di un male corporeo persistente. Tuttavia, secondo un'opinione giuridica, anch'egli deve rinnovare il *tayammûm* prima di ogni preghiera.

Si riporta anche che, secondo l'Imâm Mâlik, colui che si ricordi della preghiera omessa, può recuperarla dopo aver compiuto un solo *tayammûm*.

Il *tayammûm* si compie con della terra (*sâ'id*) pura. Con questo termine si intende ciò che appare alla superficie del suolo: terra, sabbia, pietre o terreno salino (*sabakha*).

Il fedele poserà le mani sul suolo; se qualcosa aderisce alle palme, il fedele le scrollerà leggermente; poi le poserà su tutta la superficie del viso, stropicciandolo leggermente; poi le poserà di nuovo al suolo e passerà la mano destra su quella sinistra. Passerà le dita della mano sinistra sul dorso della mano e sull'avambraccio destro arrivando fino al gomito (*marfiq*). Poi passerà con la mano l'avambraccio a partire dal gomito e fino al polso (*kû'*) della mano destra.

Poi passerà la parte interna del pollice sinistro sulla parte esterna del pollice destro.

Compirà le stesse operazioni per la mano sinistra, con quella destra. Una volta arrivato al polso, sbatterà il palmo della mano destra contro il palmo della mano sinistra fino all'estremità delle dita.

Se si stropicciasse prima la mano destra con quella sinistra, e poi viceversa, e come ciò gli risulti più comodo – purché lo stropicciamento venga effettuato su tutte le parti prescritte – ciò sarà valido e sufficiente.

Quando il fedele che si trovi in stato di impurità maggiore (*junub*) e la donna alla fine delle mestruazioni non trovino acqua per eseguire il *ghusl*, faranno il *tayammûm* e potranno pregare.

Se in seguito troveranno l'acqua, eseguiranno il *ghusl* e non dovranno compiere nuovamente le preghiere già eseguite.

L'uomo si asterrà dai rapporti sessuali con sua moglie quando quest'ultima, dopo la cessazione del flusso sanguigno delle mestruazioni o dei lochi, si sarà purificata col *tayammûm*.

Dovrà aspettare di trovare dell'acqua in quantità tale da permettere alla donna di purificarsi e, in seguito, ad entrambi di procedere ad una nuova purificazione.

Nel capitolo sulla preghiera, si parla di alcune altre questioni concernenti il *tayammûm*.

CAPITOLO 7

Relativo alla speciale abluzione (*mash*) eseguita sulle calzature (*khuff*), passandovi sopra la mano

Il fedele può passare le mani sulle sue calzature per umettarle, e ciò sia che si trovi in un luogo di residenza fisso (*hadar*) o in viaggio (*safar*), ma a condizione di non essersi in precedenza tolto le calzature. Ciò significa che il fedele potrà procedere al *mash* quando si sarà calzato dopo essersi lavato i piedi nel corso di abluzioni che rendano valida la preghiera.

Allora, se contragga un'impurità minore (*hadath*) e voglia rinnovare le abluzioni, gli è lecito praticare questo genere di frizione sulle calzature. Se queste condizioni non sono tutte presenti, il fedele non ha questa facoltà.

Questa frizione si pratica così: il fedele metterà la mano destra (bagnata) sulla parte superiore della calzatura, a partire dall'estremità delle dita. Passerà la mano sinistra sotto la calzatura e farà così scivolare le mani fino alle caviglie incluse. Farà questo prima sul piede destro e poi su quello sinistro, mettendo la mano sinistra sopra e quella destra sotto. Ma non passerà la mano sulla terra che potrebbe trovarsi sotto le calzature, o sullo sterco di bestie da soma. Dovrà prima togliere questa sporcizia strofinando o lavando.

Secondo un'altra opinione, il fedele deve eseguire il *mash* sotto le calzature cominciando dalle caviglie per finire all'estremità delle dita, e ciò al fine di non riportare verso il tallone qualche particella di escremento bagnato. Se della terra aderisce sotto le calzature, non dovrà procedere al *mash* prima di averla rimossa.

CAPITOLO 8

Dei momenti (*awqât*) e dei nomi delle preghiere

Per quanto riguarda la preghiera dell'alba (*subh*), essa è quella che viene considerata come *preghiera centrale* dagli abitanti di Madinah. E' la preghiera dell'inizio del giorno (*fajr*). Il suo tempo comincia quando l'aurora fende le tenebre diffondendo la luce all'estremo est in direzione sud-est/nord-est; questa luce si eleva guadagnando tutto l'orizzonte. La fine del tempo (della preghiera del *subh*) è indicata dal chiarore brillante che, dopo il saluto finale della preghiera da parte del fedele, accompagna l'apparizione del bordo del disco solare. Vi è uno spazio considerevole tra questi due momenti, ma è meritorio scegliere l'inizio del tempo per pregare.

Il tempo della preghiera di mezzogiorno (*zuhr*) è indicato dal momento in cui il sole declina dal centro del cielo e in cui l'ombra comincia ad aumentare. In estate, è raccomandabile ritardare questa preghiera fino al momento in cui l'ombra di ogni oggetto aumenti di un quarto della lunghezza che aveva quando il sole cominciò a declinare.

Secondo un'altra opinione, è raccomandato ritardare così la preghiera solo quando questa venga eseguita nella moschea, per permettere ai fedeli di giungere in tempo. Ma quando il fedele non aspetta altre persone, farà meglio a pregare all'inizio del tempo.

Secondo un'altra opinione, quando il calore è intenso, è più meritorio per il fedele fare la preghiera quando la temperatura sarà più fresca, anche se si trovi da solo, e ciò perché il Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) disse: **"Fate la preghiera al fresco, perché l'intensità del calore fa parte del Fuoco dell'Inferno"**.

La fine del tempo della preghiera dello *zuhr* è indicato dal momento in cui l'ombra di ogni oggetto diviene uguale all'oggetto stesso più la prima ombra proiettata dal sole declinante di mezzogiorno.

L'inizio del tempo della preghiera dell' *'asr* è indicato dalla fine di quella del *zuhr*. La sua fine è indicata dal momento in cui l'ombra di ciascun oggetto diviene uguale a due volte l'oggetto stesso, più l'ombra proiettata dal sole declinante a mezzogiorno. Secondo un'altra opinione, il tempo dell' *'asr* comincia quando, ponendosi di fronte al sole, in piedi, senza abbassare leggermente né inclinare totalmente la testa, il fedele scorga il sole coi suoi occhi; se non lo scorge, significa che il tempo dell' *'asr* non è ancora cominciato. Se il sole si trovi al di sotto del campo visuale (così determinato), il tempo dell' *'asr* è sicuramente cominciato.

Secondo i criteri determinati dall'Imâm Mâlik (che Allah l'Altissimo abbia Misericordia di lui) il tempo dell' *'asr* dura finché il sole non impallidisce.

Quanto alla preghiera del *maghrib* – che è anche chiamata la *preghiera del sedentario* (*shâhid hâdir*), perché il viaggiatore non la può abbreviare e la deve compiere come se fosse sedentario – il suo tempo è il tramonto del sole.

Quando dunque il sole si nasconde dietro il velo della notte, questa preghiera è obbligatoria e non può essere ritardata. Non ha che un solo momento, dopo il quale non la si può differire.

Il tempo della preghiera della notte (*'atama*), che è la preghiera dell'*ishâ'*, è quello in cui sparisce la debole luce crepuscolare della sera, detta *shafaq*. Lo *shafaq* è il bagliore rosso che sussiste dopo il tramonto, prodotto dagli ultimi raggi di sole. Quando, dopo il tramonto, non vi sia più né bagliore giallo, né bagliore rosso, ciò significa che la preghiera è divenuta obbligatoria.

Non ci si deve preoccupare della luce bianca che può sussistere dopo il tramonto. E' in effetti la sparizione del bagliore crepuscolare rosso che indica il tempo della preghiera, e questo tempo dura fino alla fine del primo terzo della notte per coloro che vogliono differirla in ragione di un'occupazione o una scusa. Ma è meglio compiere questa preghiera all'inizio del suo tempo. Coloro che preghino nella moschea, potranno senza inconvenienti ritardarla un po' per permettere alla gente di riunirsi.

E' riprovevole dormire prima di questa preghiera e, dopo averla compiuta, intrattenersi in occupazioni che non siano serie.

CAPITOLO 9

Della chiamata alla preghiera (*azân*) e della piccola chiamata alla preghiera (*iqâma*)

L'appello alla preghiera (*azân*) è obbligatorio nelle moschee e durante le riunioni regolari e periodiche.

L'uomo che prega da solo agirà lodevolmente facendo l'*azân*; per quanto riguarda l'*iqâma*, per lui è obbligatorio. La donna, invece, se farà l'*iqâma* agirà lodevolmente, ma non vi è obbligata.

Per nessuna preghiera l'*azân* deve essere fatto prima che entri il tempo di questa preghiera, tranne che per quella del *subh*: è bene, in effetti, chiamare a questa preghiera durante l'ultimo terzo della notte.

La formula dell'*azân* è: "Allah è il più Grande! Allah è il più Grande! Testimonio che non vi è altra divinità al di fuori di Allah! Testimonio che Muhammad è l'Inviato di Allah!", per 2 volte. Poi si ripete questa doppia testimonianza alzando la voce e reiterando il *tashahhud*, dicendo: "testimonio che non vi è altra divinità all'infuori di Allah, testimonio che non vi è altra divinità all'infuori di Allah! Testimonio che Muhammad è l'Inviato di Allah, testimonio che Muhammad è l'Inviato di Allah! Venite alla preghiera! Venite alla preghiera! Venite alla salvezza! Venite alla salvezza!".

Durante l'*azân* del *subh*, si aggiungono a questo punto le parole: "La preghiera è meglio del sonno, la preghiera è meglio del sonno", ma non bisogna dirlo per un'altra preghiera che non sia quella del *subh*.

Poi si continua dicendo: "Allah è il più Grande! Allah è il più Grande! Non vi è altra divinità all'infuori di Allah", quest'ultima frase viene pronunciata una volta sola.

Nell'*iqâma*, non vi è ripetizione delle formule. Si dice: "Allah è il più Grande! Allah è il più Grande! Tetimonio che non vi è altra divinità all'infuori di Allah! Testimonio che Muhammad è l'Inviato di Allah! Venite alla preghiera! Venite alla salvezza! Allah è il più Grande! Allah è il più Grande! Non vi è altra divinità all'infuori di Allah!".

CAPITOLO 10

Descrivente gli atti da compiere durante le preghiere di obbligazione divina. Pratiche supererogatorie e raccomandate dalla *Sunnah* riferentesi a queste preghiere.

L'*ihram* della preghiera consiste nel dire Allahu Akbar (Dio è il più Grande). Solo questa formula è sufficiente e valevole. Il fedele alzerà le mani all'altezza delle sue spalle o un po' più in basso. Poi reciterà (una parte del Corano). Alla preghiera del *subh*, reciterà ad alta voce la *sûrah* "Al-Fâtiha" (n° I), senza farla precedere dalla *basmala* (BismillahirRahmânirRahîm / Nel Nome di Allah, il sommamente Misericordioso, il Clementissimo); così come non farà precedere la *basmala* alla *sûrah* che segue.

Dopo aver pronunciato le parole **wa lâ-d-dâlin** (né degli sviati), il fedele dirà *Âmîn* se prega da solo o dietro l'*Imâm*, e pronuncerà queste parole a voce bassa. L'*Imâm* non pronuncerà queste parole tra quelle dette ad alta voce, ma tra quelle pronunciate a voce bassa. Tuttavia, vi è divergenza di opinioni (a questo riguardo, e cioè) se l'*Imâm* debba dire o meno *Âmîn* a voce alta.

Poi, il fedele reciterà una *sûrah* tra quelle lunghe del *mufassal*¹⁵. Se sceglierà una *sûrah* più lunga, andrà bene, a condizione che questa recitazione non sorpassi il crepuscolo del mattino. Questa *sûrah* sarà recitata ad alta voce.

Alla fine di questa *sûrah*, il fedele dirà: "Allahu Akbar" inchinandosi (*rukû'*). Appoggerà le mani sulle ginocchia, stando attento a non curvare la schiena, a non alzare né abbassare la testa e tenendo le braccia lontane dai fianchi. Inclinazione e prosternazione (*sujûd*) dovranno essere fatte con sincera umiltà. Durante l'inclinazione, non si farà alcuna invocazione. Se il fedele lo desidera, potrà dire: "Gloria al mio Signore, l'Altissimo! Che la Sua Lode sia proclamata!". Per dire queste parole, non vi è un tempo limitato, e l'inclinazione non ha una durata fissa.

Poi il fedele alzerà la testa, dicendo: "Allah ascolta colui che Lo loda". Poi dirà: "Signor nostro, a Te sia la Lode". Ma ciò soltanto se prega da solo.

Se c'è l'*Imâm*, egli dirà: "Allah ascolta colui che Lo loda", e chi lo segue dirà: "Signor nostro, a Te sia la Lode".

¹⁵ Il *mufassal* è la parte del Corano che comincia dalla *Sûrah* "Al-Hujurat" (n° XLIX) e va fino all'ultima *sûrah*.

Poi, il fedele si raddrizzerà e manterrà un'immobilità serena e sostenuta. Poi si prosternerà, ma senza sedersi. Dirà: "Allah è il più Grande" mentre si abbassa per prosternarsi. Toccherà il suolo con la fronte e con il naso. Poggerà al suolo le mani aperte e ben diritte in direzione della *qibla*, accanto alle orecchie. Tutto ciò non è strettamente prescritto.

Tuttavia, il fedele non dovrà poggiare gli avambracci al suolo, né tenere le braccia attaccate al corpo, ma le terrà moderatamente lontane. Nella prosternazione, i piedi saranno perpendicolari al suolo, con la parte di sotto delle dita appoggiate per terra. Se vuole, il fedele durante la prosternazione dirà: "Gloria al mio Signore! Ho commesso delle iniquità contro me stesso. Ho fatto del male, perdonami dunque!", o altre formule simili. Durante la prosternazione il fedele, se vuole, può fare un'invocazione. Non vi è una durata fissa per la prosternazione stessa, ma occorre almeno che le membra del fedele abbiano il tempo di mantenere un'immobilità perfetta. Poi, il fedele alzerà la testa, dicendo: "Allahu Akbar", poi si siederà e piegherà il piede sinistro (sotto la coscia sinistra) e porrà il piede destro in posizione verticale, con la parte inferiore delle dita appoggiate al suolo. Alzerà le mani dal suolo e le poggerà sulle ginocchia. Poi farà una seconda prosternazione, come la prima.

Si alzerà dunque direttamente appoggiandosi con le mani, senza sedersi per alzarsi in seguito. Mettendosi in piedi, dirà "Allahu Akbar". Poi reciterà il Corano, come ha già fatto la prima volta, anche se la recitazione potrà essere più breve. Tuttavia, pronuncerà l'invocazione detta *qunût* dopo l'inclinazione o, se vuole, prima di chinarsi, dopo aver terminato la recitazione del Corano. Ecco la formula del *qunût*: "Oh mio Dio, Ti chiediamo il Tuo Aiuto e il Tuo Perdono; crediamo in Te; ci affidiamo a Te; Ti siamo umilmente sottomessi, ripudiamo ogni altra religione che non sia l'Islâm; ci allontaniamo da coloro che non credono in Te! Oh mio Dio, è Te che noi adoriamo, è verso di Te che dirigiamo le nostre aspirazioni. Speriamo nella Tua Misericordia e temiamo il Tuo severo Castigo. Certamente, il Tuo castigo attende i miscredenti".

Poi, il fedele agirà, per prosternarsi e per sedersi, così come è stato descritto prima. Se si siede dopo le due prosternazioni, porrà il piede destro in posizione verticale, con la parte inferiore delle dita appoggiate al suolo, piegherà il piede sinistro e poggerà la natica al suolo, evitando di sedersi sul piede. Se vuole, inclinerà il piede destro, che prima si trovava in posizione verticale, e farà così toccare terra alla parte laterale dell'alluce. In effetti, queste disposizioni non sono strettamente vincolanti.

Dopodiché, reciterà il *tashahhud*. Eccone la formula: "Gli atti di omaggio siano per Allah, gli atti di purificazione siano per Allah e le orazioni belle siano per Allah. La pace sia su di te, o Profeta, la Misericordia di Allah e le Sue Benedizioni. Dichiaro che non c'è altra divinità al di fuori di Allah, il Quale non ha alcun compartecipe, e attesto che Muhammad è il Suo servo e il Suo Messaggero". Se, dopo di ciò, il fedele pronunci il saluto finale, ciò sarà valido e sufficiente. Si possono aggiungere, se si vuole, altre formule: "E testimonia

che ciò che mi ha portato Muhammad è la Verità; che il Paradiso esiste veramente, che l'Inferno esiste veramente, che l'Ora verrà ineluttabilmente, che Allah (subhanaHu waTa'ala) resusciterà coloro che sono nelle tombe. O mio Dio, manda la Tua Grazia sugli Angeli, su coloro che Ti sono prossimi, sui Tuoi Profeti e i Tuoi Inviati e su tutti coloro che Ti ubbidiscono. Oh mio Dio, accordami Misericordia, così come ai miei genitori, ai nostri Imâm e a coloro che ci hanno preceduto nella fede! Oh mio Dio! Ti chiedo di farmi partecipare a tutti i beni ai quali il Tuo Profeta Muhammad Ti chiese di farlo partecipare, e mi rifugio in Te contro tutti i mali contro i quali il Tuo Profeta Muhammad cercò in Te rifugio! Oh mio Dio! Perdonaci io peccati che abbiamo commesso immediatamente, o rimandando a più tardi il compimento di un dovere, nel nostro intimo o apertamente, e gli sbagli che Tu conosci meglio di noi! Oh mio Dio! Accordaci dei meriti quaggiù e nell'Aldilà! Preservaci dal castigo del Fuoco! Mi rifugio in Te contro le seduzioni durante la vita e al momento della morte, contro lo spirito di rivolta nella tomba, contro la seduzione dell'Anticristo (*Dajjâl*), contro i tormenti dell'Inferno e l'esito fatale! La Pace sia su te, oh Profeta, la Misericordia di Allah e le Sue benedizioni! Che la Pace sia su di noi e sui servitori devoti di Allah!".

Poi, il fedele pronuncerà una volta la formula: "Che la pace sia su di voi". Per farlo, guarderà diritto davanti a sé, poi volterà leggermente la testa a destra. Così procedono l'Imâm e il fedele che prega isolato. Per ciò che riguarda il fedele che prega dietro l'Imâm, egli pronuncerà questa formula di saluto una volta voltando leggermente la testa a destra, la ripeterà una seconda volta in risposta all'Imâm e diritto davanti a lui per indicare bene che si sta rivolgendo all'Imâm, poi rivolgerà il saluto al fedele posto alla sua sinistra; se non vi è nessuno da quella parte, non rivolgerà alcun saluto a sinistra.

Pronunciando il *tashahhud*, il fedele appoggerà le mani sulle cosce. Chiuderà le dita della mano destra e allungherà l'indice in un gesto indicatore, con il fianco dell'indice rivolto al suo viso. Non c'è accordo (tra i Sapianti) per quanto riguarda il fatto di muovere questo dito, secondo una opinione, il fedele, con un gesto indicatore fatto con l'indice, intende mostrare che crede che Allah (subhanaHu waTa'ala) sia Una Divinità Unica; coloro che muovono il dito lo spiegano dicendo che questo gesto allontana *Shaytân*. Per quanto mi riguarda, io credo che si debba spiegarlo dicendo che il fedele si ricorda così dei pensieri che gli eviteranno delle negligenze e delle distrazioni nella preghiera, inshaAllah.

Il fedele stenderà la mano sinistra sulla coscia sinistra e non farà alcun gesto indicatore con essa.

E' raccomandabile fare del *dhikr* appena dopo la preghiera. Ciò consiste nel dire 33 volte *SubhânAllah* (Gloria ad Allah), 33 volte *Alhamdulillah* (Lode ad Allah) e 33 volte *Allahu Akbar* (Dio è il più Grande); la centesima ed ultima volta si dirà: "Non vi è altra divinità al di fuori di Allah, l'Unico, senza associati! A Lui il Regno, a Lui la Lode; Egli è Onnipotente!"

E' raccomandabile, prima della preghiera del *subh*, di continuare a fare *dhikr*, pronunciando la formula di richiesta di perdono (*istighfâr*), la formula *SubhânAllah* (*tasbîh*) e l'invocazione (*du'â*) fino al sorgere del sole o poco prima. Ma ciò non è obbligatorio (*wâjib*).

Il fedele compirà le due *rak'a* (di *Sunnah*) dell'alba prima della preghiera del *subh*, dopo l'alba. Per ciascuna di queste *rak'a*, reciterà a voce bassa la prima *sûrah* del Corano.

La recitazione del Corano durante la preghiera di mezzogiorno (*zuhr*) comporta la stessa quantità di *sûre* lunghe rispetto alla preghiera del *subh*, o un po' meno. Questa recitazione si farà interamente a voce bassa. Per la prima *rak'a* e la seconda, il fedele reciterà la prima *sûrah* del Corano e un'altra *sûrah*, e ciò a voce bassa. Durante le altre due *rak'a*, reciterà unicamente a voce bassa la prima *sûrah*.

Durante la prima posizione seduta, pronuncerà il *tashahhud* fino alle parole: "...E testimonio che Muhammad è il Suo servo e il Suo Inviato". Poi, si alzerà e non reciterà il *takbîr* finché non sarà in piedi. Così procedono l'Imâm e il fedele isolato. Quanto a colui che prega dietro un Imâm, dopo che quest'ultimo avrà pronunciato il *takbîr*, si alzerà anche lui e quando sarà in piedi lo pronuncerà a sua volta. Compierà il resto della preghiera: inchino (*rukû'*), prosternazione (*sujûd*) e stazione seduta (*julûs*) secondo le indicazioni date sopra per la preghiera del *subh*.

Dopo la preghiera dello *zuhr*, il fedele compirà le pratiche supererogatorie. E' raccomandato di farle consistere in 4 *rak'a*, pronunciando la formula del saluto finale dopo ogni gruppo di 2 *rak'a*. Lo stesso numero, cioè 4 *rak'a* supererogatorie, sono raccomandate prima della preghiera dell' *'asr* (pomeriggio).

Per la preghiera dell' *'asr*, il fedele agirà esattamente come abbiamo descritto per la preghiera dello *zuhr*. Ma reciterà, durante le prime 2 *rak'a*, oltre alla prima *sûrah* del Corano, una delle *sûre* corte, come la *sûrah* "Ad-Duhâ" (n° XCIII) o la *sûrah* "Al-Qadr" (n° XCVII), o altre simili.

Per la preghiera del *maghrib*, il fedele reciterà ad alta voce il Corano nelle prime 2 *rak'a*. Durante ciascuna *rak'a*, reciterà la prima *sûrah* del Corano e un'altra *sûrah* tra quelle corte. Durante la terza *rak'a*, reciterà soltanto la prima *sûrah* del Corano. Pronuncerà il *tashahhud* e il saluto finale.

E' raccomandato di fare, dopo questa preghiera, 2 *rak'a* supererogatorie. Un maggior numero è preferibile, e nel caso in cui il fedele compia 6 *rak'a* supererogatorie, ciò sarà eccellente.

Le pratiche supererogatorie tra il *maghrib* e l'*ishâ'* sono molto raccomandate. Le altre prescrizioni riguardanti la preghiera del *maghrib* sono le stesse che abbiamo già indicato per le altre preghiere.

Per la preghiera dell'*ishâ'* propriamente detta, che non è nient'altro che la *'atama* (ma la parola *ishâ'* la designa in maniera più specifica ed è un termine più appropriato) il fedele reciterà ad alta voce la prima *sûrah* del Corano durante le prime 2 *rak'a* e un'altra *sûrah* in ogni *rak'a*. La recitazione sarà un po' più lunga rispetto a quella dell' *'asr*.

Nelle ultime due *rak'a*, reciterà solo la prima *sûrah*, a voce bassa, e completerà questa preghiera secondo le indicazioni date sopra.

E' riprovevole dormire prima della preghiera dell'*ishâ'*, e chiacchierare dopo, se non ve ne sia la necessità.

La recitazione a voce bassa, durante la preghiera, va compiuta muovendo la lingua per pronunciare le parole coraniche. La recitazione ad alta voce consiste, per il fedele, nel far sentire a se stesso la sua voce e nel farla sentire ai suoi più prossimi vicini, se prega per proprio conto (senza Imâm). La donna, durante la recitazione ad alta voce, deve tenere la voce stessa un po' più bassa rispetto all'uomo.

Per quanto riguarda le posizioni della preghiera, la donna farà come l'uomo, ma dovrà rannicchiarsi su se stessa e non allargare né le cosce né le braccia. Si terrà dunque ripiegata durante la stazione seduta, e durante la prosternazione, e in ogni suo gesto.

Dopo l'*ishâ'*, il fedele compirà lo *shaf* (coppia di *rak'a* supererogatorie) e il *witr* (*rak'a* supererogatoria unica) a voce alta. Per le pratiche supererogatorie della notte, è raccomandato eseguire la recitazione ad alta voce, mentre durante il giorno è raccomandato recitare a voce bassa.

Tuttavia, se, in quest'ultimo caso, il fedele farà la recitazione a voce alta, nessuna disposizione glielo impedisce.

Lo *shaf* comporta come minimo 2 *rak'a*. E' raccomandabile che durante la prima il fedele reciti la prima *sûrah* del Corano e la *sûrah* "Al-A'lâ" (n° LXXXVII) e che durante la seconda reciti la *sûrah* "Al-Kafirûn" (n° CIX). Dopodiché, dirà il *tashahhud* e il saluto finale.

Poi eseguirà il *witr*, in una sola *rak'a*, durante la quale reciterà la prima *sûrah* del Corano, la *sûrah* "Al-Ikhlâs" (n° CXII) e le due *sûre muawîdhatâni* (n° CXIII e CXIV). Se il fedele compie uno *shaf* di più di due *rak'a*, terminerà questa preghiera col *witr*.

Il Messaggero di Allah (sallAllahu 'alayhi waSallam) pregava durante la notte e compiva 12 *rak'a*, o 10, secondo un'altra tradizione, poi terminava con un *witr* di una sola *rak'a*.

La parte migliore della notte, per quanto riguarda le pratiche di devozione, è quella finale. E' dunque preferibile rimandare alla fine della notte le pratiche supererogatorie e il *witr*. Ciò non vale per il fedele che teme di non svegliarsi in tempo. Per lui, che compia pure le pratiche supererogatorie quando vuole, dall'inizio della notte in poi. Poi, se vorrà, quando si sveglierà alla fine della notte, compirà le *rak'a* supererogatorie che desidera, ma senza ripetere il *witr*.

Colui che, vinto dal sonno, non avrà potuto recitare le preghiere supererogatorie che aveva deciso di compiere, potrà farlo tra il momento in cui si è interrotto e il levarsi dell'alba, con i primi bagliori del giorno. Poi farà il *witr* e la preghiera del *subh*.

Quando si dimentica il *witr*, non lo si deve compiere a titolo compensatorio dopo il *subh*.

Il fedele che, avendo compiuto l'abluzione, entri in moschea, non si siederà prima di aver compiuto 2 *rak'a*¹⁶, se il *rukû'* possa essere fatto in quel momento. Se vi entri senza aver compiuto le due *rak'a* (supererogatorie) del

¹⁶ Queste due *rak'a* sono chiamate *la preghiera del saluto alla moschea*

fajr, le due *rak'a* della preghiera del *fajr* compenseranno per lui questa astensione. Ma se compia le due *rak'a* del *fajr* a casa sua e poi vada in moschea, vi è divergenza di opinioni sul da farsi. Secondo alcuni Sapiienti, egli deve fare le sue *rak'a* (nella moschea), secondo altri non vi è tenuto.

Non vi è alcuna preghiera supererogatoria dopo il *fajr* (alba), al di fuori delle due *rak'a* del *fajr* stesso, momento che si protrae finché il sole si sarà levato.

CAPITOLO 11

Dell'imâma, della preghiera e delle prescrizioni concernenti l'Imâm e il fedele che prega dietro un Imâm

La direzione della preghiera dei fedeli è affidata al migliore e al più esperto nel *fiqh* tra loro. La donna non dirige né la preghiera obbligatoria né la preghiera supererogatoria, né di uomini, né di donne.

Il fedele farà con l'Imâm le recitazioni che quest'ultimo compie a voce bassa, ma non reciterà insieme a lui quelle pronunciate a voce alta. Colui che raggiunga la preghiera in tempo per fare due *rak'a* o più, è considerato come se avesse assistito alla preghiera in comune. Tuttavia, dopo il saluto finale pronunciato dall'Imâm dovrà rifare, a titolo di compensazione, quello che ha saltato, conformandosi a ciò che ha fatto l'Imâm nella recitazione. Ma, per la stazione in piedi e quella seduta, procederà come il fedele che riprende la preghiera interrotta e che prega da solo. Colui che preghi da solo ha la possibilità di ricominciare in comune la preghiera che ha già fatto, in ragione del merito che ciò comporta. Soltanto la preghiera del *maghrib* non potrà essere rifatta. Colui che sia giunto in tempo per fare due *rak'a* o più nella preghiera in comune, non ricomincerà la preghiera in un altro gruppo che stia pregando in comune. Ma il fedele che sia arrivato solo al momento del *tashahhud* o della prosternazione (*sujûd*) è autorizzato a rifare la preghiera in comune con un altro gruppo.

L'uomo che sia solo con l'Imâm starà in piedi alla destra di questo; se sono due o più, oltre l'Imâm, staranno dietro di lui. Se vi sia una donna, starà dietro di loro. Se con l'Imâm e una donna vi sia anche un uomo, l'uomo starà alla destra dell'Imâm e la donna dietro.

Quando un uomo preghi con sua moglie, lei sta dietro di lui. Quanto all'impubere, se prega con un uomo solo dietro l'Imâm, staranno entrambi dietro di lui, a condizione che l'impubere comprenda la portata di ciò che fa, e che non se ne vada lasciando solo chi gli sta accanto nel corso della preghiera.

L'Imâm regolarmente in carica, se preghi solo, è considerato come assimilato ad un intero gruppo. E' riprovevole, in ogni moschea in cui vi sia un Imâm regolarmente in carica, eseguire due volte la preghiera in comune. Colui che compia la preghiera per la seconda volta non può essere Imâm di nessuno per questa preghiera.

Quando l'Imâm, accortosi di un'omissione, si prosterna per ripararla, i fedeli diretti da lui dovranno seguirlo, anche se non hanno omesso niente. Nessuno dovrà alzare la testa prima dell'Imâm; non si compirà alcun gesto se non dopo di lui.

Il fedele comincerà il *takbîr* dopo l'Imâm; si rialzerà, dopo due *rak'a*, dopo che l'Imâm si sarà alzato, e dirà anche il saluto finale dopo di lui.

Per le altre prescrizioni, il fedele può compierle insieme all'Imâm, ma non può eseguirle prima, ed è meglio che le esegua dopo.

L'Imâm ha la responsabilità di ogni omissione dei fedeli che dirige, a meno che l'omissione riguardi una *rak'a* o una prosternazione o il *takbîr* iniziale o il saluto finale o l'intenzione di eseguire una preghiera *fard* (obbligatoria).

Quando l'Imâm pronunci il saluto finale, non deve mantenere la posizione dell'officiante; dovrà allontanarsi, a meno che non sia a casa sua, poiché in questo caso può rimanere là dove si trova.

CAPITOLO 12

Disposizioni d'insieme sulla preghiera.

L'abbigliamento minimo valido e sufficiente per la donna, durante la preghiera, è la tunica spessa e ricadente, chiamata *dir*, che le copra la parte superiore dei piedi. Ciò consiste praticamente in una tenuta detta *qamîs* e in un velo spesso detto *khimâr*.

Per l'uomo, durante la preghiera, un solo vestito è valido e sufficiente. Non si coprirà né il naso né il viso per pregare. Non raccoglierà i suoi vestiti, né i suoi capelli.

Ogni errore commesso nella preghiera e consistente in qualcosa più delle prescrizioni rituali deve essere riparato con due prosternazioni dopo il saluto finale. Dopo queste, pronuncerà (nuovamente) il *tashahhud* e il saluto.

Ogni errore consistente in un'omissione dovrà essere riparato con una prosternazione prima del saluto finale quando il *tashahhud* è finito, poi da un nuovo *tashahhud* e il saluto finale. Secondo un'altra opinione, il fedele non deve ripetere il *tashahhud*.

Colui che commetta un errore sia per omissione che per addizione, dovrà fare una prosternazione prima del saluto finale.

Colui che dimentichi di fare la prosternazione dopo il saluto finale, dovrà farla quando se ne ricordi, anche se ciò avvenisse molto tempo dopo. Se la mancanza riguardi la prosternazione che precede il saluto finale, la farà se se la ricordi poco dopo. Nel caso in cui se ne ricordi dopo molto tempo, dovrà rifare la preghiera, a meno che non si tratti di un'omissione minore, come quella della *sûrah* che bisogna recitare oltre la Fâtiha o i due *takbîr*, o i due

tashahhud o altre cose analoghe. In questo caso, non è tenuto ad alcuna riparazione.

La prosternazione riparatrice di un errore non è né valida né sufficiente quando si tratti dell'omissione di una *rak'a*, di una prosternazione, della recitazione da fare nel corso di tutta la preghiera o durante 2 *rak'a* di questa; è lo stesso per quel che riguarda l'omissione della recitazione di una *rak'a* della preghiera del *subh*. Ma vi è controversia sull'omissione della recitazione di una *rak'a* durante le altre preghiere.

Secondo alcuni Sapiienti, il fedele può validamente fare la prosternazione riparatrice prima del saluto finale; secondo altri, vi rinuncerà, ma eseguirà un'intera *rak'a*; altri, infine, ritengono che dovrà fare un'altra prosternazione prima del saluto finale, non farà una nuova *rak'a*, ma ricomincerà la preghiera per precauzione. Questa ultima opinione, inshaAllah, è la migliore.

Il fedele che ometta di dire un *takbîr* oppure, una volta, la formula "Allah ascolta colui che Lo loda", o ancora il *qunût*, non è tenuto a nessuna prosternazione riparatrice.

Colui che lasci la preghiera, poi si accorga che non l'ha compiuta interamente, dovrà riprenderla se si accorge dell'omissione poco tempo dopo. Dirà allora il *takbîr* introduttivo, e farà la parte di preghiera dovuta. Nel caso in cui se ne accorga molto tempo dopo, o sia già uscito dalla moschea, ricomincerà la preghiera. Ciò si applica anche a chi abbia dimenticato il saluto finale.

Colui che, per dimenticanza, avrà parlato durante la preghiera, farà una prosternazione dopo il saluto finale. Colui che non ricorda di aver pronunciato il saluto finale oppure no, lo farà e non sarà tenuto a nessun *sujûd* riparatore. Colui che, per scrupolo, si chieda se abbia commesso qualche dimenticanza, non terrà conto di questo scrupolo, e non sarà tenuto a nessuna riparazione; si limiterà a prosternarsi dopo il saluto.

Si tratta qui del fedele che è soggetto a numerosi dubbi di questo genere e che si chieda se ha commesso errori in aggiunta o in difetto, senza poterne essere sicuro. Questi dovrà soltanto prosternarsi dopo il saluto. Ma il fedele che sia certo del suo errore farà una prosternazione dopo aver riparato la preghiera. Se tali errori sono frequenti per lui, ed egli ne è sovente vittima, riparerà la preghiera e non compirà alcun *sujûd* riparatore dell'errore.

Il fedele che si sarà alzato dopo 2 *rak'a*¹⁷, riprenderà la sua posizione, se le sue mani e le sue ginocchia non si sono ancora staccate dal suolo; altrimenti, continuerà il movimento (per alzarsi) e non si rimetterà nella posizione precedente, ma compirà una prosternazione prima del saluto finale.

Colui che si ricordi di una preghiera dimenticata, la compirà in qualunque momento in cui se la ricordi e nelle stesse condizioni. Poi, rifarà, dopo la preghiera dimenticata, le preghiere canoniche già fatte nel frattempo, al momento giusto.

Colui che debba recuperare più preghiere dimenticate, le farà in qualsiasi momento della notte o del giorno, al sorgere del sole come al tramonto e come meglio può.

¹⁷ dimenticando il *tashahhud*

Se le preghiere dimenticate siano poche, cioè meno delle preghiere canoniche di un giorno o di una notte, comincerà da queste, anche se è già il tempo della preghiera attuale. Se le preghiere omesse siano numerose, comincerà da quella il cui tempo sta per scadere.

Colui che, nel corso di una preghiera, si ricorderà di una preghiera omessa, dovrà considerare la preghiera in corso come viziata.

Colui che rida durante la preghiera, dovrà rifarla, ma non ripeterà l'abluzione. Nel caso in cui stia pregando sotto la direzione di un Imâm, continuerà a pregare e poi ricomincerà la preghiera. Ma se si sia limitato a sorridere, ciò non comporta alcun obbligo di riparazione.

Soffiare durante la preghiera comporta le stesse conseguenze che parlare, e se il fedele lo faccia apposta, la sua preghiera sarà viziata.

Colui che sbagli *qibla* ricomincerà la preghiera durante il tempo di questa preghiera. Lo stesso vale per colui che preghi con un vestito sporco o in un luogo sporco; colui che avrà fatto l'abluzione con un'acqua il cui colore, gusto o odore siano alterati dovrà, in ogni caso, rifare abluzione e preghiera.

Il fedele può accumulare le preghiere del *maghrib* e dell'*ishâ'* nelle sere di pioggia o quando vi sia del fango e il cielo sia molto nero. Si farà l'appello alla preghiera del *maghrib*, all'inizio del tempo prescritto per questa preghiera, all'esterno della moschea; poi si ritarderà leggermente la preghiera, secondo l'opinione dell'Imâm Mâlik. Poi si chiamerà alla preghiera dell'*ishâ'* all'interno della moschea, si farà l'*iqâma* e infine la preghiera. I fedeli poi se ne andranno, mentre vi sarà ancora un po' di luce crepuscolare.

Il giorno di *'Arafat*¹⁸, riunire le 2 preghiere dello *zuhr* e dell' *'asr*, al momento in cui il sole cominci a declinare, è una pratica tradizionale obbligatoria. Si fa l'*azan* e l'*iqâma* per ciascuna preghiera. Le stesse prescrizioni si applicano per la preghiera del *maghrib* e dell'*ishâ'* a *Muzdalifa*¹⁹, quando il fedele avrà raggiunto questo luogo.

Il viaggiatore che abbia fretta può accumulare le 2 preghiere dello *zuhr* e dell' *'asr*, alla fine del tempo dello *zuhr* o all'inizio dell' *'asr*. Lo stesso vale per le preghiere del *maghrib* e dell'*ishâ'*. Quando la partenza avvenga all'inizio del tempo della prima preghiera, accumulerà le preghiere in quel momento.

Il malato ha la facoltà di riunire le preghiere, se tema di non essere completamente cosciente nel momento in cui il sole cominci a declinare e al tramonto. Se il cumulo gli sia più comodo per via di un rilassamento dell'intestino o altre malattie del genere, eseguirà le preghiere accumulate alla metà del tempo dello *zuhr* e quando il crepuscolo stia per finire.

¹⁸ Durante l'Hajj (Pellegrinaggio)

¹⁹ Un'altra stazione dell'Hajj

Colui che sia svenuto non recupera le preghiere il cui tempo è passato durante la sua perdita di conoscenza, ma esegue quella per cui si sia svegliato in tempo anche per fare una sola *rak'a*.

Lo stesso vale per la donna che abbia avuto le mestruazioni. Se, dopo essersi purificata senza più avere alcuna perdita, restino da fare cinque *rak'a* diurne, farà la preghiera dello *zuhr* e dell' *'asr*. Se rimangano da fare 4 *rak'a* notturne, farà il *maghrib* e l'*ishâ'*. Se il numero di *rak'a* che rimangono da fare, tanto di giorno che di notte, sia minore, farà soltanto l'ultima preghiera. Se, al contrario, le mestruazioni cominciano nelle stesse condizioni, non rifarà le preghiere durante il tempo delle quali ha avuto le mestruazioni. Se le mestruazioni comincino quando ci sia ancora tempo per fare da 4 a 1 *rak'a* diurna, o da 3 a 1 *rak'a* notturna, rifarà solo la prima preghiera. Vi è divergenza d'opinione su ciò che deve fare se le mestruazioni comincino quando ci sono ancora da fare 4 *rak'a* notturne. Secondo un'opinione, sono applicabili le stesse prescrizioni riportate sopra.

Altri Sapiienti ritengono che le mestruazioni vadano considerate come se fossero cominciate durante il tempo prescritto per queste due preghiere e che, pertanto, la donna non sia tenuta a recuperarle.

Colui che sia sicuro di aver fatto l'abluzione, ma si chieda se per caso abbia contratto un'impurità, rifarà l'abluzione.

Colui che si ricordi di aver ommesso, durante l'abluzione, una prescrizione, rifarà quello che ha dimenticato e ciò che segue, se se ne ricordi subito. Nel caso in cui gli venga in mente dopo molto tempo, rifarà soltanto ciò che ha dimenticato. Se l'omissione sia stata intenzionale, rifarà l'abluzione se sarà trascorso un certo tempo.

Se, in tutti questi casi di abluzione difettosa, il fedele avrà già fatto la preghiera, dovrà ripeterla dopo aver ripetuto l'abluzione.

Se il fedele si accorga di aver dimenticato pratiche come lo sciacquare la bocca; l'aspirare l'acqua col naso, il lavare le orecchie, le farà se se ne accorge poco dopo, ma non rifarà le pratiche (dell'abluzione) che seguono.

Nel caso in cui invece se ne accorga dopo molto tempo, le rifarà in vista della prossima preghiera, ma non ripeterà la preghiera già fatta prima di riparare l'omissione commessa.

Non vi sono inconvenienti se il fedele preghi sulla parte pulita di una stuoia, anche se un'altra parte della stuoia stessa è sporca. Il malato che riposi su un letto sporco farà bene a stendere sotto una stoffa pura sulla quale pregare.

Il malato che non possa alzarsi in piedi pregherà seduto, nel caso in cui possa sedersi con le gambe incrociate sotto di sé; altrimenti agirà conformemente alle sue forze. Se non sia in grado di prosternarsi, abbozzerà almeno l'inclinazione e la prosternazione, facendo in modo che il gesto della prosternazione sia più nettamente marcato rispetto all'inclinazione. Se non possa fare neanche questo, pregherà steso sul fianco destro, mimando i movimenti con le mani o con gli occhi. Nel caso in cui non possa assumere altra posizione che quella supina, farà la preghiera così (mimando i movimenti con le mani o con gli occhi). Non dovrà ritardare la preghiera, se sia in

possesto delle proprie facoltà mentali, ma la farà nella misura delle sue possibilità.

Nel caso in cui non possa toccare l'acqua, perché ciò nuocerebbe alla sua salute, o perché non vi sia nessuno che gliela possa portare, farà il *tayammûm*. Se non c'è nessuno che gli procuri la terra necessaria, farà il *tayammûm* con la terra del muro contro il quale è steso, se questo muro è di terra o rivestito di terra, ma non se è rivestito di gesso o calce.

Il viaggiatore che, al tempo della preghiera, arrivi in un terreno fangoso e non trovi un posto dove pregare, scenderà dalla sua cavalcatura e pregherà sul posto, in piedi, abbozzando i gesti della prosternazione, facendo in modo che risulti più marcata dell'inclinazione.

Nel caso in cui non possa scendere, pregherà a cavallo, girato verso la *qibla*.

Il viaggiatore può, nel corso del viaggio, fare le preghiere supererogatorie sulla cavalcatura, rivolto verso qualsiasi direzione, se si tratti di un viaggio che giustifichi l'accorciamento della preghiera. Se vuole, dirà il *witr* a cavallo. Ma non potrà compiere, a cavallo, le preghiere obbligatorie. Anche nel caso in cui sia malato, può farle solo a terra, a meno che, una volta sceso, non sia in grado di pregare che seduto e a gesti a causa della malattia. In questo caso particolare, pregherà sul cavallo, che dovrà essere fermo e girato verso la *qibla*.

Colui che, pregando sotto la direzione di un Imâm, sia colpito da un'emorragia dal naso, uscirà e andrà a lavare il sangue, poi proseguirà la preghiera sospesa, a condizione che non abbia né parlato, né camminato su un'impurità. Non proseguirà la preghiera interrotta durante una *rak'a* che non sia stata completata con le sue 2 prosternazioni. Dovrà considerare questa *rak'a* come non ancora compiuta. Non lascerà la preghiera se il sanguinamento dal naso è leggero. Si limiterà ad asciugare il sangue con la punta delle dita strofinandole poi l'una con l'altra, a meno che il sangue non coli goccia a goccia.

Ma non riprenderà, nel punto in cui l'ha abbandonata, una preghiera interrotta a causa del vomito o di un'impurità (*hadath*).

Colui che sia colpito da un'emorragia dal naso dopo il saluto finale dell'Imâm, dirà il saluto e poi si allontanerà. Se questo incidente lo colpisca prima del saluto dell'Imâm, si allontanerà, laverà il sangue, poi ritornerà, si siederà e farà il saluto.

Il fedele colto da un'emorragia dal naso ha la facoltà di riprendere la preghiera interrotta nel posto dove si trova, quando disperi di poter tornare in tempo per completare la preghiera con l'Imâm. Tuttavia, per quanto riguarda la preghiera del venerdì, non potrà riprenderla, in caso di incidenti di questo genere, se non alla moschea.

Il sangue dovrà essere levato dal vestito sporco. Solo se è abbondante, la preghiera dovrà essere rifatta. Ma ogni altra impurità, che sia quantitativamente grande o piccola, comporta l'obbligo di recuperare la preghiera. Tuttavia, il fedele non è tenuto a lavare il sangue delle pulci che si

trovino sul suo corpo o sui suoi vestiti, a meno che non ne sia così ricoperto, al punto da averne vergogna.

CAPITOLO 13

Della prosternazione (*sujûd*) durante la recitazione del Sublime Corano

La recitazione del Corano comporta 11 prosternazioni che si chiamano *azâ'im*. Nessuna di esse si trova nella parte del Corano detta *mufassal*, che comincia con le lettere *'alif, lâm, mîm, sâd*.

Eccole in dettaglio:

1) Nella sûrah "Al-A'râf" (n° VII), arrivando alle parole:

... Lo lodano e si prosternano davanti a Lui (v. 206),
che terminano la sûrah.

Il fedele in preghiera, dopo aver eseguito questa prosternazione, si alza e recita dei versetti della sûrah "Al-'Anfâl" (n° VIII), o un'altra, che gli sia possibile recitare; poi fa un'inclinazione e una prosternazione.

2) Nella sûrah "An-Nahl" (n° XVI), arrivando alle parole:

Volenti o nolenti si prosternano ad Allah coloro che sono nei cieli e sulla terra e anche le ombre loro, al mattino e alla sera (v. 15)

3) Nella sûrah "An-Nahl" (n° XVI), arrivando alle parole:

Temono il loro Signore Che è al di sopra di loro e fanno ciò che è loro ordinato (v. 50)

4) Nella sûrah "Banû Isrâ'îl" ("Al-Isrâ'", n° XVII), arrivando alle parole:

Cadono prosternati sui loro volti, piangendo, e la loro umiltà si accresce (v. 109)

5) Nella sûrah "Maryam" (n° XIX), arrivando alle parole:

Quando venivano recitati loro i segni del Compassionevole, cadevano in prosternazione, piangendo (v. 58)

6) Nella sûrah "Al-Hajj" (n° XXII), arrivando alle parole:

E chi sarà disprezzato da Allah non sarà onorato da nessuno. Allah fa quello che vuole (v. 18)

7) Nella sûrah "Al-Furqân" (n° XXV), arrivando alle parole:

E quando si dice loro: "Prosternatevi al Compassionevole", dicono: "E cos'è mai il Compassionevole? Dovremmo prosternarci a chi tu ci comandi?" E la loro ripulsa s'accresce (v. 60)

8) Nella sûrah "Al-Hudhud" ("An-Naml", n° XXVII), arrivando alle parole:

Allah! Non c'è dio all'infuori di Lui, il Signore del Trono immenso (v. 26)

9) Nella sûrah "Alîf, lâm, mîm, tanzîl" ("As-Sajda", n° XXXII), arrivando alle parole:

In verità credono nei Nostri Segni solo coloro che, quando vengono loro rammentati, si gettano in prosternazione, lodano il loro Signore rendendoGli gloria e non sono tronfi d'orgoglio (v. 15)

10) Nella sûrah "Sâd" (n° XXXVIII), arrivando alle parole:

Davide capì che lo avevano messo alla prova, implorò il perdono del suo Signore, cadde in prosternazione e si pentì (v. 24)

O, secondo un'altra opinione, arrivando alle parole:

Egli ha un posto vicino a Noi e buon luogo di ritorno (v. 25)

11) Nella sûrah "Hâ, mîm, tanzîl" ("Fussilat", n° XLI), arrivando alle parole:

... ma prosternatevi davanti ad Allah Che li ha creati, se è Lui che adorate (v. 37)

Il fedele non farà la prosternazione nel corso della recitazione, se non avrà fatto prima l'abluzione, e pronuncerà il *takbîr* in questa occasione, ma dopo non dirà il saluto finale.

Può decidere se dire il *takbîr* alzandosi dal *sujûd*, oppure no. Ma, nel nostro rito (scuola giuridica) è preferibile dirlo.

Questa prosternazione deve essere compiuta da coloro che recitano questi versetti nel corso di una preghiera obbligatoria o supererogatoria. Sarà ugualmente fatta da coloro che recitano dopo il *subh*, finché la luce del giorno non sia ancora apparsa, e dopo l' *asr*, finché il sole non avrà cominciato ad impallidire.

CAPITOLO 14

Della preghiera del viaggio (*salât as-safar*)

Colui che compia un viaggio di più di 4 *burud* (cioè circa 48 miglia), dovrà accorciare la preghiera e compiere 2 *rak'a*, tranne per quanto riguarda quella del *maghrib*, che non deve essere abbreviata. Non si accorcerà la preghiera, se non dopo aver sorpassato le case dell'abitato e averle lasciate dietro di sé. Dunque, bisogna che il viaggiatore non abbia case davanti a sé o accanto a sé. Inoltre, non farà la preghiera completa finché non sarà tornato nell'abitato o sarà a meno di un miglio da esso.

Il viaggiatore che abbia progettato di soggiornare in un luogo preciso per più di 4 giorni, o il tempo necessario per compiere 20 preghiere, compirà le preghiere complete, finché non lasci questo luogo.

Il fedele che partirà senza aver compiuto lo *zuhr* e l' *'asr*, quando rimanga ancora abbastanza tempo, durante il giorno, per compiere 3 *rak'a*, farà queste due preghiere abbreviate, considerandole come facenti parte del viaggio.

Se resti il tempo sufficiente per compiere 2 *rak'a* o una sola, farà la preghiera dello *zuhr* completa e quella dell' *'asr* accorciata, a titolo di viaggio. Se torni a casa quando vi sia il tempo di compiere 5 *rak'a*, e abbia dimenticato le due preghiere (dello *zuhr* e dell' *'asr*), le farà normalmente. Se non rimanga che il tempo per 4 *rak'a*, o meno, farà la preghiera dello *zuhr* abbreviata e quella dell' *'asr* normalmente.

Quando torni a casa di notte, e prima dell'aurora gli rimangano da eseguire il *maghrib* e l'*ishâ'*, farà la preghiera del *maghrib* di 3 *rak'a* e quella dell'*ishâ'* normalmente.

Se parte quando resta abbastanza tempo per fare una *rak'a*, o meno, farà la preghiera del *maghrib* di 3 *rak'a* e quella dell'*ishâ'* abbreviata, a titolo di viaggio.

CAPITOLO 15

Della preghiera del venerdì (*salât al-jumu'a*)

E' un obbligo divino dirigersi verso la preghiera del venerdì, quando l'Imâm si siede sul pulpito e i *muezzin* comincino l'appello alla preghiera.

La pratica raccomandata è che essi (i *muezzin*) salgano sul minareto in questo momento per chiamare alla preghiera. In questo momento, ogni commercio diviene illecito, così come tutto ciò che possa distrarre dal dirigersi alla preghiera. Questo appello, di istituzione posteriore al Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam), è stato introdotto dagli Umayyadi.

La preghiera del venerdì è obbligatoria in un centro urbano e in un gruppo di fedeli che formino una comunità. Il sermone (*khutba*) è obbligatorio prima della preghiera stessa.

L'Imâm deve appoggiarsi su un arco o su un bastone, e sedersi all'inizio e a metà della *khutba*.

Si procede alla preghiera quando il sermone è finito. L'Imâm esegue 2 *rak'a* nelle quali recita ad alta voce il Corano. Durante la prima *rak'a*, dopo la Fâtiha, reciterà la *sûrah* "Al-Jumu'a" (o "Ash-Shûrâ", n° XLII), o un'altra analoga. Durante la seconda *rak'a*, reciterà la *sûrah* che inizia con le parole "**Ti è giunta notizia dell'Avvolgente?**" (*sûrah* "Al-Ghâshiya", n° LXXXVIII), o un'altra analoga.

Coloro che si trovino all'interno dell'agglomerato urbano, e coloro che sono a meno di 3 miglia di distanza, devono recarsi alla preghiera del venerdì. Ma essa non è obbligatoria per il viaggiatore, né per i Pellegrini che si trovano a Mina, né per lo schiavo, né per la donna, né per l'impubere. Ma se uno schiavo o una donna siano presenti a questa preghiera, allora che la eseguano.

Le donne si sistemano dietro i ranghi degli uomini, ma la ragazza giovane non deve uscire di casa per recarsi a questa preghiera.

Bisogna ascoltare attentamente l'Imâm che fa la *khutba* e i fedeli staranno con il viso rivolto a lui.

L'abluzione maggiore (*ghusl*) è obbligatoria prima di questa preghiera. E' raccomandato recarsi a questa preghiera nel momento in cui il calore sia più intenso, cioè non all'inizio del giorno. Il fedele farà bene a profumarsi e a vestire gli abiti migliori. Nel nostro rito, si ritiene preferibile che il fedele si ritiri dopo la fine di questa preghiera, senza eseguire la preghiera supererogatoria nella moschea. Se vuole, la può eseguire prima. Ma ciò non vale per l'Imâm, che dovrà salire sul pulpito appena entrerà nella moschea.

CAPITOLO 16

Della preghiera del pericolo (*salât al-khawf*)

Per la preghiera del pericolo, in viaggio, quando i fedeli temano l'attacco del nemico, l'Imâm si porterà davanti con un gruppo, lasciando un altro gruppo ed affrontare il nemico. L'Imâm farà una *rak'a* con il primo gruppo, poi resterà immobile e in piedi e i fedeli di questo primo gruppo faranno da soli la seconda *rak'a*, poi pronunceranno il saluto finale, e poi andranno a sostituire i loro compagni. Si farà avanti il secondo gruppo, i cui componenti cominceranno la preghiera dicendo "Allahu Akbar" dietro all' Imâm, che farà con loro la seconda *rak'a*, dirà il *tashahhud* e il saluto finale. Poi il secondo gruppo di oranti farà la *rak'a* che manca, a titolo riparatorio. Poi si allontaneranno. Si procede così per tutte le preghiere, tranne che per quella del *maghrib*. Per questa preghiera, l'Imâm fa 2 *rak'a* con il primo gruppo e una col secondo.

Se non ci si trovi in viaggio, ma l'Imâm presieda alla preghiera, in caso di grande pericolo, farà lo *zuhr*, l' *'asr* e l'*ishâ'*, due *rak'a* con ciascun gruppo. Prima di ogni preghiera, si farà l'*azan* e l'*iqâma*.

Nel caso in cui il pericolo sia troppo grande per procedere così, i fedeli pregheranno individualmente, come potranno, a piedi o a cavallo, camminando o correndo, rivolti verso la *qibla* oppure no.

CAPITOLO 17

Della preghiera delle due feste (*salât a'idayn*) e del *takbîr* dei giorni di *Mina*

La preghiera delle due feste è una pratica di *Sunnah* obbligatoria. L'Imâm e i fedeli escono di casa per rendersi, dopo il levarsi del sole, in maniera da arrivare al momento giusto per la preghiera.

Non comporta né *azan* né *iqâma*. L'Imâm fa coi fedeli 2 *rak'a* durante le quali recita ad alta voce la prima *sûrah* del Corano, la *sûrah* "**Sabbih isma rabbika'l-a'la**" ("Al-A'la", n° LXXXVII), e la *sûrah* "**wa'shamsi wadduhâha**" ("Ash-Shams", n° XCI), o altre analoghe.

Durante la prima *rak'a*, ripeterà 7 volte il *takbîr* prima della recitazione coranica, ivi compreso il *takbîr* iniziale; durante la seconda *rak'a*, dirà 5 *takbîr*, senza contare quello che si pronuncia alzandosi. Ciascuna *rak'a* comporta due prosternazioni.

Poi, si dice il *tashahhud* e il saluto finale. Alla fine della *salât*, l'Imâm pronuncia la *khutba*. Si siede all'inizio e a metà della *khutba*, e alla fine se ne va. E' raccomandato che, al ritorno, prenda una strada diversa da quella percorsa all'andata. Questa raccomandazione vale anche per i fedeli.

Se si tratti della "Festa del Sacrificio" (*ʿīd al-Adhâ* o *ʿīd al-Kabîr*), l'Imâm si renderà, con il suo animale da sacrificare, alla *musallâ*²⁰. Là, lo sgozzerà tranciandogli la vena giugulare e in maniera che i fedeli lo vedano e possano, a loro volta, sgozzare i loro animali.

L'Imâm dovrà dire ad alta voce "Allahu Akbar", uscendo da casa sua, alla Festa della Rottura del Digiuno come a quella del Sacrificio, fino al suo arrivo alla *musallâ*. I fedeli faranno lo stesso. Quando l'Imâm arriverà per la preghiera, smetteranno di dire "Allahu Akbar", ma ripeteranno il *takbîr* dell'Imâm, nel corso della *khutba*, e per il resto lo ascolteranno.

Durante le giornate del Sacrificio, i fedeli diranno il *takbîr* subito dopo la preghiera, dopo lo *zuhr* del primo giorno di festa, fino a dopo il *subh* del quarto giorno, che è l'ultimo dei giorni di *Mina*. Dopo la preghiera del *subh* del quarto giorno, smetteranno.

Il *takbîr* che segue immediatamente le preghiere consiste nella formula: "Allahu Akbar, Allahu Akbar". Sarà bene aggiungere il *tahlîl*²¹ e il *tahmîd*²², e dire ancora: "Allahu Akbar Allahu Akbar, walillahi-l-hamd". Questa è la tradizione riportata dall'Imâm Mâlik, tanto per quanto riguarda la prima parte di queste prescrizioni, che per quanto riguarda il resto.

I giorni *stabiliti*²³ sono i tre giorni del Sacrificio e i giorni *contati*²⁴ sono i giorni di *Mina*, ossia i tre giorni dopo i primi giorni del Sacrificio.

Il *ghusl* è raccomandato per le due Feste, ma non è obbligatorio. L'uso del profumo è anch'esso raccomandato in questa occasione, così come l'uso di vestiti eleganti.

CAPITOLO 18

Della preghiera dell'eclissi (*salât al-khusûf*)

La preghiera dell'eclissi è una pratica di obbligazione tradizionale. Quando il sole subisce un'eclissi, l'Imâm esce e va alla moschea. Poi comincia la preghiera, dirigendo i fedeli, ma senza che vi sia né *azan* né *iqâma*. Esegue una recitazione lunga, a voce bassa; ad esempio può recitare la *sûrah* "Al-Baqara" (n° II); poi esegue un *rukû'* che duri più o meno come la recitazione; poi alza la testa dicendo "Allah ascolta colui che Lo loda". Poi, fa una recitazione coranica meno lunga della prima, poi un'inclinazione lnga quanto la seconda recitazione, poi alza la testa dicendo: "Allah ascolta colui che Lo

²⁰ il luogo della preghiera

²¹ cioè la formula "lâ ilahâ illa Allah"

²² cioè la formula "Alhamdulillah"

²³ di cui parla Corano XXII, 28

²⁴ di cui parla Corano II, 203

loda". Poi esegue due *sujûd* completi, si alza ed esegue una recitazione meno lunga delle due precedenti. Poi fa un *rukû'* di durata analoga alla recitazione e rialza la testa pronunciando la formula detta sopra. Poi fa una recitazione meno lunga della precedente, e un'inclinazione della stessa durata. Alza di nuovo la testa, si prosterne eseguendo due *sujûd* completi, dice il *tashahhud* e il saluto finale.

Colui che voglia eseguire la preghiera dell'eclissi a casa, nella maniera descritta sopra, può farlo.

La preghiera dell'eclissi di luna non si esegue in gruppo. In questa occasione, i fedeli devono pregare individualmente. La recitazione coranica va eseguita a voce alta.

Non c'è *khutba* per la preghiera dell'eclissi solare, ma è bene che l'Imâm rivolga ai fedeli delle esortazioni ricordando loro il castigo divino.

CAPITOLO 19

Della preghiera della supplica (*istisqâ'*)

La preghiera dell'*istisqâ'* è una pratica tradizionale consacrata dall'uso generale. Per eseguirla, l'Imâm esce, come per le due Feste, al mattino, e prega coi fedeli 2 *rak'a*. Recita ad alta voce la sûrah "**Sabbih isma rabbika'l-a'la**" ("Al-A'la", n° LXXXVII) e la sûrah "**wa-sh-shamsi wa-d-duhâhâ**" ("Ash-Shams", n° XCI).

In ogni *rak'a*, esegue 2 *sujûd* e un solo *rukû'*; pronuncia il *tashahhud* e il saluto finale. Poi, si rivolge ai fedeli e si siede.

Quando i fedeli sono immobili e in raccoglimento, si alza appoggiandosi ad un arco o ad un bastone, e comincia la *khutba*.

Poi si siede, si rialza e continua la *khutba*. Quando finisce, si volta verso la *qibla*, poi toglie il mantello e mette la parte che copriva la sua spalla destra su quella sinistra e viceversa. Ma non indossa il mantello al contrario. I fedeli devono imitarlo rimanendo seduti, mentre l'Imâm è in piedi.

Poi l'Imâm fa le sue invocazioni rimanendo in questa posizione. Infine, se ne va, e i fedeli lo imitano.

In questa preghiera, come in quella dell'eclissi, l'Imâm non dice altro *takbîr* che quello iniziale, e quello che bisogna dire quando ci si china e quando ci si rialza.

Questa preghiera non comporta né *azan* né *iqâma*.

CAPITOLO 20

Delle pratiche relative all'agonizzante (*muhtadar*), e al lavaggio (*ghusl*) del morto, del suo avvolgimento nel sudario (*kafan*), del *tahnit*, del trasporto (*haml*) e dell'inumazione (*dafn*).

E' raccomandabile girare l'agonizzante verso la *qibla* e chiudergli gli occhi quando sarà trapassato. Si ripeterà vicino a lui, come per suggerirgliela, la formula "Lâ ilahâ illâ Allah" al momento della morte. Se è possibile, sarà preferibile che il morto si trovi in stato di purità legale, così come i suoi abiti.

E' raccomandabile che la donna mestruata e le persone in stato di impurità non lo tocchino.

Uno dei Sapiienti ammette che si legga al suo capezzale la *sûrah* "Yâ Sîn" (n° XXXVI). Ma, per l'Imâm Mâlik, questa pratica non va eseguita. Non vi sono inconvenienti nel versare lacrime in questo momento. Ma una pazienza piena di dignità e una nobile rassegnazione sono più meritevoli per coloro che hanno sufficiente forza d'animo. E' vietato lanciare grida e lamenti.

Non vi è limite per il lavaggio del morto. Ciò che bisogna cercare di fare è rendere il corpo pulito. Lo si laverà un numero di volte dispari con acqua e profumo di loto. Per l'ultimo lavaggio, si aggiungerà all'acqua della canfora.

Si copriranno le sue parti intime; non gli si taglieranno le unghie e non gli si raseranno i capelli. Gli si premerà il ventre con i dovuti riguardi. E' raccomandabile, ma non obbligatorio, praticare sulle sue spoglie mortali le abluzioni rituali della preghiera.

E' meglio porre il cadavere sul fianco per lavarlo. Ma è possibile fargli assumere la posizione seduta. E' bene che lo sposo sopravvissuto lavi il suo congiunto morto, anche se vi sono altre persone che possano farlo. Per la donna che muoia durante un viaggio, se non ci siano altre donne o suoi parenti maschi in grado proibito, un uomo le sfregnerà il viso e le mani con la sabbia. Se sia un uomo a morire (in questa situazione) le donne gli sfregheranno con della sabbia il viso e le braccia fino ai gomiti, se non trovano degli uomini o delle donne che gli siano parenti in grado proibito e che possano eseguire il *ghusl*. Nel caso in cui si trovi una parente, questa donna laverà il morto, coprendo le parti intime di quest'ultimo. Se la donna morta era in compagnia di un suo *mahram*, questi la laverà, al di sotto di una stoffa che copra interamente il cadavere.

E' raccomandabile avvolgere il morto in un numero dispari di stoffe formanti il sudario: 3 o 5 oppure 7.

Il vestito detto *uzra*, la tunica (*qamîs*) e il turbante (*imâma*) che si mettono al morto, non vengono contate come sudario. Il Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) fu avvolto in tre pezzi di stoffa bianca di *sahûrl* (Yemen).

E' bene mettere al morto una tunica e un turbante. Conviene profumarlo con degli aromi che saranno messi tra le stoffe formanti il sudario, così come sul suo corpo e sulle parti che si appoggiano durante la prosternazione.

Non si lava il corpo del martire (*shahîd*) morto in combattimento e non si fa la preghiera funebre per lui. Lo si seppellisce con i suoi vestiti.

Ma si farà la preghiera su colui che si sia dato la morte e su colui che l'Imâm abbia messo a morte a titolo di pena legale o di taglione; tuttavia, non sarà l'Imâm a pregare su di loro.

Non si deve seguire il morto con un incensiere, ed è meglio camminare davanti al convoglio funebre.

Si pone il morto nella tomba sul lato destro e si pongono sopra di lui dei mattoni in terra battuta. Colui che procede all'inumazione dice allora: "Oh mio Dio, il nostro compagno è divenuto tuo ospite, ha lasciato dietro di sé questo basso mondo e ha bisogno di ciò che Tu detieni (la Tua Misericordia). Oh mio Dio, rendi fermo il suo linguaggio, durante l'interrogatorio. Non infliggergli, nella tomba, una prova che non potrebbe sopportare. Fagli raggiungere il Tuo Profeta, Muhammad (sallAllahu 'alayhi waSallam)".

E' riprovevole costruire sulle tombe o imbiancarle con del gesso o con della calce.

Il Musulmano non laverà il corpo di suo padre, se quest'ultimo è un infedele; non lo metterà nella tomba a meno che non tema che il suo corpo rimanga abbandonato. In questo caso, lo seppellirà.

Il *lahd* è preferibile allo *shaqq*, secondo i Sapianti. Il *lahd* è uno scavo praticato sotto il bordo della parete della tomba, orientato verso la *qibla*. Ma si preferisce il *lahd* allo *shaqq* solo se il suolo sia duro, non frani e non si sgretoli. E' questo modo d'inumazione nel *lahd* che è stato praticato dall'Inviato (pace e benedizioni di Allah su di lui).

CAPITOLO 21

Della preghiera sulla barella che trasporta il morto (*janâza*) e sull'invocazione in favore del morto

Il *takbîr* sulla barella che trasporta il morto consiste nel ripetere 4 volte la formula "Allahu Akbar". L'Imâm eleva le mani pronunciando la prima formula e può anche ripetere questo gesto ad ogni ripetizione della frase.

Se vuole, può fare l'invocazione dopo aver detto ciascuna delle quattro formule, poi dice il saluto finale o, se vuole, dirà il saluto finale dopo la quarta formula.

Quando si tratti di un uomo, l'Imâm, starà all'altezza della metà del corpo del defunto. Per una donna, l'Imâm rimarrà all'altezza delle sue spalle.

Il saluto finale in questa preghiera consiste in una sola formula pronunciata a voce molto bassa dall'Imâm e dagli assistenti.

La preghiera sul morto procura una ricompensa divina di un *qirât*. La presenza all'inumazione vale anch'essa un *qirât*, ciò che equivale al peso del Monte Uhûd.

Nell'invocazione su un morto, non vi sono formule precise. Tra le invocazioni raccomandate possiamo menzionare le seguenti: dire prima di tutto il *takbîr*, poi queste parole: "Lode ad Allah Che ha fatto morire e Che ha fatto vivere! Lode ad Allah Che resuscita i morti! A Lui la Maestà, la grandezza, la sovranità, la potenza e l'elevazione. Egli è l'Onnipotente. Oh mio Dio, benedici Muhammad e la famiglia di Muhammad, così come benedicasti ed avesti Misericordia di Ibrâhîm e della famiglia di Ibrâhîm nell'universo che Tu hai creato. Tu sei degno di Lode e di Gloria. Oh mio Dio, questo morto è un Tuo servo, il figlio di un Tuo servo, figlio di una Tua serva. Sei Tu che l'hai creato e gli hai permesso di vivere. Sei Tu che l'hai fatto morire e sei Tu che lo farai risorgere. Tu conosci meglio di chiunque il suo intimo e il suo comportamento esteriore. Noi veniamo a Te pregando in suo favore. Accetta questa nostra preghiera per lui.

Oh mio Dio, noi cerchiamo protezione per lui nella Tua ferma promessa nei suoi riguardi, poiché Tu mantieni la parola e gli impegni. Oh mio Dio, proteggilo dalla debolezza durante l'interrogatorio della tomba, preservalo dal castigo dell'Inferno!

Perdonalo, fagli Misericordia, esoneralo dai tormenti, riservagli un'accoglienza generosa, elargiscigli l'entrata, lavallo con l'acqua, con la neve e con la grandine; purificalo dai suoi errori come la stoffa bianca viene purificata da ogni sporcizia.

Donagli in cambio una casa migliore della sua, una famiglia migliore della sua, una sposa migliore della sua. Oh mio Dio, se ha fatto il bene aumentagli la ricompensa; se ha fatto del male, mostraTi indulgente nei suoi confronti! Oh mio Dio! Egli è diventato Tuo ospite, e Tu sei il migliore degli ospiti.

Egli ha bisogno della Tua Misericordia, e Tu puoi evitare di castigarlo! Oh mio Dio, rendi ferme le sue parole quando sarà interrogato. Non gli infliggere, nella tomba, delle prove che non potrebbe sopportare! Oh mio Dio, non privarci della ricompensa che Tu gli darai e fai che nulla ci distraiga da Te dopo di lui!...".

Ciò è quello che viene detto dopo ogni *takbîr*.

Tuttavia, dopo la quarta volta, si dirà: "Oh mio Dio, perdona ai nostri vivi e ai nostri morti, a chi è presente e a chi è assente, ai giovani e ai vecchi, ai maschi e alle femmine. Tu conosci le nostre azioni e la dimora che ci è destinata.

Perdona ai nostri genitori e a coloro che ci hanno preceduti nella fede, ai Musulmani e alle Musulmane, ai Credenti e alle Credenti, vivi o morti!

Oh mio Dio, colui che, tra noi, fai vivere, fa' che viva nella Fede! Colui che richiami a Te, ricevilo mentre è Musulmano!

Rendici felici per l'incontro, purificaci per la morte! Rendila buona per noi e fai che sia il nostro riposo e la nostra gioia!". Dopodiché, si dice il saluto finale.

Se si tratta di una morta, si dice: "Oh mio Dio, lei è la Tua serva...", poi si continua l'invocazione riportata sopra, impiegando la forma femminile. Ma non si dice: "Oh mio Dio, donale in cambio uno sposo migliore del suo", perché può darsi che in Paradiso sarà la sposa di colui che fu suo marito in questo basso mondo.

Le donne in Paradiso saranno particolarmente affezionate a quello che fu il loro sposo sulla Terra, e non vorranno cambiarlo.

E' raccomandato eseguire su più morti da seppellire una sola preghiera comune.

L'Imâm si metterà allora accanto ai morti di sesso maschile, se vi sono morti di entrambi i sessi da seppellire. Se non vi sono che uomini, il defunto più meritevole sarà quello presso il quale l'Imâm si posizionerà. Dietro, si troveranno le bare degli altri e degli impuberi, rivolti verso la *qibla*. Si possono anche posizionare tutti i morti in un solo rango, ponendo il defunto più meritevole più vicino all'Imâm.

Per l'inumazione di più morti in una stessa tomba, si metterà il defunto più meritevole in direzione della *qibla*.

Quando un morto venga sotterrato senza che siano state dette le preghiere prescritte su di lui, e sia già coperto di terra, si pregherà sulla tomba. Non si può compiere la preghiera due volte sullo stesso morto.

Si prega sul corpo la cui maggior parte è conservata. Ma vi è divergenza d'opinione per sapere se bisogna eseguire questa preghiera se sono stati recuperati del corpo soltanto una mano o un piede.

CAPITOLO 22

Dell'invocazione per il bambino (*tifl*) defunto, della preghiera eseguita sulle sue spoglie e del lavaggio del suo corpo.

Si proclamerà prima di tutto la Lode ad Allah, che sia glorificato ed esaltato! Si domanderà ad Allah l'Altissimo di benedire il Suo Profeta Muhammad. Poi si dirà: "Oh mio Dio, egli è il Tuo servo, figlio del Tuo servo e figlio della Tua serva. Sei Tu Che l'hai creato e Che gli hai permesso di vivere. Sei Tu Che l'hai fatto morire e sei Tu Che lo resusciterai! Fa' che sia per i suoi genitori una garanzia e una riserva, una preparazione e una ricompensa! Fa' che lui sia per loro un peso per le loro bilance. Fa' che, grazie a lui, la loro ricompensa sia grande. Non privare né noi né loro della ricompensa. Non indurci in tentazione, né noi né loro, dopo il suo decesso.

Oh mio Dio, fagli raggiungere i pii predecessori dei Credenti, sotto la custodia di Ibrâhîm. Donagli in cambio una dimora migliore della sua. Grazialo dalla seduzione durante la prova della tomba e risparmiagli i tormenti dell'Inferno!".

Si pronunciano queste parole dopo ciascun *takbîr*.

Dopo il quarto, si dirà: "Oh mio Dio, perdona ai nostri antenati e ai nostri predecessori nella fede! Oh mio Dio, coloro tra noi che Tu richiami, ricevili mentre sono Musulmani! Perdona ai Musulmani e alle Musulmane, ai

Credenti e alle Credenti, vivi o morti!". Dopodiché, si pronuncerà il saluto finale.

Non si prega sul neonato morto senza aver emesso alcun vagito. Una tale neonato non è né erede, né successibile.

E' riprovevole sotterrare un bambino nato-morto (*siqt*) nelle abitazioni.

Non vi sono inconvenienti se le donne lavano le spoglie dell'impubere maschio fino a 6 o 7 anni. Ma gli uomini non laveranno la bambina impubere. Vi è divergenza d'opinione se si tratta di una bambina piccola, che non possa ancora provocare il desiderio sessuale. Per noi, è preferibile mantenere il divieto anche in questo caso.

CAPITOLO 23

Del digiuno (*siyâm*)

Il digiuno del mese di Ramadan è una pratica d'obbligo divino. Si comincia il digiuno alla vista della luna nuova (di Ramadan) e lo si rompe alla vista della luna nuova (di Shawwâl), che il mese sia di 30 giorni, oppure di 29. Se la luna crescente è nascosta dalle nuvole, si contano 30 giorni a partire dal primo giorno del mese precedente, poi si digiuna; si fa lo stesso per rompere il digiuno.

Il fedele deve nutrire nel suo cuore l'intenzione di digiunare dalla prima notte del Ramadan, ma questa intenzione non è richiesta per il resto del mese. Il digiuno durerà fino alla notte. La Tradizione (*Sunnah*) vuole che si sia diligenti nel rompere il digiuno (al momento esatto del tramonto) e che si mangi il pasto notturno detto "*sahûr*" il più tardi possibile.

Quando si abbiano dubbi sul sorgere del sole, bisogna astenersi dal mangiare. Non si deve digiunare il giorno dubbio²⁵, e ciò a titolo di precauzione, per evitare di includerlo erroneamente nel Ramadan. Tuttavia, si può digiunare a titolo puramente facoltativo.

Colui che, al mattino di questo giorno dubbio, non mangi né beva, e poi acquisti la certezza che il detto giorno fa parte del mese di Ramadan, non avrà compiuto (lo stesso) un digiuno valido. Dovrà astenersi dal cibo per il resto della giornata, e poi digiunare un altro giorno a titolo compensatorio.

Quando un viaggiatore torni dal viaggio, non a digiuno, e la donna che abbia le mestruazioni riacquisti lo stato di purezza legale durante il giorno, sia l'uno che l'altra potranno mangiare per il resto della giornata.

²⁵ cioè il giorno in cui non si è sicuri se si tratti del 1° Ramadan, poiché l'aparizione della luna non è stata confermata

Colui che, digiunando volontariamente, rompa intenzionalmente questo digiuno, o intraprenda un viaggio in questo stato e rompa per questo motivo il digiuno, è tenuto ad un giorno di digiuno a titolo compensatorio. Ma, se abbia rotto il digiuno per semplice dimenticanza, non è tenuto ad alcuna compensazione. Al contrario, quando si tratti di un digiuno obbligatorio che venga rotto in queste condizioni, si è tenuti a compensarlo.

L'uso del bastoncino cura-denti (*miswâk*) è permesso al digiunatore durante tutta la giornata. Non è biasimevole farsi applicare delle ventose (per estrarre il sangue) a meno che non si tema che ciò provochi una grande debolezza.

Colui che vomiti durante il Ramadan, non è tenuto al digiuno compensatorio. Ma se provochi egli stesso il vomito, è tenuto a recuperare quel giorno.

Se la donna incinta tema per la vita del bambino che porta nel ventre, romperà il digiuno e non sarà tenuta a fornire il nutrimento ad un povero. La donna che allatti il suo bambino, se teme per la salute di quest'ultimo e non trovi una balia, o se il piccolo accetti di essere allattato solo da lei, potrà rompere il digiuno, con l'obbligo di fornire il nutrimento ad un povero. E' raccomandato anche al credente molto vecchio, quando rompa il digiuno, di fornire il suddetto nutrimento. Questo (cibo) consiste in tutti i casi in un *mudd* di cereali per ogni giorno da compensare.

Allo stesso modo, questo cibo dovrà essere fornito da chi, neglentemente, non abbia recuperato il digiuno (saltato) del Ramadân precedente e che si lasci così sorprendere dalla vista della luna del Ramadân successivo.

Gli impuberi non sono tenuti a digiunare, finché il ragazzo non abbia una polluzione notturna, o finché la ragazza non abbia le mestruazioni. Dalla pubertà in avanti, sono obbligati a compiere gli atti religiosi fisici.

Allah (subhanaHu waTa'ala) dice:

E quando i vostri figli raggiungono la pubertà, chiedano il permesso (di entrare)... (Corano XXIV, An-Nûr, 59)

Quando l'uomo si trovi la mattina in stato di impurità legale e non si sia purificato, o quando la donna mestrata riacquisti lo stato di purità legale prima dell'aurora, e sia l'uno che l'altra non abbiano proceduto al *ghusl* prima dell'alba, entrambi digiuneranno validamente in quel giorno.

Non è permesso digiunare il giorno della Festa della Rottra del digiuno (*'id al-Fitr*), né il giorno della Festa del Sacrificio (*'id al-Kabîr*).

Non si dovrà digiunare nemmeno nei due giorni che seguono quello del Sacrificio.

Vi è un'eccezione per il *mutamatti*²⁶ che non trovi un animale da sacrificare.

²⁶ Cioè il pellegrino che riunisce la 'Umra e il Pellegrinaggio (Hajj) propriamente detto

Il quarto giorno dell' *'id al-Kabîr* non deve essere un giorno di digiuno facoltativo, ma potrà digiunare colui che abbia fatto un voto o colui che si trovi in un periodo di digiuno continuo cominciato prima di questo giorno.

Colui che per dimenticanza rompa il digiuno di un giorno di Ramadân, è tenuto soltanto alla compensazione; lo stesso vale per colui che lo interrompa per necessità, a causa di una malattia.

Colui che compia un viaggio che consenta di abbreviare la preghiera, può interrompere il digiuno anche senza esservi costretto per necessità. E' tenuto allora ad una compensazione. Ma in questo caso, noi Malikiti preferiamo che digiuni.

Colui che compia un viaggio più corto di 4 *barîd*²⁷ e pensi di avere licenza di rompere il digiuno, ed effettivamente lo interrompa, non è tenuto all'espiazione (*kaffâra*), e deve soltanto recuperarlo.

Chiunque rompa il digiuno in seguito ad una falsa interpretazione non è tenuto all'espiazione.

Quest'ultima non è dovuta se non da colui che interrompa scientemente il digiuno, mangiando o bevendo o avendo un rapporto sessuale; allora è tenuto sia alla compensazione che all'espiazione.

L'espiazione, in questo caso, consiste nel nutrire 60 poveri, con un *mudd* del valore di un *mudd* del Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) per ciascun povero.

Questo è il modo di espiazione preferibile secondo noi Malikiti; ma si può anche espiaare affrancando uno schiavo o digiunando due mesi di seguito.

Colui che interrompa volontariamente un digiuno compensatorio del digiuno di Ramadân, non è tenuto all'espiazione.

Colui che svenga durante la notte e riprenda i sensi dopo il sorgere del sole, deve compensare il digiuno, ma farà a titolo compensatorio solo la preghiera obbligatoria del momento in cui ha ripreso conoscenza.

E' bene che il digiunatore tenga a freno la lingua e sorvegli i suoi gesti, e che renda al mese di Ramadân gli onori che Allah (subhanaHu waTa'ala) Stesso gli ha reso. Il digiunatore non avvicinerà le donne, non avrà rapporti sessuali e non le toccherà, non le bacerà con passione, e ciò durante tutta la giornata del Ramadân. Ma niente di ciò gli è interdetto nelle notti di Ramadân.

Non vi sono inconvenienti se il fedele si trovi, al mattino, in stato di impurità legale dovuta al coito.

Chiunque, durante una giornata di Ramadân, abbia provato piacere in seguito al toccare o al baciare e abbia avuto un'emissione di liquido prostatico a causa di ciò, è tenuto ad un digiuno compensatorio. Se abbia compiuto questi gesti di proposito, deliberatamente, al punto da avere un'emissione di sperma, è tenuto anche all'espiazione.

A colui che compia le pratiche del Ramadân con fede e contando sulla ricompensa divina, saranno rimessi i suoi peccati precedenti.

²⁷ circa 71,4 km

Se, durante il Ramadân, si reciti il Corano nella misura del possibile, si è in diritto di aspettarsene il merito presso Allah (gloria a Lui, l'Altissimo), e l'espiazione dei propri peccati.

Le pie pratiche del Ramadân vanno compiute nelle moschee pubbliche e sotto la direzione di un Imâm. Ma, se si vuole, si possono eseguire a casa propria, e ciò è meglio per colui il cui fermo proposito si fortifichi nella solitudine.

I virtuosi Compagni (radiAllahu 'anhum) eseguivano queste pratiche del Ramadân nella moschea, compiendo 20 *rak'a* più 3, le prime 2 delle quali separate dalla terza dalla formula del saluto; poi, i Successori di questi Compagni compivano, in tale occasione, 36 *rak'a*, più 3.

Ma ciò è lasciato alla discrezione dei fedeli.

Ogni 2 *rak'a*, bisogna pronunciare il saluto finale.

'Aisha (radiAllahu 'anha) disse: "L'Inviato di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) non ha mai eseguito, a Ramadân o in altri periodi, più di 12 *rak'a* seguite da un gruppo dispari (3 *rak'a*)".

CAPITOLO 24

Del ritiro spirituale (*i'tikâf*)

Il ritiro spirituale è tra le pratiche supererogatorie eccellenti. Il verbo *'afaka* significa: "applicarsi con assiduità a qualcosa". Il digiuno è una condizione del ritiro spirituale, che deve essere ininterrotto, e non si compie se non nelle moschee.

Se ci si trovi in un centro in cui si compie la preghiera in comune del venerdì, il ritiro spirituale non potrà avere luogo che in quella moschea, a meno che il fedele non abbia fatto voto di eseguire il ritiro durante dei giorni che non comprendano il venerdì. Per noi Malikiti, la durata massima che ci sembra migliore per questo ritiro è di 10 giorni.

Colui che faccia voto di fare un giorno di ritiro, è tenuto ad un giorno e una notte.

Quando il fedele rompa intenzionalmente il digiuno nel corso del ritiro, dovrà ricominciare. Sarà lo stesso per colui che, in stato di ritiro, avrà dei rapporti sessuali, sia di notte che di giorno, sia che agisca volontariamente, sia che lo faccia inavvertitamente.

Se il fedele si ammali nel corso del ritiro, rientrerà a casa sua; quando si sarà ristabilito, riprenderà il ritiro nel punto in cui l'aveva interrotto. Lo stesso vale per la donna alla quale comincino le mestruazioni nel corso del ritiro. Ma le interdizioni proprie allo stato di ritiro persistono per loro durante la malattia o durante le mestruazioni. Quando la donna mestruata ritrovi lo stato di

purezza legale, o quando il malato si ristabilisca, di notte o di giorno, entrambi dovranno tornare subito in moschea.

Il fedele che si trovi in *i'tikâf* non deve andarsene dal suo luogo di ritiro, se non per soddisfare le sue umane necessità. Vi entrerà prima del tramonto del giorno in cui vuole cominciare il ritiro. Non visiterà malati, non eseguirà preghiere funebri, e non uscirà nemmeno per un atto commerciale. Il ritiro spirituale non può essere condizionato.

L'Imâm della moschea può, senza inconvenienti, eseguirvi l'*i'tikâf*.

Il fedele in ritiro spirituale può sposarsi e presiedere al matrimonio di altri. Colui che entri in *i'tikâf* all'inizio o alla metà del mese, ne uscirà dopo il tramonto del sole dell'ultimo giorno fissato per il ritiro. Nel caso in cui debba terminare il ritiro in un momento corrispondente alla Festa della Rottura del digiuno, dovrà passare la notte che precede l' *'îd* nella moschea, aspettando di andare, al mattino, alla *musallâ*.

CAPITOLO 25

Sull'imposta della *zakât* da prelevare sul denaro, sul bestiame e sui prodotti delle miniere.

La *zakât* sul denaro, sui raccolti e sul bestiame è una prescrizione divina. Per i raccolti, questa imposta deve essere pagata il giorno della mietitura, per il denaro e il bestiame una volta all'anno.

Non vi è *zakât* per meno di 5 carichi di cereali e di datteri, cioè per il volume di 6 *qafiz* più 1/4. Il carico (*wasq*) è di 60 *sâ'* del Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam), che è di 4 *mudd* (il *mudd* che gli serviva da unità di misura). Si conta insieme, per la *zakât*, il grano, l'orzo detto *sha'îr* e l'orzo detto *sult*.

Se l'insieme forma 5 carichi (*wasq*), è sottoposto a tassazione. E' lo stesso per le differenti specie di fecole in grani, per le diverse specie di datteri e di uva secca.

Ma si conta a parte il riso, il miglio e il sorgo per l'imposta della *zakât*.

Se in un frutteto vi siano diverse specie di datteri, il proprietario pagherà la *zakât* sulla base della qualità media.

Per gli olivi, la *zakât* è dovuta quando il loro prodotto sia almeno di 5 carichi (*wasq*) di olive ed è percepita sull'olio estratto dai grani di sesamo e di rape. Ma, se il proprietario abbia venduto le olive o semi di questo genere, potrà valevolmente prelevare l'imposta sul prezzo di vendita, inshaAllah.

Non vi è *zakât* sulle verdure e i frutti freschi, né sull'oro in quantità minore a 20 *dinâr*.

Quando la somma raggiunga 20 *dinâr*, l'imposta è di 1/2 *dinâr*, cioè il quarto del decimo, e quando sia maggiore, si calcola anche l'imposta su questo tasso, anche se sorpassa solo di poco 20 *dinâr*.

Per la *zakât*, si contano insieme l'oro e l'argento. Così, colui che abbia 100 *dirham* e 10 *dinâr*, pagherà su ciascuna specie il quarto del decimo.

Nessuna *zakât* (è dovuta) sui beni detti '*ard*²⁸, se non siano destinati al commercio. Quando li si venda dopo un anno o più, a partire dal giorno in cui si è ricevuto il valore che rappresentano, o da quello in cui è stata pagata la *zakât* sui suddetti beni, si deve pagare la *zakât* sul prezzo, e ciò soltanto per un anno, sia che li si abbia avuti in proprietà prima della vendita per un anno o più.

E' fatta eccezione per le persone che dirigano un commercio regolare senza trattenere in modo permanente le somme di denaro o le merci; queste persone dovranno stimare i loro averi in '*ard* ogni anno e pagare la *zakât* dovuta.

L'anno che bisogna considerare per stimare il guadagno prodotto da un capitale è quello a partire dal quale si sia diventati proprietari del capitale originale.

Allo stesso modo, l'anno che si deve contare per la stima della crescita delle greggi, è l'anno a partire dal quale si sia diventati proprietari delle madri.

Colui che possieda del denaro per un valore uguale al minimo imponibile e che sia debitore di un terzo per un valore uguale o inferiore a questo minimo, non è tenuto a pagare la *zakât*.

Ma se possieda dei beni non imponibili: beni '*ard* acquisiti per l'uso personale, schiavi o bestiame acquisiti allo stesso modo, immobili fabbricati o non fabbricati che gli permettano di coprire il suo debito, allora dovrà pagare la *zakât* sul denaro liquido.

Se il valore dei suoi beni '*ard* non sia sufficiente a pagare il debito, preleverà il surplus sul denaro liquido di cui dispone. Se dopo di ciò rimanga un valore uguale al minimo imponibile, pagherà la *zakât* su questo valore.

Ma l'esistenza di un debito non annulla l'obbligo di pagare la *zakât* sui cereali, né sui datteri, né sul bestiame.

Il creditore non è tenuto a pagare la *zakât* per il valore che gli è dovuto, finché non sia stato rimborsato. Se questo valore è rimasto per più anni nelle mani del debitore, il creditore pagherà la *zakât* per un solo anno a partire dal momento in cui l'avrà ricevuto.

Lo stesso accade per i beni '*ard* destinati al commercio di speculazione: il proprietario non pagherà la *zakât* prima di averli venduti.

Se il credito o i beni '*ard* siano entrati nel patrimonio del contribuente per via ereditaria, egli aspetterà, per pagare la *zakât*, che sia trascorso un anno da quando ne è entrato in possesso.

²⁸ si tratta di schiavi, di immobili edificati o no, di vestiti, di cereal, di frutti e di bestiame

La *zakât* è dovuta dai minori sui loro beni, sul denaro liquido, sui prodotti del suolo e sul bestiame. Sono anche tenuti alla *zakât* della rottura del digiuno.

Nessuno è tenuto a pagare la *zakât* sul suo schiavo dell'uno e dell'altro sesso, sul suo cavallo, né sulla sua casa, né sugli acquisti destinati all'uso personale, immobili edificati o altri beni *'ard*, né sui gioielli per uso personale.

Colui che acquisisca per via di successione o di donazione un bene *'ard* o che ritiri dei cereali dalla sua terra, dopo aver pagato la *zakât* gravante su quei cereali, non è assoggettato alla *zakât* su tutto ciò, finché tutto questo non uscirà dal suo patrimonio per via di vendita.

Sul prodotto delle miniere d'oro e d'argento, la *zakât* è dovuta quando il prodotto ecceda il peso di 20 *dinâr* o di 5 onces d'argento. Si preleva allora il quarto del decimo (2,5%) il giorno dell'estrazione e questo stesso prelievo si effettua sul prodotto estratto in seguito, in modo ininterrotto, anche se è inferiore alla suddetta quantità. Se il filone si esaurisca in seguito al lavoro del minatore e questo cominci a cercare (il materiale prezioso) scavando in un altro filone, la *zakât* non sarà dovuta, se non quando la produzione raggiungerà la quantità imponibile.

Sul tesoro ritrovato, sepolto prima dell'Islâm (*rikâz*) lo scopritore dovrà pagare il quinto.

CAPITOLO 26

Della *zakât* sul bestiame (*mâshiya*)

La *zakât* sui cammelli, sui bovini e sugli ovini è una obbligazione di prescrizione divina.

Per i cammelli, non vi è *zakât* se il numero sia inferiore a 5 capi. A partire da questo numero, l'imposta da prelevare è un ovino che abbia più di un anno e meno di 2, o di un caprino, a seconda che l'una o l'altra specie sia più o meno diffusa nel Paese. Tale è il prelievo fino a 9 cammelli. Per 10 cammelli, fino a 14, il prelievo consisterà in 2 ovini o caprini. Da 15 a 19 cammelli, sarà di 3 ovini o caprini. Da 20 a 24, sarà di 4 ovini o caprini. Da 25 a 35, sarà di una cammella nel suo decimo anno (*bint makhâd*) o, se non ce ne sono, di un cammello nel suo terzo anno (*ibn labûn*). Da 36 a 45, sarà di una cammella nel suo terzo anno (*bint labûn*). Da 46 a 60, sarà di una cammella nel suo quinto anno (*hiqqa*), cioè una cammella che si può caricare e che può essere montata. Da 60 a 75, sarà di una cammella nel suo quarto anno (*jadha'a*); da 76 a 90 sarà di 2 cammelle nel loro terzo anno. Da 91 a 120, sarà di 2 cammelle nel loro quarto anno. Al di sopra di questo numero, e per ogni cinquantina di cammelli posseduti in più, sarà di una cammella nel suo quarto anno o di una cammella nel suo terzo anno per ogni quarantina.

Per i bovini, non vi è *zakât* su meno di 30 bestie.

A partire da questo numero e fino a 40, il prelievo sarà di un vitello di più di 2 anni. Per 40, il prelievo sarà di una vacca nel suo quarto anno, che abbia i denti davanti. Al di sopra di 40, il prelievo sarà di una vacca dell'età menzionata, e per ogni gruppo di 30 un vitello di 2 anni.

Per gli ovini e i caprini, non vi è *zakât* fino a 40 capi. A partire da questo numero, e fino a 120, il prelievo sarà di un animale di più di un anno e di meno di due, appartenente alle suddette speci.

Da 120 e fino a 200, il prelievo sarà di 2 delle suddette bestie. Da 200 a 300 sarà di tre bestie, e al di sopra di 300 sarà di una bestia per ogni centinaio in più.

Non vi è *zakât* su ciò che si chiama *waqs*, cioè sulla cifra compresa tra gli scaglioni imponibili dei diversi animali.

Si sommano, per la *zakât*, gli ovini e i caprini, i bufali e i bovini, i cammelli a due gobbe e quelli ordinari.

Quando due greggi siano mescolate, ognuno dei proprietari potrà esercitare un giusto ricorso contro l'altro, per il pagamento proporzionale dovuto dall'uno e dall'altro.

In questo caso vi è *zakât* da pagare per quello che, tra i due proprietari, abbia un numero di bestie inferiore al minimo imponibile.

Non si conteranno a parte, per l'imposta, gli animali che sono stati messi da parte, nello stesso modo in cui non si sommano quelli che sono stati riuniti per sfuggire all'imposta, quando queste operazioni di riunione o separazione siano state compiute mentre il termine legale di un anno era vicino alla scadenza. Se le suddette operazioni dovevano avere l'effetto di ridurre il tasso di imposizione di ciascuno dei proprietari, l'imposta sarà applicata secondo il numero di animali che essi possedevano prima.

Per la *zakât*, non si accettano in pagamento gli agnellini o i capretti, anche se essi vengono conteggiati nel bene imponibile.

Allo stesso modo, non si accettano i vitellini o i cammellini di meno di un anno, per i prelievi sui bovini e i cammelli, ma essi vengono conteggiati nell'imponibile.

Non si accettano neanche in pagamento i caproni, le femmine vecchie o incinte, né lo stallone del gregge di ovini o caprini, né il montone che viene ingrassato per il consumo, né la pecora che allatti il suo cucciolo, né gli animali migliori del gregge.

Per il pagamento della *zakât* sugli animali, non si accettano i beni *'ard*, né il controvalore in denaro. Se l'esattore obbliga il contribuente a pagare in valore monetario su queste bestie e altre materie imponibili, il contribuente eseguirà ciò che gli è stato chiesto, *inshaAllah*, e sarà a posto così.

L'esistenza di un debito annulla l'obbligazione della *zakât* sui cereali, i datteri e il bestiame.

CAPITOLO 27

Della *zakât* della Rottura del digiuno (*zakât-u-l-Fitr*)

La *zakât al-Fitr* è una pratica tradizionale obbligatoria istituita dall'Inviato di Allah (sallAllahu 'alayhi waSallam). E' dovuta da ogni Musulmano maggiorenne o minorenne dell'uno e dell'altro sesso, libero o schiavo.

Consiste per ciascuno in un *sâ'*, del valore del *sâ'* del Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam), del cibo più diffuso in ogni Paese: frumento, orzo ordinario, orzo detto *sult*, datteri, formaggio detto *iqt*, uva secca, miglio, sorgo o riso. Secondo un'opinione, nel caso in cui l' *'alas* sia il cibo degli abitanti di un certo Paese, la *zakât* della Rottura del digiuno potrà essere prelevata su questa derata, che consiste in piccoli semi simili al frumento.

La *zakât al-Fitr* è dovuta per lo schiavo dal suo padrone e per l'impubere che non abbia beni propri da suo padre. Ciascuno deve pagare questa imposta per ogni Musulmano vivente a suo carico, e per il suo affrancato contrattuale (*mukâtab*) anche se gli fornisce gli alimenti, perché il *mukâtab* è come uno schiavo.

E' raccomandabile pagare questa *zakât* all'aurora del giorno dell' *'îd*. E' ugualmente raccomandabile rompere il digiuno quel giorno, prima di rendersi alla *musallâ*, ciò che non avviene nel caso della festa del Sacrificio.

Tuttavia, per l'una come per l'altra Festa, è raccomandabile che il fedele vada alla *musallâ* per un cammino e torni per un'altra via.

CAPITOLO 28

Del Pellegrinaggio (*Hajj*) e della Visita sacra (*'Umra*) (o Pellegrinaggio minore).

Il Pellegrinaggio alla Casa Sacra di Allah (subhanaHu waTa'ala) che si trova a *Bakka*²⁹ è un dovere di istituzione divina a carico di tutti coloro che vi si possano recare, tra i Musulmani liberi e puberi, almeno una volta nella loro vita.

La parola *sabil* significa la via praticabile, il viatico sufficiente per andare a *Makkah*, la resistenza fisica necessaria per recarsi, sia a cavallo, sia a piedi, in salute.

Il credente è tenuto ad assumere lo stato di *ihram* (sacralizzazione) a partire da punti determinati nello spazio.

Questi punti sono chiamati *miqat*. Il *miqat* della gente proveniente dalla Siria, dall'Egitto e dal Maghrib è *Al-Juhfa*. Se passano da *Madinah*, è preferibile per costoro scegliere il *miqat* dei Medinesi, che è *Dhu-l-Hulayfa*. Il *miqat* della gente dell'*Irâq* è *Dhat 'Irâq*, quello della gente del *Najd* è *Qarn*.

Coloro, tra questi ultimi tre gruppi, che passino da *Madinah*, sono obbligati a mettersi in stato di *ihram* a *Dhû-l-Hulayfa*, poiché, al di là di questo punto, non troveranno più nessun *miqat*.

Il Pellegrino (*hajji*) o il fedele che compie semplicemente la *'Umra* (*mu'tamir*) assumerà lo stato di *ihram* dopo una preghiera di obbligazione divina o supererogatoria. Dirà: "Eccomi, moi Dio, eccomi! Tu non hai associati, eccomi! A Te la Lode e la grazia e il Regno! Tu non hai associati!". Pronunciando queste parole, formulerà l'intenzione di compiere l'*Hajj* o la *'Umra*.

Il fedele dovrà eseguire il *ghusl* al momento di mettersi in stato di *ihram* e prima di vestire la tenuta speciale per questo stato. Si spoglierà di ogni vestito cucito.

E' raccomandato praticare il *ghusl* all'entrata a *Makkah*. Il fedele non cesserà di pronunciare la formula "Eccomi " ("*Labbayk*") dopo ogni preghiera e ad ogni salita del terreno sulla via, e quando incontrerà altri pellegrini in gruppo. Ma non è tenuto a pronunciare questa formula con un'insistenza estrema.

Entrando a *Makkah*, si asterrà dal pronunciare la suddetta formula fino al momento di compiere i giri attorno alla *Ka'ba* (*tawâf*) e la corsa (*say*). Poi, la pronuncerà di nuovo, fino al tramonto del giorno di *'Arafat* e fino a quando si renderà alla musallâ del detto luogo.

Gli è raccomandato di entrare a *Makkah* dalla porta di *Kadâ* e di uscire da *Kudâ*. Ma se percorrerà un altro itinerario, sia all'entrata che all'uscita, non ci saranno inconvenienti gravi.

²⁹ sinonimo di *Makkah* (La Mecca)

L'Imâm Mâlik (che Allah abbia misericordia di lui) dice che, subito dopo essere arrivato a *Makkah*, il fedele deve recarsi al Tempio Sacro (la *Ka'ba*). E' raccomandato entrarvi dalla porta di *Banû Shayba*. Poi bacerà la *Pietra Nera*, se è possibile, altrimenti vi poserà la mano, e porterà la mano alla bocca, ma senza baciarla.

Poi, farà il *tawâf* con la *Ka'ba* alla sua sinistra. Questo circuito è formato da 7 giri, di cui 3 a passo veloce e gli ultimi 4 a passo di marcia. Ad ogni giro, toccherà la *Pietra Nera* in una delle maniere spiegate sopra e pronuncerà il *takbîr*.

Non bacerà l'*Angolo Yemenita* della *Pietra Nera*; si limiterà a toccarlo con la mano che porterà alla bocca, ma senza baciarla.

Una volta compiuto il *tawâf*, pregherà due *rak'a* presso il *Maqâm*³⁰, poi toccherà la *Pietra Nera*, se possibile. Poi uscirà (dalla Sacra Moschea) per recarsi a *Safa* dove starà in piedi pronunciando delle invocazioni. Poi si recherà a *Marwa*, con passo accelerato nella valle.

Giunto a *Marwa*, rimarrà in piedi compiendo delle invocazioni, poi tornerà a *Safa* e compirà questo percorso per 7 volte, compiendo così 4 stazioni a *Safa* e 4 a *Marwa*.

Il giorno della *tarwiyya*, il pellegrino si recherà a *Mina*, dove compirà la preghiera dello *zuhr*, dell' *'asr*, del *maghrib* e dell'*'ishâ'*, oltre a quella del *subh* del giorno seguente. Poi si recherà a *'Arafat*, non smettendo, durante tutti questi riti, di pronunciare la formula "*Labbayk Allahumma labbayk*", fino al tramonto del giorno di *'Arafat* e finché sarà giunto alla *musallâ* di *'Arafat*. Prima di entrarvi, dovrà mettersi in stato di purità legale. Compirà insieme le preghiere dello *zuhr* e dell' *'asr*, sotto la guida dell'Imâm.

Dopodiché, si recherà con l'Imâm ad *'Arafat* e vi stazionerà fino al tramonto. Di là, ci si recherà a *Muzdalifa*. Si pregherà il *maghrib*, l'*'ishâ'* e il *subh* del giorno dopo.

Poi, si stazionerà per tutto questo giorno nel luogo consacrato chiamato *al-mashar al-harâm*. Poco prima del sorgere del sole, si partirà verso *Mina*, accelerando il passo nella valle di *Muhassir*. Arrivati a *Mina*, si lanceranno contro la *Jamrat al-'aqaba* 7 sassolini delle dimensioni di una fava o di un nocciolo di dattero, accompagnando ogni lancio con un *takbîr*. Poi, si sgozzerà l'animale da sacrificare, se il fedele l'abbia portato con sé.

Dopo questo rito, il fedele si raserà i capelli e andrà alla *Ka'ba*, per il *tawâf* finale e per pregarvi alcune *rak'a*.

Poi, il fedele soggiornerà a *Mina* per 3 giorni. Al tramonto di ciascun giorno, lancerà 7 sassi contro la *Jamra* vicina a *Mina*, accompagnando ogni lapidazione con un *takbîr*. Poi, lancerà delle pietre su ognuna delle altre due *Jamrât* nello stesso modo.

³⁰ *Maqâm Ibrâhîm*: Il luogo in cui il Profeta Ibrâhîm (Abramo, pace su di lui) appoggiò il suo piede durante la costruzione della *Ka'ba*.

Rimarrà fermo per pronunciare delle invocazioni immediatamente dopo il lancio delle pietre contro la prima e la seconda *jamra*. Ma non stazionerà dopo la lapidazione contro la *Jamrat al-'aqaba*, e dovrà andarsene subito dopo il lancio delle pietre. Dopo il lancio del terzo giorno, che corrisponde al quarto giorno del Sacrificio, il pellegrino tornerà a *Makkah*, e il suo *Hajj* sarà compiuto.

Se preferisce, impiegherà una procedura accelerata durante i due giorni di *Mina* e, dopo i diversi lanci rituali di pietre, si ritirerà.

Al momento di lasciare *Makkah*, farà un *tawâf d'addio* accompagnato da alcune *rak'a*.

Per la *'Umra*, si compiono i primi riti descritti sopra, fino alla fine del percorso tra *Safa* e *Marwa*. Dopodiché il fedele si raserà la testa, e la sua *'Umra* sarà compiuta.

Sia per il Pellegrinaggio che per la *'Umra*, è più meritevole rasarsi interamente la testa. Ma si può validamente limitarsi ad accorciare i capelli.

Non vi sono inconvenienti se il fedele in stato di *ihram* uccida dei topi, dei serpenti, degli scorpioni o altri animali di questo genere, così come i cani pericolosi e le bestie selvagge che attaccano l'uomo, come il lupo ed altre simili.

Per quanto riguarda gli uccelli potrà uccidere quelli nocivi, ma soltanto se appartenenti alla specie dei corvi e degli avvoltoi.

Durante l'*Hajj* e la *'Umra*, il credente si asterrà dalle donne, dai profumi, dai vestiti cuciti, dall'uccidere insetti e dal tagliare unghie e peli.

In stato di *ihram*, non si coprirà la testa e non se la raserà, a meno che non sia assolutamente necessario; ma, in questo caso, sarà tenuto ad un'espiazione (*fidya*) consistente nel digiunare tre giorni o nel nutrire sei poveri nella misura di due mudd del Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) per ogni povero, oppure nell'offrire in sacrificio un ovino o un caprino, che sgozzerà dove preferisce.

La donna in stato di *ihram* può portare i *khuf* e i vestiti normali, ma è tenuta a tutte le altre astensioni che deve osservare l'uomo. La tenuta di sacralizzazione della donna concerne il suo viso e le sue mani³¹, quella dell'uomo concerne il viso e la testa.

L'uomo non deve portare scarpe ordinarie, a meno che non riesca a trovare dei sandali (*nail*). In questo caso, dovrà tagliare i lacci al di sopra delle caviglie.

L'*ihram* destinato unicamente all'*Hajj* (*ifrâd*) è più meritorio, per noi Malikiti, rispetto al *tamattu* e al *qirân*.

Chiunque, al di fuori degli abitanti di *Makkah*, si sacralizzi per il *qirân* o il *tamattu*, deve una vittima sacrificale, che sgozzerà in uno dei due modi

³¹ Che devono essere scoperti

previsti (*dhabh* o *nahr*) a *Mina*, nel caso in cui abbia stazionato con questa vittima a *'Arafat*. Altrimenti, la sgozzerà a *Makkah*, o più esattamente a *Marwa*, dopo averla fatta entrare nel territorio sacro passando dal territorio profano (*hill*). Se non trovi un animale, digiunerà tre giorni durante l'*Hajj*, cioè dal giorno in cui assume lo stato di *ihrâm*, fino al giorno di *'Arafat*. Se lasci trascorrere questo periodo senza digiunare, dovrà farlo durante i giorni di *Mina* e 7 giorni dopo il suo ritorno.

Il *tamattu* consiste per il fedele nel mettersi in stato di *ihrâm* per la *'Umra* e a desacralizzarsi durante il mese del Pellegrinaggio, poi a compiere l'*Hajj* propriamente detto, entro un anno, prima di tornare nel suo Paese o in un Paese altrettanto lontano.

Lo stesso fedele potrà assumere lo stato di sacralizzazione a *Makkah*, se vi risieda. Ma colui che voglia compiere solo la *'Umra*, non può assumere l'*ihrâm* a *Makkah*, se prima non sia uscito dal territorio profano.

Il *qirân* consiste, per il fedele, nel prendere l'*ihrâm* con l'intenzione di compiere insieme il Pellegrinaggio propriamente detto (*Hajj*) e una *'Umra*. Nella sua intenzione, la *'Umra* deve precedere. Quando si faccia seguire immediatamente la *'Umra* all'*hajj*, prima di aver compiuto i giri (*tawâf*) e le *rak'a* rituali, il pellegrino è detto *qarîn* (cioè colui che ha compiuto il *qirân*).

La gente di *Makkah* non è tenuta al sacrificio della vittima né per il *tamattu* né per il *qirân*.

Chiunque si desacralizzi dopo aver compiuto la *'Umra*, e prima del mese del Pellegrinaggio, e poi compia l'*hajj* durante quello stesso anno, non può essere considerato come se avesse compiuto il *tamattu*.

Chiunque, in stato di *ihrâm*, uccida una bestia selvatica, deve una riparazione sotto forma di bestiame, e questa riparazione è lasciata al giudizio dei giuristi Musulmani conosciuti per la loro equità. Il luogo del sacrificio espiatorio è *Mina*, se l'interessato abbia stazionato con la vittima ad *'Arafat*.

Altrimenti, è *Makkah*, e dovrà farvi entrare la bestia passando prima dal territorio profano. Il pellegrino può scegliere tra questo sacrificio e un'espiazione (*kaffâra*) consistente nel nutrire dei poveri. Dovrà allora prendere in considerazione il valore della bestia selvatica che ha ucciso, per valutare la quantità di cibo da distribuire ai poveri. Può ancora, a scelta, espriare col digiuno. Digiunerà allora un giorno per ogni *mudd* di cibo dovuto. Per ogni frazione di *mudd*, digiunerà un giorno intero.

La *'Umra* è una pratica tradizionale che è insistentemente raccomandato eseguire almeno una volta nella vita.

A coloro che lasciano *Makkah* dopo un *Hajj* o una *'Umra*, è raccomandato di dire: "Noi torniamo, noi ci pentiamo, noi adoriamo il nostro Signore e Lo lodiamo. Allah è stato Fedele alla Sua Promessa: ha sostenuto il Suo servo e ha messo in fuga, Lui solo, tutte le fazioni".

CAPITOLO 29

Dei sacrifici detti *dahîya* (sacrificio dell' *ʾid al-Kabîr*), *dhabîha* (immolazioni diverse) e *'aqîqa* (sacrificio in occasione della nascita di un bambino).

Disposizioni relative alla caccia, alla circoncisione, al cibo e alle bevande illecite.

I sacrifici designati sotto il nome di *adhîya* (plurale di *dahîya*) sono tradizionalmente obbligatori per coloro che possano compierli. Il minimo che può essere considerato come valido e sufficiente per questo genere di sacrifici è, per quanto riguarda gli ovini, un *jadha*, cioè un animale che abbia compiuto un anno o, secondo un'altra opinione, almeno 8 mesi, o, secondo una terza opinione, almeno 10 mesi.

Per i caprini, è un *thani*, cioè un animale di almeno un anno compiuto.

Per i sacrifici detti *adhîya*, quando si prendano come vittime dei caprini o dei bovini o dei cammelli, l'animale dovrà essere come minimo un *thani*. Nei bovini, il *thani* è l'animale nel suo quarto anno. Negli ovini, i maschi non castrati sono preferiti, per la *dahîya*, ai maschi castrati. Questi ultimi sono preferiti alle femmine che, a loro volta, sono preferibili rispetto ai caprini maschi e femmine.

I caprini non castrati sono preferibili rispetto alle capre, e queste sono preferibili ai cammelli e ai bovini per i sacrifici detti *adhîya*.

Per i sacrifici detti *hadâyâ* (compiuti nel corso del Pellegrinaggio), i cammelli sono preferibili. Seguono i bovini, poi gli ovini, poi i caprini. Ma qualunque sia la specie alla quale appartiene la vittima, essa non dovrà essere né orba, né malata, né nettamente zoppa, né magra al punto da non avere più grasso. Si dovrà insomma cercare di evitare di scegliere un animale che presenti un difetto qualunque.

Non si sceglierà una bestia molto piccola, né una bestia con l'orecchio monco o con un corno rotto, se la ferita che ne risulta è ancora viva; in caso contrario, andrà bene anche una bestia del genere.

L'uomo sgozzerà da solo la sua vittima (*dahîya*) tranciandole la giugulare (*dhabh*), dopo che l'Imâm avrà compiuto il sacrificio secondo uno dei due modi di sgozzamento, detti *dhabh* e *nahr*³² il mattino del giorno del Sacrificio (10 *Dhu-l-Hijja*). Colui che compie il sacrificio *shabh* prima che l'Imâm abbia a sua volta sacrificato, sia mediante *dhabh* che mediante *nahr*, dovrà ripetere il sacrificio.

³² Il *dhabh* consiste nel tranciare la giugulare dell'animale. Si pratica soprattutto sugli animali piccoli, ovini e caprini compresi, e sui bovini.

Il *nahr* consiste nell'affondare il coltello nella parte bassa della gola. Questo metodo di sgozzamento è riservato agli animali grossi, di solito i cammelli.

I fedeli che non abbiano Imâm dovranno basarsi sulla preghiera e lo sgozzamento compiuto dall'Imâm più vicino. Il fedele che durante la notte compia il sacrificio detto *dahîya*, o il sacrificio detto *hadîya*, non avrà sacrificato validamente.

I giorni del sacrificio sono tre, nel corso dei quali si sgozza (tramite *dhabh* o *nahr*), fino al tramonto dell'ultimo giorno. Tra questi tre giorni è preferibile il primo. Il fedele che lascerà passare il mezzogiorno del primo giorno senza sacrificare, secondo l'opinione di alcuni Sapienti, dovrà aspettare il mattino del secondo giorno.

Non si può vendere nulla delle vittime *dahîya*, né pelle, né altre parti.

Per lo sgozzamento *dhabh*, si pone la vittima in direzione della *qibla*, e colui che sacrifica dice: "Bismillah! Allahu Akbar!". Se, per il sacrificio *dahîya*, aggiunge le parole: "Signore, accetta questo da noi!" non vi sarà alcun inconveniente.

Dimenticare la formula "*Bismillah*" durante lo sgozzamento della vittima *dahîya* o altre, non rende illecito il mangiarne la carne. Ma se colui che sacrifica si sia astenuto intenzionalmente dal pronunciare questa formula, la carne della vittima non potrà essere consumata. La stessa distinzione (tra l'intenzionalità e la non-intenzionalità) vale per gli animali catturati durante la caccia con uccelli da preda.

Né la carne, né la pelle, né il grasso, né i tendini, né nient'altro deve essere venduto, delle vittime *dahîya*, *'aqîqa* e *nusk*.

L'uomo può mangiare la carne delle sue vittime (*dahîya*), ma è preferibile che ne faccia elemosina, senza tuttavia esserne obbligato.

Non mangerà nulla della vittima sgozzata in espiazione per una mancanza nelle prescrizioni relative allo stato di *ihram*, o per una infrazione all'interdizione della caccia nel territorio sacri, o per espiazione di un voto in favore dei poveri. Non mangerà neanche la carne dell'animale che avrebbe voluto immolare in sacrificio facoltativo durante il Pellegrinaggio, e che sia morto prima di giungere al luogo del sacrificio. Ma potrà mangiare ogni altro genere di vittima, se vuole.

Lo sgozzamento detto *dhakât* consiste nel tranciare la gola e la vena giugulare dell'animale. Un sezionamento minore è insufficiente e non valido.

Se dopo aver sezionato una sola parte di ciò che è stato detto, il sacrificante s'interrompe per continuare in seguito lo sgozzamento, l'animale non può essere mangiato. Nel caso in cui tagli troppo, al punto da tranciare la testa dell'animale, commette un atto biasimevole, ma l'animale è commestibile.

Lo sgozzamento praticato sulla nuca rende la bestia non consumabile.

Per i bovini, li si sgozza tramite *dhabh*. Ma se si procede mediante *nahr*, l'animale si può consumare lo stesso. Per i cammelli, bisogna sgozzare tramite *nahr*. Se si procede con il *dhabh*, la bestia non si può mangiare; ma su questo punto vi sono divergenze d'opinione. Per gli ovini, occorre impiegare il

metodo *dhabh*. Se si proceda con il *nahr*, la vittima non si può mangiare; ma anche su questo vi sono diverse opinioni.

Il cucciolo nel ventre della madre è considerato come sgozzato con lei, anche se abbia raggiunto il pieno sviluppo fetale ed abbia già il pelo.

La bestia strangolata con una corda o con altri mezzi di strangolamento, uccisa a bastonate o con altri strumenti contundenti, quella che sia caduta da un'altezza considerevole o che sia stata ferita gravemente con colpi di corna, o che sia stata preda delle bestie feroci, se tutti questi incidenti sono di natura tale da procurarne la morte, non potrà essere mangiata, anche se la si sgozza ritualmente.

In caso di necessità assoluta si può, senza inconvenienti, mangiare la carne degli animali morti senza essere stati sgozzati ritualmente (*mayyita*), senza saziarsene, e utilizzare tali bestie come viveri durante il viaggio. Ma appena sia possibile bisogna gettarle via.

Si può utilizzare la pelle della *mayyita* quando sia stata conciata, ma non ci si può pregare sopra e non la si può vendere. Si può pregare senza problemi sulle pelli delle bestie feroci, quando esse siano state sgozzate ritualmente e tali pelli si possono anche vendere. Si può usare il pelo della *mayyita*, come tutto ciò che viene tolto quando la bestia è ancora viva. Per noi Malikiti, è preferibile che tutto ciò venga, prima, lavato.

Tuttavia, non si dovranno usare né le piume, né le corna, né le unghie, né i canini degli animali morti senza sgozzamento rituale. L'utilizzo delle zanne dell'elefante è biasimevole, anche se su questo punto vi è divergenza d'opinione.

Il burro fuso, l'olio o il miele liquido nei quali sia morto un topo dovranno essere buttati via. Non c'è problema se si utilizzi questo genere di olio e altri grassi resi impuri per illuminare le lampade; ma bisogna evitare di usare tali grassi per illuminare le moschee.

Se i materiali in cui il topo è morto siano allo stato solido, si getterà via il topo con la parte (di cibo) che lo circonda, e il resto del cibo in questione si potrà mangiare.

Ma Sahnûn³³ avanza questa riserva: a meno che il topo morto non vi sia rimasto per troppo tempo, nel qual caso tutto dovrà essere buttato via.

Si può mangiare senza problemi il cibo della Gente del Libro (Ebrei e Cristiani) e degli animali sacrificati da loro. E' biasimevole mangiare le parti grasse degli animali sgozzati dagli Ebrei, tra la Gente del Libro, ma non è formalmente interdetto. Non si deve mangiare ciò che sia stato sgozzato dai Magi. I loro alimenti che non comportino sgozzamento non sono vietati. Cacciare per divertimento è biasimevole. Ma cacciare con uno scopo diverso dalla distrazione è lecito. Ogni preda uccisa dal cane del cacciatore o dal suo

³³ 'Abdullah ibn Sa'îd Sahnûn (morto nel 240 H./ 854 gregoriano), celebre qâdî di Qayrawân.

falco addestrato alla caccia, è lecitamente consumabile, a condizione che questi animali siano stati lanciati sulla preda di proposito (dal cacciatore stesso). Lo stesso vale per l'animale che il cane o il falco abbiano ferito mortalmente, e che il cacciatore abbia poi sgozzato. Ma l'animale che il cane abbia solo catturato, dovrà essere ucciso dal cacciatore tramite sgozzamento rituale.

Tutto ciò che sarà stato cacciato con le frecce o con la lancia, si può mangiare. Se si arriva in tempo per sgozzarlo, lo si sgozzerà. Se sparisce dopo essere stato colpito da una freccia, lo si potrà mangiare, a condizione che non sia passata tutta la notte prima del ritrovamento. Secondo un'altra opinione, questa prescrizione non si applica se non nel caso in cui la preda sia stata uccisa da animali da caccia, e non sia stata ritrovata dal cacciatore se non dopo una notte. Ma quando si ritrova la preda perforata da una freccia in un posto del corpo in cui la ferita di solito provoca la morte, si può mangiare senza inconvenienti

Gli animali domestici non sono consumabili nelle stesse condizioni rispetto alle bestie selvatiche.

Per quanto riguarda il sacrificio chiamato *'aqîqa*, esso è una pratica tradizionale raccomandabile. Lo si esegue per il neonato, dopo 7 giorni dalla nascita, sgozzando un ovino o un caprino che rientri nelle condizioni di età e di qualità che abbiamo definito per le vittime chiamate *dahîya*. Nei 7 giorni, quello della nascita non è contato.

Se l'immolazione viene eseguita al mattino, si eviterà di toccare il bambino anche se con una piccola quantità del sangue della vittima. Si mangerà la carne a parte, e si farà elemosina del resto. Si potranno spezzare le ossa.

Se si rasano i capelli del neonato e si fa l'elemosina del loro peso in oro o argento, ciò è raccomandabile.

Se si unge la testa del neonato con del profumo allo zafferano (*khalûq*), al posto del sangue che si impiegava a questo scopo al tempo della *Jahiliyya* (età dell'ignoranza preislamica), non ci sarà alcun inconveniente.

La circoncisione (*khitân*) è una pratica obbligatoria per i maschietti e l'escissione (*khafd*) è raccomandabile per le femmine.

CAPITOLO 30

Del combattimento sulla Via di Allah (*Jihâd*)

Il *Jihâd* è un dovere di istituzione divina. Il suo compimento da parte di un gruppo di credenti dispensa gli altri. Per noi Malikiti, è preferibile non cominciare le ostilità con il nemico prima di averlo invitato ad abbracciare l'Islâm, a meno che il nemico non cominci l'offensiva.

Di due cose l'una: o si convertiranno all'Islâm, oppure pagheranno la capitazione (*jiziya*), altrimenti si muoverà guerra contro di loro. La *jiziya* non viene accettata da parte loro, se non si trovino su un territorio dove le nostre Leggi possano essere applicate.

Se si trovano fuori dal nostro controllo, non si accetterà da parte loro la *jiziya*, a meno che essi non si trasferiscano sul nostro territorio. Altrimenti, si muoverà loro guerra.

Fuggire davanti al nemico è un grave peccato, se i suoi combattenti sono il doppio o meno del doppio dei combattenti Musulmani. Ma se il nemico abbia forze superiori al doppio delle nostre, si potrà fuggire. Si deve combattere il nemico senza cercare di sapere se si sta combattendo sotto gli ordini di un comandante pio o depravato.

Nessuno dovrà essere ucciso dopo aver ricevuto l'*amân* (salvacondotto). Non si dovranno violare gli impegni presi con coloro che abbiano ricevuto l'*amân*. Non si uccideranno le donne, né gli impuberi. Si eviterà di uccidere i monaci e i rabbini, a meno che non abbiano combattuto. Anche le donne saranno messe a morte nel caso in cui abbiano partecipato attivamente alla battaglia.

L'*amân* concesso dal più umile dei Musulmani deve essere considerato valido per gli altri. Anche la donna e l'impubere possono concedere l'*amân*, quando ne comprendano la portata. Ma secondo un'altra opinione, ciò è valido solo dopo una ratifica dell'Imâm.

Dal bottino riportato dai Musulmani in seguito a operazioni di guerra, l'Imâm preleverà il quinto e dividerà il resto tra i membri dell'esercito. Questa divisione si opererà di preferenza in territorio nemico.

Non si divide per cinque per ripartire il bottino guadagnato nelle incursioni effettuate con elementi montati o nei combattimenti. Non vi è nulla di male, per il combattente che ne abbia bisogno, nel consumare, prima della divisione, il cibo di uomini e cavalli.

Il bottino si distribuisce solo tra coloro che abbiano partecipato al combattimento o che siano stati tratti da occupazioni nell'interesse del *Jihâd* dei Musulmani. Il malato e il cavallo divenuto zoppo in seguito ad operazioni di guerra, hanno anch'essi la loro parte. Si attribuiscono due parti al cavallo e una al cavaliere. Nessuna parte è attribuita allo schiavo, né alla donna, né all'impubere, a meno che quest'ultimo non sia in grado di portare le armi e sia stato accettato dall'Imâm ed abbia partecipato alla battaglia.

Allo stesso modo, non riceve nulla il servitore al seguito di un combattente, a meno che non abbia combattuto in prima persona.

Il nemico che si converta all'Islâm mentre si trova in possesso di beni appartenenti a dei Musulmani, li conserverà lecitamente. Quando i Musulmani avranno comprato qualche bene di questo genere da un nemico, il proprietario Musulmano iniziale non potrà riprenderlo, se non pagandone il prezzo.

Quando dei beni di questo genere siano stati integrati nel bottino, il proprietario Musulmano iniziale non potrà recuperarli se non rimborsando il prezzo a colui che precedentemente li abbia acquisiti. Ma quando questi beni non siano stati integrati nel bottino, il proprietario Musulmano iniziale ha il diritto di recuperarli senza sborsarne il prezzo.

Nessuna distribuzione supplementare sarà fatta, a meno che non venga prelevata sul quinto, a discrezione dell'Imâm. Non potrà avere luogo prima della spartizione. Le armi, gli abiti e i cavalli dei nemici uccisi (*salab*) fanno parte dell'attribuzione supplementare;

Servire come guardia nelle città di frontiera (*ribât*) comporta un grande merito, e questo merito è ancora più grande per gli abitanti di queste città, che sono più esposti al pericolo e devono vigilare maggiormente sulle mosse del nemico.

Il figlio non parteciperà ad un'incursione a mano armata senza il consenso dei suoi genitori, a meno che il nemico non attacchi la città di sorpresa. In questo caso, gli abitanti hanno il dovere assoluto di respingerlo, e allora il consenso dei genitori non è necessario.

CAPITOLO 31

Dei giuramenti e dei voti (*aymân wa nudhûr*)

Chi giura, deve farlo in Nome di Allah (subhanaHu waTa'ala) oppure stare zitto. Colui che avrà giurato "per il ripudio" (*talâq*) o "per l'affrancamento" (*'itaq*) subirà una pena correzionale lasciata all'arbitrio del giudice, e sarà tenuto a rispettare il giuramento.

Nessuna riserva, nessuna espiazione è ammessa per un giuramento diverso da quello fatto per Allah, o per uno dei Suoi Nomi o dei Suoi Attributi. L'espiazione non è dovuta da colui che giuri con l'intenzione di porre una restrizione al suo voto, e dica "InshaAllah" alla fine del suo giuramento e prima di tacere. Se la restrizione è fatta in altro modo, non è valida.

I giuramenti fatti per Allah (subhanaHu waTa'ala) sono di quattro tipi.

Due sono suscettibili di espiazione: consistono nella formula: "Per Allah, se farò la tale cosa...", oppure: "Per Allah, farò la tale cosa...".

Gli altri due non sono suscettibili di espiazione.

Uno è il giuramento vano (*laghw*), che consiste nel giurare una cosa che si crede essere in un certo modo, mentre in seguito si rivela differente. Un tale giuramento non comporta né espiazione, né peccato.

L'altro consiste nel giurare volontariamente una cosa falsa o una cosa sulla quale vi siano dubbi. Colui che compia un tale giuramento commette peccato e l'espiazione è inefficace. Il colpevole dovrà pentirsene presso Allah l'Altissimo.

L'espiazione (*kaffâra*) consiste nel nutrire 10 poveri Musulmani e liberi, nella misura di un *mudd* per ogni povero. Per noi Malikiti, si considera preferibile aggiungere ad ogni *mudd* un terzo o una metà, a seconda che il cereale che normalmente serve loro da nutrimento sia più o meno caro. Ma, in ogni caso, ci si può anche limitare a dare un *mudd* giusto per ogni povero.

Si può anche, a titolo di espiazione, vestire lo stesso numero di poveri. Ciò consiste nel dare ad ogni uomo una tunica (*qamîs*) e ad ogni donna un *qamîs* e un velo (*khimâr*).

E' anche possibile, a titolo di espiazione, affrancare uno schiavo credente. Infine, se non se ne abbiano i mezzi, si potrà espiaire digiunando tre giorni, preferibilmente di seguito; ma se si digiuni separando i tre giorni, l'espiazione non sarà per questo meno valida.

Si può compiere l'espiazione prima che lo spergiuro sia un fatto compiuto, o anche dopo, e quest'ultimo modo è preferibile per noi Malikiti.

Quando si faccia voto di compiere un atto conforme ai comandamenti di Allah (subhanaHu waTa'ala), si è tenuti ad eseguire il voto. Quando, al contrario, il voto consista nel compiere un'azione contraria ai comandamenti di Allah (gloria a Lui, l'Altissimo), non lo si dovrà compiere e non si sarà tenuti ad alcuna espiazione.

Colui che faccia voto di fare l'elemosina coi beni altrui o di affrancare lo schiavo di qualcun altro, non è vincolato dal voto fatto. Ma nel caso in cui dica: "Se farò la tale cosa, sarò tenuto a compiere il tale o il tale voto..." trattandosi di un atto di pietà nettamente espresso, come la preghiera, il digiuno, il Pellegrinaggio, la 'Umra, o l'elemosina di una cosa specifica, allora si è tenuti a compiere quest'obbligo in caso di spergiuro.

Si è tenuti a compiere il voto anche se, in simili casi, il voto sia fatto senza essere accompagnato da giuramenti.

Se si faccia un voto senza esprimere esplicitamente a cosa ci si impegna in caso di non esecuzione, si è tenuti all'espiazione detta "del giuramento" (*kaffâra yamîn*).

Quando si fa voto di commettere un atto in contrasto con i comandamenti di Allah (subhanaHu waTa'ala): assassinio, assunzione di bevande fermentate,

ecc.; oppure un atto che non sia né un'opera pia, né un peccato, non si è tenuti all'espiazione, ma si dovrà chiedere il perdono di Allah ('azza waJalla).

Se si giura per Allah di commettere un'infrazione ai comandamenti divini, si sarà tenuti all'espiazione del giuramento, ma ci si asterrà dal commettere l'azione empia che si era giurato di compiere. Se, invece, si abbia l'impudenza di commetterla, si commette un grave peccato, ma non si è tenuti all'espiazione del giuramento.

Colui che, in uno stesso giuramento, dica: "Che io sia obbligato per Allah e il Suo Patto se...", se in seguito risulti spergiuro, deve due espiazioni, ma se si limiti a rafforzare il suo giuramento ripentendo la formula, avendo in vista un solo scopo, non dovrà che una sola espiazione.

Colui che dica: "Che io diventi politeista, giudeo o cristiano se faccio la tale cosa...", e poi in effetti la compia, deve soltanto chiedere perdono ad Allah (subhanaHu waTa'ala).

Colui che giuri di considerare illecito, per se stesso, una cosa che Allah (subhanaHu wata'aal) ha dichiarato lecita per lui, non sarà tenuto a rispettare questo giuramento, a meno che non si tratti della sua sposa che, in questo caso, diviene proibita per lui a meno che egli non la riprenda dopo che lei abbia contratto un matrimonio *intermedio*.

Colui che faccia voto di spendere tutta la sua fortuna in elemosina o in vittime destinate ad essere inviate a *Makkah*, espierà il suo voto spendendo a questo scopo fino a un terzo dei suoi beni.

Colui che giuri di sgozzare suo figlio, se precisa che intende sgozzarlo alla *Stazione di Ibrâhîm* a *Makkah*, sarà tenuto a sgozzare un animale a *Makkah*. Un caprino o un ovino saranno sufficienti. Se non menziona la *Stazione di Ibrâhîm*, non sarà tenuto ad alcuna espiazione.

Colui che giuri di recarsi a piedi a *Makkah*, nel caso in cui compia o non compia una certa azione, e poi la compia (o non la compia) effettivamente, è tenuto a recarsi a piedi a *Makkah* a partire dal luogo in cui ha giurato. Potrà recarcisi, a sua scelta, per l'*Hajj* o per la '*Umra*. Se non sia in grado di camminare, prenderà una montatura, poi, se potrà, tornerà a piedi. Se è certo di non riuscirci, rimarrà dove si trova, e sarà tenuto ad un sacrificio "del Pellegrinaggio" (*hady*).

Tuttavia, lo shaykh 'Atâ'³⁴ritiene che egli non debba ritornare sui suoi passi, anche se sia in grado, e che l'offerta della vittima in questo caso sarà sufficiente.

Se colui che ha fatto un tale giuramento non abbia mai compiuto il Pellegrinaggio, il compimento del voto di recarsi a piedi a *Makkah* varrà come una '*Umra*.

³⁴ 'Atâ' ibn Abi Ribâh, celebre tradizionalista morto nel 115 H. / 733 gregoriano

Quando avrà compiuto il *tawâf* e il *say*, e dopo aver accorciato i capelli, si metterà in stato di *ihram*, a partire da *Makkah*, in vista del compimento dell'*Hajj* propriamente detto, e allora avrà compiuto il *tamattu'*.

Quando non si tratti di un tale *tamattu'*, è meglio rasarsi interamente i capelli piuttosto che accorciarli semplicemente. L'accorciamento nel *tamattu'* è consigliato solo per mantenere il disordine dei capelli che è tipico dell'*Hajj*.

Colui che faccia voto di recarsi a piedi a *Madinah* o a Gerusalemme, potrà arrivarci a cavallo nel caso in cui abbia l'intenzione di pregare nelle moschee di queste città. Se non abbia questa intenzione, non è tenuto a compiere il voto. Se faccia voto di recarsi in una moschea diversa da queste tre (*Makkah*, *Madinah* e *Al-Quds*), non ci andrà né a piedi né a cavallo, e si limiterà a pregare dove si trova.

Colui che faccia voto di andare a servire nella guardia militare di un posto di frontiera, è tenuto ad eseguire questo voto e deve andarci.

CAPITOLO 32

Del matrimonio (*nikâh*), del ripudio revocabile (*raja*), del giuramento solenne di castità (*dhihâr*), del giuramento di castità a termine (*ilâ'*), dell'antema (*li'an*), del divorzio ottenuto dalla donna per mezzo della restituzione di una parte o di tutta la sua dote (*khul*) e dell'allattamento (*radâ'*).

Il *wali* (tutore matrimoniale), la dote (dono nuziale, *sadaq*) e due testimoni di perfetta onorabilità sono necessari perché il matrimonio sia valido. Se il marito e il tutore matrimoniale non abbiano richiesto la testimonianza dei suddetti testimoni durante la formazione del contratto, il marito non potrà consumare il matrimonio prima che questa formalità sia compiuta.

Il minimo della dote (dono nuziale) è di un quarto di *dinâr* d'oro.

Il padre può far sposare la propria figlia vergine senza il consenso di quest'ultima anche se sia pubere. Se vuole, la può consultare.

Ma, sempre nel caso di una ragazza vergine, un altro (*wali*) che non sia il padre, cioè il tutore testamentario (del padre) o un altro, non potrà farla sposare finché non diventi pubere, e finché non dia il suo consenso, che è considerato come acquisito se stia zitta.

La ragazza pubere, sana di mente e di condizione libera, deflorata diversamente che in maniera accidentale o per fornicazione (*thayyib*) non può essere fatta sposare, né dal padre né da un altro, se non col suo consenso esplicito.

La donna non può essere sposata che con l'autorizzazione del suo tutore matrimoniale, o di qualcuno conosciuto per la saggezza delle sue opinioni, come per esempio un uomo appartenente alla sua tribù o il sovrano stesso. Ma per ciò che riguarda la donna di bassa condizione e poco ricercata, vi è controversia per sapere se possa prendere un estraneo come tutore matrimoniale.

Il figlio della donna è più qualificato del padre della stessa per essere il suo tutore matrimoniale. Il padre della donna è però più qualificato del fratello di questa. Insomma, è l' *'asab*³⁵ più prossimo ad essere il più qualificato. Tuttavia, se un lontano parente assuma il ruolo di *wali*, il matrimonio sarà valido.

Il tutore testamentario può far sposare il giovane ragazzo sotto la sua tutela, ma non la ragazza, a meno che il padre di questa non glielo abbia ordinato. I parenti uterini (*dhawû'l-arhâm*) non sono tutori matrimoniali, poiché questi sono scelti tra gli *'asab*.

Non si dovrà chiedere la mano di una donna già chiesta da un altro Musulmano, non si dovrà aumentare la dote già offerta da un altro, quando degli accordi in vista del matrimonio siano già stati presi.

Il matrimonio *shighâr*, che consiste in uno scambio di donne³⁶, non è valido, così come il matrimonio senza dote, o il matrimonio a termine (*nikâh al-mut'a*), o il matrimonio concluso nel corso del periodo di ritiro legale (*'idda*), o quello la cui stipulazione introduca un' àlea nel contratto o nella dote³⁷, o quello la cui dote sia un oggetto la cui vendita è vietata.

Il matrimonio viziato da una causa di nullità inerente alla dote deve essere annullato prima della consumazione. Ma, nel caso in cui venga consumato, è considerato come valido, ed è dovuta la dote di equivalenza (*sadaq al-mithl*)³⁸

Il matrimonio viziato da una causa di nullità inerente all'atto stesso, quando sia annullato dopo la consumazione, comporta l'obbligo di pagamento della dote convenuta e comporta le stesse interdizioni basate sulla *parentela in grado proibito* del matrimonio valido. Ma non ha per effetto di rendere lecito per il marito ripudiatore la donna che ha ripudiato con la tripla formula e non conferisce la qualità di *ihân* ai due sposi.

Allah (subhanaHu waTa'ala) ha proibito le relazioni sessuali con sette categorie di donne, in ragione della parentela, e con sette altre categorie in ragione dell'alleanza. Ha detto infatti (Gloria a Lui, l'Altissimo):

³⁵ La *'asaba* è la parentela per via maschile, che conferisce la qualità di erede a titolo universale.

³⁶ Esempio: A sposa la figlia di B e in cambio dà la propria figlia in sposa a B, senza che vi sia dote né da una parte né dall'altra.

³⁷ Se ad esempio si stipula che la dote sarà costituita da un bene di cui non si dispone attualmente, o di cui non si è sicuri di poter disporre.

³⁸ Cioè la dote che è d'uso per una donna della stessa condizione sociale

Non sposate le donne che i vostri padri hanno sposato – a parte quello che è stato. E' davvero un'infamità, un abominio e un cattivo costume. Vi sono vietate le vostre madri, figlie, zie paterne e zie materne, le figlie di vostro fratello e le figlie di vostra sorella, le balie che vi hanno allattato, le sorelle di latte, le madri delle vostre spose, le figliastre che sono sotto la vostra tutela, nate da donne con le quali avete consumato il matrimonio – se il matrimonio non fosse stato consumato non ci sarà peccato per voi – le donne con le quali i figli nati dai vostri lombi hanno consumato il matrimonio e due sorelle contemporaneamente – salvo quello che già avvenne – ché in verità Allah è perdonatore, misericordioso... (Corano IV. An-Nisâ', 22-23)

Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) dichiarò illecite, a causa dell'allattamento, le donne con cui è proibito il matrimonio per via della parentela, e proibì di prendere per spose, allo stesso tempo, una donna e sua zia, materna o paterna.

Così, quando si sposa una donna, questa diviene, in virtù del solo contratto e senza che sia stata toccata dallo sposo, proibita per gli ascendenti e i discendenti di questo.

Per quest'ultimo, le ascendenti della donna divengono proibite, ma non le discendenti, finché il matrimonio non sia stato consumato con la loro madre, o finché egli non abbia provato una gioia sessuale con lei, in virtù del suo dominio (se ella sia la sua schiava), anche se questo matrimonio e questo dominio sono semplicemente apparenti.

Allah (subhanaHu waTa'ala) ha proibito i rapporti sessuali con donne infedeli che non siano né Giudee né Cristiane, e ciò sia mediante matrimonio, sia in virtù del dominio. Le relazioni sessuali con le Giudee e le Cristiane in virtù del dominio sono lecite. Le donne libere appartenenti a queste religioni possono essere sposate, ma le donne schiave, Giudee o Cristiane, non possono essere sposate da un Musumano, che sia libero o schiavo.

La donna Musulmana non può sposare il suo schiavo, né lo schiavo di suo figlio.

L'uomo Musulmano non può sposare la sua schiava, né quella di suo figlio, ma può sposare la schiava di suo padre o quella di sua madre, o la figlia che la moglie di suo padre ha avuto dal primo letto. Allo stesso modo, la donna Musulmana può sposare il figlio di primo letto della moglie di suo padre.

E' lecito per il Musulmano, libero o schiavo, sposare quattro donne libere, Musulmane, Ebreo o Cristiane. Lo schiavo potrà sposare quattro schiave Musulmane, e l'uomo libero potrà fare altrettanto, se tema di incorrere nella fornicazione e non abbia i mezzi per sposare delle donne libere.

Il marito dovrà trattare tutte le mogli allo stesso modo. Deve loro gli alimenti e l'alloggio nella misura dei suoi mezzi.

Le sue schiave e le sue concubine-madri (*umm walad*) non sono comprese nella ripartizione delle notti.

La sposa non ha diritto agli alimenti prima che la consumazione del matrimonio abbia avuto luogo, o prima che ella abbia invitato formalmente lo sposo a consumare il matrimonio, quando è pubere.

Il matrimonio detto *nikâh at-tafwîd* è lecito. E' caratterizzato dal fatto che i contraenti lo concludono senza fissare l'ammontare della dote. Ma in questo caso il marito non può consumare il matrimonio prima di aver assegnato alla donna la dote che conviene ad una persona del suo rango.

Se egli le assegna la dote di equivalenza, la sposa sarà tenuta agli obblighi matrimoniali. Se invece la sposa stima che questa dote non sia degna di lei, sarà pronunciato il divorzio, a meno che lo sposo non riesca a convincerla, assegnandole, in definitiva, la dote d'equivalenza.

In caso di apostasia di uno dei due sposi, il matrimonio è sciolto mediante divorzio, o, secondo un'altra opinione, è sciolto di diritto.

Quando due sposi infedeli si convertano all'Islâm, il loro matrimonio rimane valido. Se uno solo si converta, ne consegue l'annullamento del matrimonio, senza bisogno di divorzio.

Se è la donna a convertirsi per prima, il marito avrà un diritto di prelazione per riprenderla, se si converte durante il periodo di ritiro legale (*'idda*). Se il marito di una donna Ebraica o Cristiana si converte all'Islâm, il matrimonio rimane valido.

Se la donna *mâjûsiya* (che professa cioè la religione dei Magi) si converta all'Islâm subito dopo il marito, gli sposi restano uniti; se la conversione della donna non interviene che più tardi, il legame matrimoniale è definitivamente sciolto.

Quando un politeista si converta, se ha più di quattro mogli, dovrà sceglierne quattro e separarsi dalle altre.

Quando un marito pronuncia l'anatema (*li'ân*) contro sua moglie, quest'ultima diviene immediatamente illecita per lui.

Lo stesso avviene se un uomo contragga matrimonio con una donna in periodo di ritiro legale (*'idda*) ed abbia rapporti con lei in detto periodo.

Lo schiavo, uomo o donna, non può sposarsi se non col consenso del padrone.

La donna, lo schiavo e il non-Musulmano non possono essere tutori matrimoniali di una donna.

L'uomo non può sposare una donna con l'intenzione di renderla lecita per colui che l'abbia ripudiata con la tripla formula, e un matrimonio intermedio di questo genere non ha la conseguenza di rendere la donna lecita per il suo primo marito ripudiatore.

Colui che sia in stato di *ihram*, non può né sposarsi, né concludere il matrimonio altrui.

Il matrimonio con una persona gravemente ammalata è illecito e deve essere annullato.

Se lo sposo malato ha consumato il matrimonio, la donna avrà il diritto prioritario di prelevare l'ammontare della dote sul terzo dei beni disponibili; ma non erediterà. Nel caso, invece, in cui lo sposo malato ripudi sua moglie, la donna diverrà erede, se egli muore in seguito alla malattia.

Quando un marito abbia ripudiato sua moglie con la tripla formula, questa donna non ridiviene lecita per lui, né in virtù del dominio, né per matrimonio, se non dopo che sia stata la sposa di un altro uomo.

Il triplice ripudio pronunciato in una sola formula è una innovazione biasimevole (*bid'a*), ma il ripudio stesso è comunque valido.

Il ripudio conforme alla *Sunnah* ha il carattere di liceità (*mubâh*). Consiste nel ripudio della moglie con un'unica formula, nel corso di un periodo intermestruale durante il quale egli non abbia avuto rapporti sessuali con lei, e nessuna nuova formula di ripudio deve essere pronunciata prima della fine del ritiro legale. In questo caso, il marito può riprendere sua moglie, se è mestrata, se si tratta di una donna libera; o durante il suo secondo periodo mestruale, se si tratti di una schiava.

Se la donna da ripudiare non abbia ancora le mestruazioni o non le abbia più, il marito la potrà ripudiare quando vuole. Lo stesso vale se la donna sia incinta. Quest'ultima può essere ripresa dal marito prima del parto, mentre quella che non abbia le mestruazioni conterà una *'idda* di 3 mesi, durante i quali potrà avvenire la riconciliazione.

La parola *aqrâ'* (plurale di *qur'*) designa i periodi intermestruali di purezza legale.

E' proibito al marito ripudiare la moglie durante un periodo mestruale di questa. Ma, se lo faccia, è costretto a riprendere la moglie finché il periodo di ritiro legale non sia terminato.

Quando il marito non abbia ancora consumato il matrimonio, può ripudiare la moglie quando vuole, e in questo caso il ripudio pronunciato una volta sola determina la rottura definitiva del legame matrimoniale.

Il ripudio mediante tripla formula rende la donna proibita per il marito, finché non abbia sposato e poi divorziato un altro uomo.

Quando il marito dice alla moglie: "Sei ripudiata!", ciò vale come ripudio semplice, a meno che non vi sia la prova che il marito intendeva pronunciare un ripudio doppio o triplo.

Il *khul* è un ripudio irrevocabile, anche se non è designato con la parola *talâq*. Vi è *khul* quando la donna dia a suo marito un corrispettivo monetario o materiale perché egli si separi, si *spossessi* (*khala'a*) di lei.

Quando un marito dica alla moglie: "Tu sei ripudiata in modo definitivo" ciò si considera come un ripudio triplice, che vi sia stata o no consumazione. Se le

dice "Sei libera" o "esonerata" o "proibita", o anche "Hai la briglia sul collo", è ancora un triplice ripudio, per la donna con cui il marito abbia consumato il matrimonio. Quando il matrimonio non sia stato consumato, formule simili non valgono come ripudio triplice, a meno che il marito non le intenda così.

La donna ripudiata prima della consumazione del matrimonio ha diritto a metà della dote, a meno che non vi rinunci spontaneamente, se è deflorata; o suo padre non vi rinunci per lei, se è vergine; o il suo padrone, se è schiava.

Il marito ripudiatore deve fare un regalo alla donna, ma ciò è facoltativo. Quando non abbia consumato il matrimonio, ma abbia assegnato una dote alla donna, quest'ultima non ha alcun diritto al dono. Lo stesso vale per la donna che abbia riscattato la propria libertà col *khul*.

Se il marito muoia prima di aver consegnato la dote alla moglie, né abbia consumato il matrimonio, la donna erediterà, ma non avrà diritto alla dote. Se il matrimonio sia stato consumato, avrà diritto alla dote di equivalenza, a meno che ella non avesse accettato un valore determinato inferiore alla dote di equivalenza.

La donna può essere rifiutata in ragione dei seguenti vizi redibitori: follia, elefantiasi, lebbra, malattie degli organi genitali. Se il marito abbia consumato il matrimonio senza aver conoscenza di questi vizi, dovrà pagare la dote, ma potrà rivalersi, per il rimborso, contro il padre della donna o contro suo fratello, se è stato lui il suo *wali*. Ma se la donna abbia avuto per tutore matrimoniale qualcuno che non sia suo parente stretto, il tutore non sarà tenuto ad alcun rimborso e la donna non avrà diritto che ad un quarto di *dinâr*.

All'impotente, si concede una dilazione di un anno. Se, durante questa dilazione, raggiunge il coito, bene. Altrimenti, interviene la separazione, se la donna lo desidera.

Allo scomparso, è concessa una dilazione di quattro anni, a partire dal giorno in cui la moglie abbia segnalato ufficialmente la scomparsa del marito. Dopodiché si interrompono le ricerche, e la donna osserva un ritiro legale come in caso di morte del coniuge. Poi, se vuole, si può risposare. La successione del marito non si apre finché non sia trascorso un periodo di tempo oltre il quale un uomo come lui non dovrebbe essere, mediamente, più in vita.

Non si può chiedere in sposa una donna durante la sua *'idda*. Ma non vi sono inconvenienti nel fare, a questo riguardo, allusioni discrete.

Colui che sposi una vergine ha il diritto di rimanere esclusivamente con lei per 7 giorni consecutivi. Se la nuova moglie è deflorata, il marito rimarrà con lei per 3 giorni.

I rapporti sessuali con due donne schiave che siano sorelle sono proibiti al padrone. Se il padrone, avendo avuto rapporti con una delle due, desidera averne con l'altra, dovrà proibirsi la prima, vendendola o affrancandola

contrattualmente o semplicemente, o alienandola in un'altra maniera, in modo che ne derivi la proibizione dei rapporti sessuali.

Il padrone che, in virtù del suo dominio, abbia avuto rapporti con la sua schiava, non può averne né con la madre, né con la figlia di questa, e lei diviene proibita per gli ascendenti e i discendenti del padrone, per analogia con le proibizioni risultanti dal matrimonio.

Lo schiavo sposato ha personalmente, e ad esclusione del suo padrone, il diritto di ripudiare la propria moglie.

L'impubere non ha il diritto di ripudiare la sua sposa.

La donna il cui marito le dica: "Ti lascio disporre di te stessa", o quella alla quale il marito abbia lasciato la scelta (tra il mantenimento del legame matrimoniale e il ripudio) può decidere, a condizione che la decisione sia immediata. Nel primo dei due casi, il marito può negare alla moglie il diritto al ripudio doppio o triplo. Nel secondo, se la donna decide per il ripudio, questo non può essere che un ripudio triplice, che il marito non può negare.

Chiunque giuri di cessare le relazioni sessuali per più di 4 mesi è detto *mîln*. Il divorzio non sarà allora pronunciato contro di lui se non al termine della *ilâ'*, che è di 4 mesi per l'uomo libero e di 2 mesi per lo schiavo, e dopo una citazione a comparire a lui rivolta dalle autorità. Se il marito riprenda le relazioni sessuali con la moglie, l'*ilâ'* sarà per lui senza conseguenze.

Colui che proibisca a se stesso le relazioni con sua moglie pronunciando il *dhihâr*³⁹, non può riprenderla prima di aver compiuto un'espiazione consistente nell'affrancare uno schiavo credente, esente da vizi corporei, che detenga totalmente e la cui servitù sia totale. Se non possa affrancare tale schiavo, digiunerà per due mesi consecutivi. Se ciò sia impossibile, nutrirà 60 poveri, nella misura di 2 *mudd* per povero. Non potrà avere relazioni sessuali con la suddetta moglie, né di giorno né di notte, fino a che l'espiazione sia compiuta. Ma, se infrange questa proibizione, dovrà soltanto pentirsi presso Allah (subhanaHu waTa'ala).

Nel caso in cui riprenda le relazioni sessuali dopo aver compiuto solo una parte dell'espiazione, consistente nel nutrire i poveri o nel digiunare, sarà tenuto a ricominciare la sua espiazione.

In caso di *dhihâr*, non vi sono inconvenienti nell'affrancare uno schiavo cieco, o un figlio adulterino o incestuoso.

L'affrancamento di un impubere è valido e sufficiente. Ma per noi Maliliti, è meglio che l'affrancato sia in grado di eseguire la preghiera e di digiunare.

Il *li'ân* (anatema reciproco) è autorizzato dalla Legge tra gli sposi; consiste, per lo sposo, nel disconoscere un bambino che si trova nel ventre di sua moglie, dichiarando che il ritiro legale è stato da lui osservato, o che egli ha

³⁹ *Dhihâr*: giuramento mediante il quale le relazioni sessuali con la propria moglie vengono paragonate a relazioni incestuose.

visto coi suoi occhi l'adulterio della propria moglie, così come si vede il bastoncino nel contenitore del *kohl*. Vi è divergenza d'opinione riguardo all'anatema in caso di accusa senza prove (*qadhf*). La separazione tra gli sposi, in seguito al *li'ân*, rende per sempre il matrimonio impossibile tra loro.

Il marito comincia proferendo quattro giuramenti in Nome di Allah che sua moglie ha compiuto adulterio e che il bambino che aspetta non è figlio del marito.

Dopodiché, pronuncia un quinto giuramento invocando l'anatema su di sé (se mente).

La moglie pronuncia poi quattro volte il giuramento in Nome di Allah sulla propria innocenza, e un quinto giuramento invocando la collera divina su di sé (se il marito dice il vero). Ciò conformemente alla Parola di Allah (subhanaHu waTa'ala)⁴⁰

Se la moglie rifiuti di prestare giuramento, sarà lapidata, se è di condizione libera e possiede la qualità di *ihsân*, in virtù di relazioni sessuali avute col marito o con un marito precedente.

Se non è *muhsâna*, la pena che subirà sarà di 100 colpi di frusta.

Se è il marito che rifiuta di giurare, incorrerà nella pena legale relativa alla falsa accusa di fornicazione, cioè 80 colpi di frusta, e sarà dichiarato padre del nascituro.

La donna può riscattare la propria libertà versando al marito l'ammontare della dote, o meno, o più, quando i suoi diritti non siano stati lesi dal marito. Ma se lo sposo abbia leso i suoi diritti, la donna potrà farsi restituire i valori che gli avrà consegnato per riacquistare la libertà, e il marito sarà comunque obbligato al divorzio.

Il *khul* è un divorzio senza diritto di ripensamento per il marito, tranne che nel caso di un nuovo matrimonio contratto con il consenso della donna.

Quando una schiava, sposata ad uno schiavo, viene affrancata, può rimanere sposata con lui o far pronunciare il divorzio.

Quando un uomo sposato con una donna, che era la schiava di un altro, acquista questa donna, il matrimonio è annullato.

Il ripudio pronunciato dallo schiavo è un ripudio doppio e la durata del ritiro legale della schiava è di 2 periodi mestruali.

Le espiazioni (*kaffâra*) dovute dallo schiavo sono le stesse dovute dall'uomo libero; vi è differenza per le pene legali e il ripudio.

Qualunque quantità di latte succhiato da un bambino nel corso dei primi 2 anni di vita comporta le proibizioni sessuali risultanti dalla parentela di latte, anche se avesse succhiato una volta sola.

⁴⁰ Vedi Corano XXIV. An-Nûr, 6 e segg.

Ma per chi sia stato allattato dopo il compimento dei 2 anni, non vi è tale proibizione, a meno che l'allattamento non sia avvenuto poco dopo i 2 anni, cioè circa un mese o, secondo un'altra opinione, due mesi.

Ma se il bambino sia stato svezzato prima dei due anni, e abbia bevuto e mangiato in modo tale da non avere la necessità di essere allattato, nessuna proibizione risulterà dalla poppata che avrà potuto fare in seguito.

Il latte che si fa assumere al neonato, introducendolo nella bocca o nelle narici, comporta anch'esso delle proibizioni sessuali.

Nel caso in cui una donna allatti un neonato non suo, le figlie di questa donna e le figlie di suo marito, nate prima o dopo, diventano le sorelle del neonato. Ma è permesso al fratello di sangue del neonato in questione di sposare le figlie di questa nutrice.

CAPITOLO 33

Della 'idda (ritiro legale della donna divorziata o vedova), della nafqa (pensione alimentare) e dell'istibrâ' (periodo di attesa destinata a constatare che l'utero sia vuoto).

La 'idda della donna libera ripudiata con la tripla formula è di tre *qur'*, che si tratti di una donna Musulmana, Cristiana o Ebraica. Per la donna schiava, totalmente o parzialmente, è di 2 *qur'*. Nell'uno e nell'altro caso, poco importa che il marito sia libero o schiavo.

I *qur'* sono i periodi di purezza legale tra le mestruazioni. Se la donna non sia ancora mestruata o abbia superato la menopausa, la 'idda sarà di 3 mesi, sia per la donna libera che per la schiava. Per la donna che abbia delle perdite di sangue non distinte dalle mestruazioni, che sia libera o schiava, la 'idda consecutiva al ripudio è di un anno.

Il termine della 'idda della donna incinta divenuta vedova o ripudiata è il parto, che sia libera o schiava, Giudea o Cristiana. La donna ripudiata quando il matrimonio non sia stato consumato, non è tenuta alla 'idda.

La 'idda della donna libera rimasta vedova è di 4 mesi e 10 giorni, che sia impubere, che il matrimonio sia stato consumato oppure no, che sia Musulmana, Ebraica o Cristiana.

Per la schiava totale o parziale, la 'idda è di 2 mesi e 5 giorni. Ma, quando la donna pubere e mestruata abbia un ritardo mestruale, dovrà attendere finché questo dubbio non sia scomparso.

Quanto alla donna che non sia mestrata, perché troppo giovane o troppo vecchia, e con la quale il matrimonio sia stato consumato, non potrà contrarre un nuovo matrimonio prima di 3 mesi.

Il lutto (*'idda*) consiste nel fatto che la donna in ritiro in seguito alla morte del marito eviti ogni abbellimento: gioielli, *kohol* o altri ornamenti, e che si astenga dal portare dei vestiti tinti, se non di nero, e dall'usare dei profumi. Non si tingerà con la *henna*, non userà pomate profumate e non si pettierà con dei prodotti che profumino i capelli.

Il lutto è obbligatorio per la donna libera o schiava, impubere o pubere. Ma vi sono diverse opinioni per quanto riguarda la donna Ebraica o Cristiana. Per la donna ripudiata, ella non è obbligata ad alcun lutto.

La donna libera, Ebraica o Cristiana, è tenuta a rispettare la *'idda* in caso di decesso di suo marito Musulmano o di ripudio da lui pronunciato.

La *'idda* della concubina-madre (*umm al-walad*), in seguito al decesso del padrone, è di un periodo mestruale. Lo stesso vale quando il suo padrone l'affranchi. Ma, se non abbia più mestruazioni, aspetterà 3 mesi.

L'*'istibrâ'* della donna schiava, in caso di trasferimento di proprietà per mezzo di vendita, donazione, o quando sia fatta prigioniera, è di un periodo mestruale. La donna schiava che sia in possesso di un uomo e che abbia avuto le mestruazioni mentre si trovava a casa sua, e poi divenga di sua proprietà per acquisto, non è tenuta all'*'istibrâ'*, a condizione che egli l'abbia sorvegliata durante questo periodo.

L'*'istibrâ'* della schiava impubere, in caso di vendita, è di tre mesi; lo stesso vale quando abbia passato la menopausa.

Colui che compri una schiava incinta di qualcun altro, o che ne diventi proprietario in un altro modo, non può avvicinarla, né trarre alcun godimento sessuale da lei, prima che abbia partorito.

Ogni donna ripudiata, con cui il matrimonio sia stato consumato, ha diritto all'alloggio. Ma gli alimenti non sono dovuti che alla donna ripudiata per meno di tre volte, o alla donna incinta, che sia ripudiata per una volta sola o per tre.

La donna che si sia riscattata col *khul*, non ha diritto agli alimenti se non in caso di gravidanza.

La donna divorziata mediante *li'ân* non ha diritto agli alimenti, anche se incinta.

Nessuna donna in stato di *'idda* in seguito alla vedovanza ha diritto all'alloggio, se la casa apparteneva al defunto o se egli ne abbia pagato l'affitto. La donna non uscirà di casa, in seguito al ripudio o alla vedovanza, prima di aver terminato la *'idda*, a meno che il proprietario della casa non la cacci fuori e non accetti da lei il normale affitto, dovuto per un alloggio simile. In questo

caso, la donna dovrà lasciare la casa e risiedere nella nuova dimora fino al compimento della *'idda*.

La donna deve allattare il suo neonato, finché si trovi sotto l'autorità maritale, a meno che non sia di una condizione in cui le madri non allattano personalmente.

La donna ripudiata ha il diritto di far pagare l'allattamento del suo bambino al padre di questi e può, se vuole, esigere una remunerazione se allatta personalmente.

Il diritto di custodia (*hadâna*) appartiene alla madre, dopo il ripudio, e dura per il figlio maschio finché egli non abbia delle polluzioni notturne, e per la figlia femmina fino al matrimonio e fino al suo ingresso nella casa del marito. Questo diritto di custodia passa, dopo la madre, quando questa muoia o si risposi, alla nonna, poi alla zia materna. Se la madre non abbia alcuna parente di sangue, il diritto di custodia passa alla sorella e alla zia paterna e, in difetto, agli *'asab*.

L'uomo non è tenuto a versare la pensione alimentare ad altri che a sua moglie, che sia ricca o povera; ai suoi genitori poveri e ai suoi figli impuberi che non abbiano un patrimonio proprio, e ciò, per i maschi finché non abbiano delle polluzioni notturne, a condizione che non siano fisicamente incapaci di guadagnarsi la vita, e per le femmine fino a che non abbiano consumato il loro matrimonio. Nessun altro parente, oltre a quelli menzionati, ha diritto alla pensione alimentare.

Lo sposo agiato ha il dovere di fornire dei domestici alla moglie. Deve mantenere le sue schiave. E' a lui che incombe avvolgere le loro spoglie nel sudario dopo la morte.

Vi è divergenza d'opinione per quanto riguarda il sudario della moglie. Ibn al-Qasim⁴¹ dice che questa spesa debba essere prelevata sui beni personali della donna; 'AbdulMâlik⁴² ritiene che debba essere prelevata sul patrimonio del marito; Sahnûn pensa che debba essere prelevata sui beni personali della donna, se ciò sia possibile, e su quelli del marito se la donna non possedeva una fortuna propria.

⁴¹ 'AbdurRahmân ibn al-Qâsim, morto nel 191 H. (805 gregoriano)

⁴² I commentatori non sono sicuri se si tratti di Ibn al-Mâjishûn (morto nel 164 H./780 gregoriano) o di Ibn al-Habîb (174-238 H. / 790-852 gregoriano)

CAPITOLO 34

Della vendita e dei contratti analoghi.

Allah ha permesso il commercio e ha proibito l'usura (Corano II. Al-Baqara, 275)

Al tempo della *jahiliyyah*, poteva esservi usura in materia di credito: in effetti, o il debitore pagava, oppure il creditore aumentava il debito.

Vi è usura, oltre che in caso di ritardo nel pagamento con conseguente aumento del debito, quando si commercia argento da una mano all'altra (in contanti) con differenza nel valore delle due prestazioni, e lo stesso vale per l'oro venduto contro oro.

Si può vendere argento contro argento, o oro contro oro, a condizione che i due valori siano esattamente identici, e che la transazione avvenga da mano a mano.

Quanto ai viveri (cereali, legumi secchi e altri prodotti alimentari analoghi che possano servire da provviste, così come i condimenti), non se ne può vendere una specie contro la stessa specie, se non per un valore rigorosamente uguale, e da mano a mano. La vendita non può essere a termine.

Non si possono vendere a termine viveri contro viveri della stessa specie, o di specie differente, che si tratti di derrate che possano costituire provvigioni o no. Ma non vi sono inconvenienti nel vendere frutti e legumi verdi e ciò che non può costituire delle provvigioni con disuguaglianza di contro-valore, anche se le cose vendute sono della stessa specie. La transazione deve però avvenire da mano a mano.

E' illecito vendere con disuguaglianza di prestazioni, quando queste si riferiscano a derrate della stessa specie che possano servire come provvigione, quali i frutti secchi, i condimenti, gli alimenti e le bevande (eccetto l'acqua).

Se si tratti di cose di specie differenti tra le suddette derrate o bevande e per tutti i cereali e frutti, può esserci disuguaglianza delle prestazioni, quando la transazione si effettui da mano a mano.

Ma la disuguaglianza di prestazioni, quando i valori siano della stessa specie, non è lecita che per i legumi e i frutti.

Il grano, l'orzo e il *sult* sono considerati come una sola specie, per la determinazione del carattere lecito o illecito della transazione.

Lo stesso vale per tutte le altre specie di uva secca e di datteri. Ma i legumi secchi sono considerati come costituenti differenti specie in materia di vendita. L'Imâm Mâlik ha espresso a questo soggetto delle opinioni divergenti, mentre, per la *zakât*, ha sempre considerato i legumi secchi come costituenti una sola e stessa specie.

La carne dei quadrupedi, bestiame o animali selvaggi, forma una sola specie, così come quella di tutti gli uccelli e di tutte le bestie acquatiche.

Il grasso che proviene dalla carne di animali di una sola e stessa specie è considerato come la carne.

Il latte dei suddetti animali, il burro e il formaggio che ne deriva formano anch'essi una sola e stessa specie.

Chiunque acquisti degli alimenti non può rivenderli prima di averli presi in consegna, se l'acquisto sia stato effettuato a peso, a misura o a pezzi, ma non se è stato effettuato in blocco.

Allo stesso modo, tutti gli alimenti, condimenti o bevande, eccetto l'acqua, insieme a quegli alimenti che si utilizzano per la composizione delle medicine, e i semi non oleosi, non fanno parte dei viveri che è vietato rivendere prima di averli presi in consegna, o vendere a valori diversi.

Il mutuatario su pegno dei viveri può vendere prima di averli presi in consegna.

L'acquirente può, prima di prenderli in consegna, metterli in società, venderli ad un terzo al prezzo corrente, o risolvere la vendita, a condizione che questa abbia avuto luogo *a misura*.

Ogni contratto di vendita, di affitto di servizi o di locazione comportante un'alea nel prezzo o nell'oggetto del contratto o nel termine è illecito. E' ugualmente illecita la vendita di cose aleatorie o sconosciute e la vendita a termine sconosciuto.

Sono illeciti nella vendita: la frode consistente nel nascondere i difetti dell'oggetto venduto, la frode sul detto oggetto, l'imbonimento destinato a rialzare il prezzo, le pratiche ingannevoli, il fatto di nascondere i vizi della mercanzia, dell'adulterarla e di tacere al compratore ciò che potrebbe avere per conseguenza di fargliela apprezzare di meno o di far abbassare il prezzo.

Colui che acquisti uno schiavo e che scopra un vizio può tenerlo, e in questo caso non ha diritto ad alcuna indennità, oppure restituirlo ed ottenere il rimborso del prezzo, a meno che questo schiavo non contratti presso di lui un vizio.

In questo caso, il compratore avrà diritto ad un risarcimento per il vecchio vizio, il cui valore sarà scalato dal prezzo, oppure potrà restituire lo schiavo, scalando dal prezzo una somma corrispondente alla diminuzione del valore causata dal vizio contratto a casa sua.

Il compratore che restituisca, in ragione di un vizio, uno schiavo di cui ha utilizzato i servizi, terrà per sé il prodotto di quei servizi.

La vendita a opzione è permessa quando i due contraenti fissino un termine poco lontano, per esempio il tempo necessario per provare la merce o per consultare un terzo. Il pagamento immediato non è lecito nella vendita a opzione, né nella vendita di uno schiavo con stipulazione di garanzia a carico del venditore per la durata di tre giorni a partire dal contratto, né nella vendita di una schiava stipulando che sarà messa in custodia da un terzo, per

assicurarsi che non sia incinta. In tutti i casi, gli alimenti e la garanzia sono a carico del venditore.

La messa in custodia di una schiava presso un terzo, per assicurarsi che non sia incinta, non si pratica a meno che non si tratti di una schiava che si presuma destinata a dividere il letto col padrone, oppure se il venditore abbia riconosciuto di avere avuto lui stesso delle relazioni sessuali con lei, anche se è un bruttone. Il venditore non può esimersi dalla responsabilità riguardante la gravidanza della schiava venduta, a meno che non si tratti di una gravidanza evidente.

La non garanzia è lecita nella vendita dello schiavo, quando il venditore ignori i vizi che questo schiavo può avere.

E' vietato, in una vendita, separare la madre schiava dal suo bambino, finché quest'ultimo non abbia cominciato la seconda dentizione.

In ogni vendita comportante una causa di nullità, la garanzia incombe al venditore. Ma se l'acquirente abbia preso in consegna la cosa venduta, è a lui che incombe la garanzia, dopo il giorno della consegna. Nel caso in cui l'andamento dei prezzi di questa merce cambi, e se lo schiavo venduto venga a subire un deprezzamento fisico, il compratore è tenuto a versare il valore della cosa venduta il giorno della consegna, ma non deve restituire la cosa stessa. Se si tratti di cose che si contano, si pesano o si misurano, renderà l'equivalente.

La variazione dei prezzi non ha influenza deprezzatrice sugli immobili.

E' illecito il prestito che comporti un profitto, così come il contratto che comporti nello stesso tempo una vendita e un prestito, e quello nel quale si aggiunge ad un prestito un affitto di servizi o una locazione.

Qualsiasi cosa può essere oggetto di un prestito, tranne le giovani schiave e la polvere d'argento.

Non si può fare una riduzione su un credito stipulando che sarà pagato prima del termine. Allo stesso modo, non si può ritardare il termine stipulando che il montante del debito sarà accresciuto, né, nella vendita di un oggetto *'ard*, ridurre il termine della consegna accrescendo la quantità o il valore della cosa venduta. Ma una tale pratica è ammissibile in un prestito, se l'accrescimento del valore riguarda soltanto la qualità.

Cosa accade se, nel prestito, vengono restituiti, al posto degli oggetti prestati, degli oggetti in maggior numero rispetto a quelli ricevuti? Vi è divergenza a questo soggetto quando non si tratti di un uso stabilito. Ashhab⁴³ lo dichiara lecito, al contrario di Ibn Qâsim che lo giudica riprovevole.

Il debitore, in seguito alla vendita o al prestito a termine, di *dinâr* o di *dirhâm*, può pagare prima del termine.

Lo stesso vale per oggetti *'ard* o per viveri dovuti in virtù di un prestito, ma non di una vendita.

⁴³ Abû 'Amr al-Qaysî ashhab (145-204 H. / 762-819 gregoriano), celebre giureconsulto malikita d'Egitto.

E' illecito vendere frutti o semi, se non abbiano ancora cominciato a maturare, anche se si trattasse di una sola palma in un palmeto.

E' illecita la vendita dei pesci dei fiumi e dei laghi, quella del feto nel seno di sua madre, quella del futuro prodotto di una cammella, quella della facoltà riproduttiva di un cammello stallone, quella dello schiavo in fuga o del cammello in fuga.

La vendita dei cani è vietata, ma vi è divergenza d'opinione riguardo a quelli che si è autorizzato ad avere al proprio servizio. Ma quando si uccida un cane, si è tenuti a rimborsarne il valore.

E' illecita la vendita della carne contro un animale vivo della stessa specie. Non si possono nemmeno fare due vendite in una, il compratore acquistando una merce "o per 5 in contanti o per 10 a termine", ed essendo tenuto al pagamento dell'uno o dell'altro prezzo indifferentemente.

E' ugualmente illecita la vendita di datteri secchi contro datteri freschi, di uva secca contro uva fresca, che vi sia o no disuguaglianza nelle prestazioni, dei frutti freschi contro frutti secchi della stessa specie, poiché vi sarebbe in questo caso *muzâbana*, e ciò è illecito.

Non si vendono cose alla rinfusa contro altre cose misurate della stessa specie, né cose alla rinfusa contro altre cose alla rinfusa della stessa specie, a meno che la differenza di valore tra le due non sia evidente, se si tratti di cose la cui differenza di valore nelle prestazioni è tollerata nella stessa specie.

Non vi sono inconvenienti nel vendere una cosa che al momento non si ha in mano e di cui non si sia stipulato il pagamento in contanti, a meno che questa cosa non si trovi in un luogo vicino o che costituisca un valore di cui non si ha ragione di temere che subisca un'alterazione, ad esempio una casa, un terreno o degli alberi. In questo caso, il pagamento può avvenire in contanti.

La garanzia è lecita in materia di vendita di schiavi, quando sia stipulata o d'uso nel Paese. Nelle garanzie di tre giorni, la responsabilità incombe al venditore, e riguarda tutti i vizi della cosa. La garanzia di un anno riguarda soltanto la follia, l'elefantiasi e la lebbra.

Non vi sono inconvenienti nel praticare il *salâm* (vendita con pagamento anticipato) per beni *'ard*, gli schiavi, gli animali, i viveri e i condimenti, l'oggetto del contratto essendo nettamente definito qualitativamente e il termine essendo fissato.

Il prezzo dev'essere fissato in anticipo o pagato 2 o 3 giorni dopo il contratto, anche se un ritardo è stato stipulato per il pagamento.

La dilazione della consegna nel *salâm*, secondo l'opinione che ci sembra preferibile, è di 15 giorni. Oppure occorre che il contratto stipuli che la cosa sarà consegnata in un altro luogo, anche se questo luogo è situato a 2 o 3 giorni di marcia.

Quando si contratti un *salâm* con una dilazione di 3 giorni per la consegna, e ciò debba avvenire nel luogo del contratto, questo atto è considerato come lecito da alcuni Sapiienti e come riprovevole da altri.

Il controvalore della cosa consegnata non può essere della stessa specie di questa, poiché il principio è che, nella vendita a consegna, i controvalori non devono essere della stessa specie né di specie simile. Tuttavia, si può prestare ad altri una cosa, se egli renderà l'equivalente qualitativamente e quantitativamente, a condizione che sia colui che presta a trarne profitto.

Non si può vendere un credito contro un credito e questa proibizione ingloba la stipulazione dell'aggiornamento del pagamento, nel *salâm*, fino al termine della consegna della cosa venduta o fino ad una data lontana da quella del contratto.

Non si può nemmeno annullare un credito trasformandolo in un altro, cioè il creditore non può annullare il suo credito, sostituendolo con un altro, di natura differente, che il debitore non paghi immediatamente.

Non si può vendere ciò di cui non si dispone, impegnandosi a consegnarlo immediatamente.

Quando si venda una merce a termine, non la si può ricomprare per un prezzo minore, pagabile in contanti o ad un termine più vicino del primo, né ad un prezzo maggiore pagabile ad un termine più lontano del primo.

Ma quando la vendita e il riacquisto della cosa venduta hanno lo stesso termine, il riacquisto per una somma uguale, inferiore o superiore, è lecito e vi è allora *muqâsa* (compensazione).

Non vi sono inconvenienti nell'acquistare in blocco le merci che possano essere pesate o misurate, tranne che nel caso in cui si tratti di *dinâr* o *dirhâm* costituenti monete.

Ma se si tratti di pezzi d'oro o d'argento, questa vendita in blocco è lecita. Al contrario, non si possono acquistare in blocco degli schiavi o dei vestiti, né delle cose che si possano contare facilmente.

Quando si venda un insieme di palme che saranno fecondate, i frutti esistenti sono proprietà del venditore, a meno che vi sia una stipulazione contraria a favore del compratore. Lo stesso avviene per le altre specie di alberi da frutta.

La fecondazione *ibâr* consiste nel mettere del polline sul futuro frutto. Per i semi, *ibâr* significa che sono germogliati.

Quando si venda uno schiavo che ha dei beni propri, questi beni rimangono al venditore, a meno che il copratore non se li sia riservati.

Si può acquistare, sulla base del documento che descrive la merce, il contenuto di un sacco. Ma non si può acquistare un vestito che non sia disteso, né descritto, oppure se la vendita avvenga di notte, e i contraenti non possano esaminarlo, né conoscerne la consistenza.

La stessa interdizione riguarda l'acquisto di un cavallo in una notte scura.

Nessuno dovrà aumentare il prezzo offerto da un primo compratore, dopo che questi si sia già messo d'accordo, in generale, con il venditore, a meno che questo rialzo dell'offerta non intervenga all'inizio della transazione.

Il contratto di vendita si perfeziona con la parola di consenso reciproco, anche se i contraenti non si siano ancora separati.

L'affitto di servizi (*ijâra*) è lecito quando i contraenti gli assegnino un termine e ne fissino il prezzo.

Quando vi sia un prezzo globale (*jal*) non si fissa la scadenza, se si tratti di riprendere uno schiavo in fuga o un cammello scappato, o di scavare un pozzo, o di vendere un vestito o altri servizi del genere.

Colui che si sia impegnato a compiere tale prestazione, non ha diritto a nulla finché questa prestazione non sarà stata portata a termine.

Colui che affitti dei servizi per vendere un oggetto, quando, allo scadere del termine fissato, non l'abbia ancora venduto, ha diritto alla metà della remunerazione convenuta. Se vende la cosa nella metà del tempo ritenuto sufficiente, avrà diritto alla metà della remunerazione convenuta.

Per l'affitto di cose (*kirâ'*), si osservano le stesse regole relative alla vendita rispetto a ciò che è illecito o proibito.

Quando qualcuno prenda in affitto una bestia da soma determinata per recarsi in un dato luogo, e questo animale muoia per la strada, l'affitto è annullato per il valore corrispondente al resto del cammino da percorrere. Lo stesso avviene in caso di decesso di una persona che abbia affittato i suoi servizi, o nel caso di una abitazione che crolli prima della scadenza della locazione.

Non vi sono inconvenienti se un maestro insegni il Corano stipulando che non sarà pagato se non quando l'allievo lo saprà a memoria. Si può allo stesso modo stabilire, con un medico, di pagarlo quando il paziente sarà guarito.

Il contratto di noleggio non si dissolve né per la morte del cavaliere della bestia noleggiata, né per quella dell'abitante della casa affittata, né per quella delle bestie per le quali è stato noleggiato il servizio di un pastore. Quest'ultimo, in un simile caso, deve restituire degli animali simili.

Quando vi sia un contratto di trasporto con un animale di una specie determinata, e questo animale muoia per la strada, il contratto non è dissolto e gli eredi potranno cedere ad altri la locazione.

Quando si affittino degli utensili o altre cose, il beneficiario non è tenuto alla garanzia, quando la cosa si spezzi o si rovini mentre è sotto la sua custodia. Viene creduto sulla parola, a meno che non sia evidente che mente.

Gli artigiani sono responsabili degli oggetti a loro affidati che spariscano, e ciò sia che il loro lavoro sia stato remunerato oppure no. Nessuna responsabilità incombe al padrone dei bagni, o al padrone della nave. Quest'ultimo non ha diritto al prezzo del trasporto se non arrivi a destinazione.

E' lecita la società costituita da due persone fisiche che esercitino nello stesso luogo la stessa attività o attività analoghe. Due persone possono costituire una società di capitale, a condizione che il guadagno di ciascuna delle due sia proporzionale al suo apporto, e che il lavoro di ciascuna delle due sia proporzionale al guadagno stipulato per ogni associato.

I soci non possono, con apporti differenti, stipulare che il guadagno sarà equamente ripartito fra loro.

L'accomandita (*qirâd*) è lecita con dei *dinâr* e dei *dirhâm*. La si autorizza anche con pezzi d'oro o d'argento. Ma non è ammessa con beni detti '*ard*. Se tuttavia ciò abbia luogo, lo pseudo-accomandatario non sarà in questo caso altro che un salariato incaricato di vendere i suddetti beni '*ard*, dopodiché sarà cormalmente accomandatario per la somma ottenuta da questa vendita.

L'accomandatario ha diritto ai vestiti e al cibo quando viaggia per far fruttare una somma importante che sia l'oggetto dell'accomandita. Tuttavia, per l'abbigliamento, non ne avrà diritto se non si tratti di intraprendere un lungo viaggio.

I due contraenti non possono dividere i benefici prima che le prestazioni dell'accomandatario abbiano apportato denaro liquido.

E' lecita la mezzadria (*musâqât*) sugli alberi e i vegetali non stagionali. Le parti convengono per la ripartizione dei benefici. Ogni lavoro incombe al mezzadro. Non può essere tenuto ad eseguire un lavoro diverso da quello che è normalmente l'oggetto della *muqâsât*, né ad intraprendere una nuova opera nel campo, a meno che non si tratti di un lavoro di scarsa importanza, come il rifacimento della recinzione o la riparazione della *afîra*, cioè della cisterna; ma non potrà costruire lui stesso la cisterna.

La fecondazione degli alberi incombe al mezzadro. Si può anche esigere che egli pulisca i canali di innaffiamento degli alberi, che rimetta in sesto il canale di scolo dove si riversa l'acqua del pozzo, con un secchio in cuoio detto *gharb*, che curi la sorgente ed esegua altri lavori del genere. La *musâqât* non è lecita se sia stipulata con la clausola che il proprietario del giardino ne ritirerà le bestie da soma.

Il proprietario è tenuto a sostituire le bestie che muoiano. Il mantenimento degli animali e degli operai è a carico del mezzadro.

Quest'ultimo è anche tenuto a fornire le sementi e ad inseminare il piccolo spazio di terra nuda che può trovarsi nel giardino, ma non vi sono inconvenienti nel lasciargliene il godimento, poiché è a lui che appartiene più legittimamente.

Ma se questo spazio di terra nuda sia considerevole, non lo si può inglobare nella *musâqât* delle palme, a meno che abbia una superficie non eccedente il terzo del giardino oggetto del contratto.

E' lecito il contratto di società per l'inseminazione di una terra quando i semi siano forniti in totalità o parzialmente dai due associati ed il beneficio sia ripartito tra loro, la terra appartenendo all'uno e il lavoro essendo svolto dall'altro, oppure se il lavoro venga compiuto da entrambi, la terra essendo presa in locazione da entrambi, oppure essendo in comune godimento. Ma se la semente sia fornita da uno e la terra dall'altro, il lavoro essendo a carico di uno solo o di tutti e due e il beneficio essendo ripartito tra i due, il contratto è

illecito. Nel caso in cui entrambi prendano in affitto la terra, la semenza essendo fornita da uno e il lavoro dall'altro, il contratto sarà lecito a condizione che il valore delle prestazioni sia più o meno equivalente.

Non può essere pagato in anticipo l'affitto di una terra se non si è certi se si sarà obbligati ad irrigarla, e il pagamento verrà effettuato dopo averla effettivamente irrigata.

Quando si comprino dei frutti ancora pendenti dai rami e questi frutti periscano in seguito alla grandine o alle cavallette, o ad una gelata, o a qualsiasi altra calamità, se la quantità perita sia di un terzo o più, uno sconto corrispondente sul prezzo verrà praticato all'acquirente. Ma se la quantità perita sia inferiore ad un terzo, è il compratore a dover sopportare la perdita. Non viene tenuto conto di tali calamità fortuite per i cereali, né per i frutti che siano stati acquistati dopo la piena maturità. Ma, per le piante dell'orto, la perdita conseguente ad una calamità del genere comporta la riduzione del prezzo per l'acquirente, anche se sia minima. Secondo un'altra opinione, non vi è riduzione se non quando la perdita sia almeno di un terzo.

Quando il proprietario di un giardino ceda a qualcuno i frutti delle sue palme a titolo di *'ariya*, può riacquistare tali frutti per una quantità corrispondente di datteri secchi che consegnerà al momento della raccolta. Ma occorre che la quantità così ricomprata non sia superiore a 5 *wasq*. Nel caso in cui oltrepassi i 5 *wasq*, l'acquisto non può essere effettuato che in denaro o con beni *'ard*.

CAPITOLO 35

Delle disposizioni testamentarie (*wasâyâ*), dell'affrancamento post mortem (*mudabbar*), dell'affrancamento contrattuale (*mukâtab*), dell'affrancamento puro e semplice (*mu'ataq*), della concubina-madre (*umm al-walad*) e della qualità di patrono di un affrancato (*walâ*).

Colui che possieda dei beni che possono essere oggetto di disposizioni testamentarie, farà bene a preparare il suo testamento.

Non ci possono essere lasciti a favore di un erede legittimo.

I lasciti vengono prelevati sul terzo del disponibile. Ciò che ecceda questo terzo va restituito agli eredi legittimi, a meno che essi non ratifichino le disposizioni testamentarie.

L'affrancamento per ultima volontà di uno schiavo determinato è esecutivo, prima dei lasciti propriamente detti. Quando qualcuno in buona salute dichiara che uno schiavo sarà libero dopo la sua morte, questa disposizione

sarà esecutiva prima di ogni altra disposizione analoga fatta dal de cuius mentre era malato.

Lo stesso affrancamento postumo è esecutivo prima dei lasciti delle somme dovute dal de cuius a titolo di *zakât* e che egli era stato negligente nel versare durante la propria vita. Queste somme, in effetti, sono prelevabili sul terzo disponibile, prima degli altri lasciti.

Ma l'affrancamento postumo dichiarato quando ci si trovi in buona salute è esecutivo prima delle disposizioni testamentarie riguardanti imposte arretrate.

Quando il de cuius abbia sorpassato il terzo disponibile, vi è riduzione proporzionale tra i lasciti, se essi non siano esecutivi per via preferenziale.

Il testatore può cambiare idea riguardo alle disposizioni testamentarie, all'affrancamento, o altro.

L'affrancamento postumo consiste nel dire al proprio schiavo: "Tu sei *mudabbar*", o "Sarai libero quando avrò lasciato dietro di me questo mondo". Una volta che questa formula sia stata pronunciata, il padrone non può più vendere lo schiavo, ma ha diritto ai suoi servizi e può anche, finché non sia malato, appropriarsi dei beni che lo schiavo possieda in proprio.

Se si tratti di una schiava, può avere delle relazioni sessuali con lei, ma non può nel caso in cui si tratti di una schiava affrancata a termine. Per quanto riguarda quest'ultima, non potrà neanche essere alienata mediante vendita. Ma il padrone avrà il diritto di utilizzarla per il proprio servizio domestico e di appropriarsi degli eventuali beni che la schiava abbia in proprio, a meno che il termine stipulato per l'affrancamento non sia vicino alla scadenza.

Se il padrone che abbia fatto un affrancamento post mortem muore, il valore dell'affrancato è prelevato dal terzo disponibile. Ma se si tratta di un affrancamento a termine, il valore dell'affrancato sarà prelevato sull'insieme del patrimonio del de cuius.

Il *mukâtab* (affrancato contrattualmente) resta schiavo finché non abbia pagato tutto ciò che è previsto dal contratto. Questo contratto (detto *kitâba*) è lecito quando stabilisce il pagamento, concordato dal padrone e dallo schiavo, di una somma di denaro determinato, mediante versamenti scaglionati, qualunque sia il numero di questi versamenti.

Se il *mukâtab* non possa far fronte agli impegni, ritorna allo stato di schiavitù precedente e il padrone rimane proprietario delle somme già ricevute. Solo all'autorità competente lo stabilire l'insolvibilità dello schiavo, se questi si rifiuti di fornire la prova.

Il bambino di ogni donna affrancata contrattualmente, post mortem o a termine, o schiava data in pegno, segue la condizione della madre.

Il bambino nato da una donna che abbia già acquisito la qualità di *umm al-walad* (concubina-madre), anche se non sia figlio del padrone, segue la condizione di sua madre.

I beni dello schiavo gli appartengono in proprio, a meno che il padrone non glieli confischi. Dunque, se il padrone affranchi il suo schiavo puramente e semplicemente, o contrattualmente, senza stipulare una riserva sui beni dello schiavo, non può più confiscare questi beni e non può più avere relazioni sessuali con la sua schiava *mukâtaba*.

Dopo l'affrancamento contrattuale, i bambini che potranno nascere dagli affrancati dei due sessi, seguiranno lo statuto di affrancati e diventeranno liberi insieme ai loro genitori.

E' lecito affrancare, con lo stesso contratto di *mukâtaba*, più schiavi in una volta, ed essi diverranno liberi al termine del pagamento.

L'affrancato contrattuale non ha il diritto di affrancare a sua volta uno schiavo, né di dissipare il proprio patrimonio, finché non sia interamente libero. Non può nemmeno sposarsi, né intraprendere un lungo viaggio, senza l'autorizzazione del padrone.

Quando muoia, lasciando un figlio, questi lo sostituisce nell'esecuzione del contratto e dovrà pagare in contanti, sui beni del defunto, le somme che a quest'ultimo restavano da pagare al padrone. Erediterà, del residuo, con gli altri figli del *de cuius*.

Ma se il patrimonio del defunto è insufficiente per far fronte al pagamento del rimanente, i figli, se sono adulti, dovranno lavorare ed effettuare i pagamenti rateali.

Quando siano troppo giovani per lavorare e il patrimonio del *de cuius* sia insufficiente per far fronte ai pagamenti scaglionati finché essi siano in grado di lavorare, ridiventeranno schiavi.

Se l'affrancato contrattuale muoia senza lasciare figli beneficianti con lui del contratto, è il padrone che erediterà i suoi beni.

Colui che renda madre una delle sue schiave, può continuare a goderne durante la vita, ma ella è affrancata, per prelevamento sul suo patrimonio, alla sua morte. La donna non può essere venduta. Il padrone non può esigere da lei alcun servizio, né ricavarne un reddito. Al contrario, questi diritti gli sono riconosciuti nei confronti del figlio di questa schiava, che non sia nato da lui. Questo bambino seguirà le sorti di sua madre per l'affrancamento, cioè sarà affrancato quando lo sarà la madre.

Ogni feto abortito da questa donna schiava le può dare la qualità di *umm al-walad* (concubina-madre).

Quando il padrone neghi la paternità del bambino dichiarando che, pur avendo avuto rapporti con questa schiava, egli ha praticato il coito interrotto, questa affermazione non sarà tenuta in considerazione.

Ma se dichiara che vi sia stata *istibrâ'*, e che egli non abbia avuto, dopo di ciò, rapporti con questa schiava, la paternità del bambino non gli sarà attribuita.

Non è valido l'affrancamento fatto da un debitore oberato a tal punto che i debiti assorbano tutto il suo patrimonio.

Quando qualcuno affranchi una parte del suo schiavo, questo atto vale come affrancamento completo.

Se l'affrancamento sia operato da un solo co-proprietario dello schiavo, la parte dell'associato sarà stimata e messa a carico dell'autore dell'affrancamento. Lo schiavo sarà totalmente libero.

Ma se il patrimonio dell'affrancatore sia insufficiente per indennizzare il co-proprietario, lo schiavo rimarrà in stato di servitù per il tempo rappresentante la parte di questo co-proprietario.

Quando un padrone infligga al suo schiavo una pena corporale di rigore tale da determinare un danno grave, per esempio se gli amputi un membro, lo schiavo sarà affrancato a pieno diritto, a carico del padrone.

Quando qualcuno si trovi ad avere per schiavi suo padre o sua madre, o uno dei suoi figli o nipoti, discendenti di un figlio o di una figlia, o suo fratello uterino, consanguineo o germano, questi schiavi sono affrancati di diritto e a suo carico.

L'affrancamento della schiava incinta conferisce la libertà al nascituro.

L'affrancamento operato in esecuzione di una obbligazione imposta dalla Legge, non può essere eseguito nei confronti di schiavi a cui una certa libertà sia stata già conferita da un affrancamento post mortem, contrattuale o altro, né di uno schiavo cieco, con una mano amputata o che abbia subito altre mutilazioni del genere, oppure non-musulmano.

Non è valido l'affrancamento concesso dall'impubere o dall'interdetto sotto tutela.

Il diritto di patronato (*walâ'*) appartiene al padrone che ha affrancato. E' inalienabile, a titolo oneroso come a titolo gratuito. Quando si affranchi uno schiavo in nome di un terzo, è a questo terzo che spetta il patronato. Ma questo diritto non è conferito al padrone che abbia provocato la conversione all'Islâm di uno dei suoi schiavi infedeli. In questo caso il diritto di patronato spetta alla *Ummah* (comunità musulmana).

La donna ha diritto di patronato sugli schiavi da lei affrancati. Ma non eredita il patronato degli schiavi affrancati da qualcun altro, per esempio da suo padre, suo figlio, suo marito o altri.

Quando si affranchi uno schiavo con la formula: "Sei libero come la cammella detta *sâ'iba*⁴⁴", l'eredità dell'affrancato spetta alla *Ummah*.

Il patronato spetta all' 'asab più prossimo del de cuius che l'ha affrancato.

Dunque, quando il de cuius lasci due figli che ereditino il patronato di un uomo affrancato dal loro padre, e in seguito uno dei due muoia, lasciando lui stesso dei figli, il patronato ritornerà al fratello e non ai figli del secondo defunto; se uno dei due figli dell'ex padrone muoia lasciando un figlio, e l'altro muoia lasciandone due, il patronato andrà diviso tra queste tre persone.

⁴⁴ Costume risalente al periodo pre-islamico, consistente nel lasciare in libertà e nel non far più lavorare alcune cammelle in determinate condizioni, di solito in seguito ad un voto.

CAPITOLO 36

Della facoltà di conservare indiviso qualcosa (*shufa*), della donazione (*hiba*), dell'elemosina (*sadaqa*), dell'*hubus*, del pegno (*'âriya*), del deposito (*wadî'a*), degli oggetti smarriti (*luqta*) e dell'usurpazione violenta (*ghasb*)

La *shufa* non si esercita che sulle cose indivise. Non vi è *shufa* sulle cose che siano state oggetto di divisione. Questo diritto non appartiene al vicino. Non la si può esercitare neanche su una strada, né sul patio di una casa i cui piani siano stati divisi tra i co-proprietari, né sulle palme maschio, né su un pozzo, se il palmeto o la terra dove si trova il pozzo siano già stati divisi. Insomma, nessuna *shufa* può esservi se non sul suolo e sugli edifici e gli alberi che vi si trovano.

Colui che sia presente non può far valere il diritto di *shufa* dopo che sia trascorso un anno. Colui che non sia presente, conserva il diritto di *shufa* finché si trovi lontano. Il primo compratore è tenuto alla garanzia nei riguardi di colui che eserciti la *shufa*.

Il diritto di *shufa* è inalienabile a titolo oneroso o gratuito. Si divide proporzionalmente alle parti dei co-proprietari.

La donazione, l'elemosina e l'*hubus* non sono perfezionati che dalla presa di possesso. Se il donatore o il fondatore muoiano prima che il ricevente abbia preso possesso del bene, l'oggetto della liberalità rimane nel patrimonio dell'autore. Ma se il dono o la fondazione *hubus* siano fatti nel corso della malattia mortale, saranno esecutivi sul terzo disponibile, se il beneficiario non abbia la qualità di erede.

La donazione (*hiba*) compiuta in favore dei parente prossimi o di un povero è irrevocabile, così come l'elemosina (*sadaqa*). Così, colui che faccia l'elemosina a suo figlio non può riprendersi la cosa donata. Ma può riprendere ciò di cui abbia fatto donazione (*hiba*) a suo figlio impubere o adulto, finché questa donazione non abbia motivato il matrimonio o l'indebitamento del donatario o finché questi non abbia modificato con un elemento nuovo la natura o il valore dell'oggetto donato.

La madre può tornare sulla decisione riguardante la donazione, finché il padre sia vivo. Quando muore, non ha più questo diritto, poiché le donazioni fatte agli orfani sono irrevocabili. La qualità di orfano risulta dalla morte del padre.

Quando un padre faccia una donazione a suo figlio impubere, può validamente possedere la cosa donata, in nome del beneficiario. Ma il padre donatore non può abitare la casa donata, né vestirsi col vestito donato, e la cosa donata dovrà essere nettamente determinata perché il padre la possieda validamente in nome di suo figlio impubere. Se si tratti di una donazione fatta ad un figlio adulto, la presa di possesso da parte del padre donatore non è valida.

L'elemosina è irrevocabile e non può tornare nel patrimonio del suo autore, se non per via ereditaria. Ma si può bere il latte di un animale dato in elemosina. Non si può ricomprare un oggetto dato in elemosina. Quanto all'oggetto donato mediante una ricompensa, il donatore potrà restituirne il valore oppure rendere la cosa stessa.

Se la cosa perisca sotto la sua custodia, dovrà corrisponderne il valore.

Ma questo obbligo di restituire la cosa o il suo controvalore non esiste se non quando sia manifesto che il beneficiario abbia inteso ricevere una ricompensa dal donatore.

E' disdicevole che un padre faccia dono di tutti i suoi beni solo ad alcuni dei suoi figli (ad esclusione degli altri). Ma gli è lecito farlo se si tratta di una piccola parte del patrimonio.

Può anche fare elemosina di tutti i suoi beni ai poveri, per amore di Allah ('azza waJalla).

Quando si faccia una donazione e il donatario non ne prenda possesso prima dell'ultima malattia o del fallimento del donatore, il donatario è escluso. Ma se sia il donatario a morire prima di averne preso possesso, gli eredi possono rivendicare la cosa donata.

Quando si costituisca in *hubus* una casa, essa è destinata alla destinazione fissata dal costituente se la presa di possesso abbia avuto luogo prima della morte di questi. Se questa casa sia stata costituita in *hubus* a profitto del figlio impubere del fondatore, egli potrà esercitare il possesso in nome del figlio fino alla di lui pubertà. Dovrà affittare la casa per conto del figlio e non abitarla lui stesso. Se non si astiene dall'abitarvi, l'*hubus* è annullato. All'estinzione della discendenza degli aventi diritto, il bene costituito in *hubus* ridiventa *hubus* a profitto dei più prossimi parenti del costituente esistenti nel giorno in cui la cosa stessa deve essere destinata allo scopo finale.

Colui che dia una casa in vitalizio (*'umra*) ad un terzo, ne ridiventa proprietario alla morte del beneficiario. Lo stesso avviene quando questa liberalità sia operata in favore dei discendenti dell'autore, e la discendenza si estingua. E' il contrario di ciò che avviene in caso di *hubus*. Così, se l'autore della *'umra* muoia allo stesso tempo del beneficiario, l'oggetto ridiventa proprietà degli eredi dell'autore.

Quando uno dei beneficiari della fondazione *hubus* muoia, la sua parte torna agli altri. Nell'*hubus*, i beneficiari bisognosi vengono prima degli altri per quanto riguarda l'abitazione della casa costituita in *hubus* e per i frutti dell'immobile costituito in *hubus*. Colui che abiti la casa non ne sarà espulso a favore di un altro, a meno che l'atto non comporti un'espressa stimolazione a profitto a di quest'altro.

L'*hubus* è inalienabile per vendita, anche se cade in rovina. Ma si può vendere un cavallo costituito in *hubus*, se diventi inutilizzabile in seguito ad una malattia che lo renda pericoloso. Il prezzo sarà allora impiegato per l'acquisto totale o parziale di un altro cavallo. Vi è divergenza d'opinione sulla validità dello scambio dell'immobile fabbricato, costituito in *hubus*, che cada in rovina, contro un immobile fabbricato in buono stato.

Il pegno (*rahn*) è lecito. Non si perfeziona che dopo la presa di possesso. La testimonianza relativa alla presa di possesso non vale se i testimoni non l'abbiano constatato effettivamente coi loro occhi.

La garanzia del pegno incombe al creditore per gli oggetti che possano dissimularsi, ma non per gli altri.

I frutti del palmeto dati in pegno appartengono al debitore, così come la rendita della casa data in pegno.

Il bambino della schiava che sia stata data in pegno fa parte del pegno se sia nato dopo la stipulazione del contratto. I beni dello schiavo dato in pegno non fanno parte del pegno, a meno di stipulazione contraria. La responsabilità dell'oggetto dato in pegno che perisca sotto la custodia di un terzo che l'abbia in deposito incombe al debitore.

Il prestito in uso (*'ariya*) comporta la restituzione dell'oggetto. Colui che lo prenda in prestito ne è garante se l'oggetto prestato possa essere dissimulato, ma non in caso contrario: per esempio, se si tratti di uno schiavo o di una cavalcatura, a meno che non vi sia abuso da parte di chi lo abbia preso in prestito.

Il depositario che sostenga di aver restituito l'oggetto depositato al suo proprietario viene creduto sulla parola a meno che la costatazione del deposito non sia avvenuta tramite testimoni richiesti per questo scopo. Ma se il depositario adduca la perdita dell'oggetto, gli si crederà in ogni caso, al contrario di ciò che avviene per il prestito d'uso, in cui colui che prenda in prestito non è creduto sulla parola nel caso di perdita di un oggetto dissimulabile.

Il depositario che disponga abusivamente dell'oggetto depositato ne sopporta la garanzia. Nel caso in cui il deposito consista in *dinâr* e il depositario li restituisca nella borsa che li conteneva, e in seguito si constati una perdita, vi è divergenza d'opinione per sapere a chi tocchi la garanzia.

Se il depositario si serva dell'oggetto depositato per fare del commercio, ciò è un atto biasimevole, ma egli può tenere ciò che ha guadagnato, se si tratti di un deposito di denaro liquido.

Quando l'oggetto sia un bene *'ard* e venga venduto dal depositario, colui che l'ha dato in deposito può optare per il prezzo di vendita od il valore dell'oggetto nel giorno di questa vendita abusiva.

Colui che trovi un oggetto smarrito deve farne pubblicazione per un anno nel luogo in cui si presume che questa pubblicazione sia utile. Allo scadere dell'anno, se l'oggetto non venga reclamato, colui che l'ha trovato potrà, a scelta, costituirlo in *hubus* o farne elemosina, ma ne rimane garante nei confronti del proprietario che dovesse ricomparire a reclamarlo. Allo stesso modo, resta tenuto alla garanzia se lo usi egli stesso. Se la cosa perisca prima dello scadere dell'anno, o dopo, senza che chi l'abbia trovato ne abbia abusato, egli non sarà più tenuto alla garanzia.

Se la persona che si presneti a reclamare una borsa perduta descriva questa borsa e il laccio che serve a chiuderla, l'oggetto le verrà restituito.

Non si deve prendere una cammella perduta nel deserto. Ma si può prendere e mangiare un montone che sia stato trovato in un posto isolato.

Quando si faccia perire un bene *'ard*, si deve rimborsarne il valore. Per le cose che si contano, si pesano o si misurano, occorre restituire la stessa quantità.

L'usurpatore per violenza (*ghasib*) è garante di ciò che ha usurpato. Nel caso in cui restituisca la cosa nello stato in cui si trovava quando l'ha presa, non sarà tenuto a nient'altro. Se l'oggetto si sia deteriorato sotto la sua custodia, il proprietario può riprenderla così, oppure far pagare all'usurpatore il valore di stima dell'oggetto. Se il deterioramento sia dovuto ad un abuso commesso dall'usurpatore, il proprietario può riprendere la cosa con un'indennità corrispondente al deterioramento. Ma vi è divergenza d'opinione a questo riguardo.

I frutti non appartengono all'usurpatore ed egli dovrà restituire quello che abbia consumato o da cui abbia tratto profitto.

L'usurpatore incorre nella pena legale per fornicazione, se abbia relazioni sessuali con la schiava che ha usurpato, e l'eventuale bambino nato da tali relazioni è schiavo e fa parte del patrimonio del padrone della madre.

I guadagni realizzati su beni usurpati sono guadagni male acquisiti e non si giustificano finché il capitale non sia stato restituito al proprietario. Ma se l'usurpatore faccia l'elemosina di tali benefici, ciò è preferibile, secondo un discepolo dell'Imâm Mâlik.

Si parlerà ancora di questo argomento nel capitolo delle decisioni giuridiche.

CAPITOLO 37

Delle prescrizioni relative ai delitti di sangue e alle pene legali (*hudûd*).

Nessuno può essere messo a morte a titolo di taglione se l'omicidio non sia attestato da una prova testimoniale regolare o dalla confessione o, quando ricorra il caso, dalla *qâsama* (giuramento cinquantenario). In questo caso, gli aventi diritto pronunciano 50 giuramenti di colpevolezza e acquisiscono così il diritto al taglione.

Quando vi sia stato omicidio intenzionale (*'amd*) il giuramento dovrà essere portato almeno da due uomini. In seguito al giuramento cinquantenario, il taglione si può applicare ad un solo uomo. Non ricorre il caso del giuramento cinquantenario, se non quando la vittima, prima di morire, abbia detto: "il mio sangue è stato versato dal Tale...", o quando vi sia stato un testimone dell'uccisione o due testimoni della ferita, se la vittima sia sopravvissuta per

un certo tempo a questa ferita, in uno stato di salute che gli abbia permesso di mangiare e di bere.

Se i parenti che rivendicano il taglione rifiutino di giurare, sono i parenti di colui sul quale si dovrebbe applicare il taglione che giureranno. Se non si trova nessuno, tra i parenti dell'accusato, per giurare in suo favore, egli pronuncerà da solo i 50 giuramenti.

Quando l'accusa di omicidio ricada su un gruppo, ciascuno degli accusati presterà 50 giuramenti.

I parenti della vittima reclamanti il taglione, se siano 50 uomini, presteranno 50 giuramenti. Se sono meno di 50, i giuramenti andranno ripartiti fra loro.

La donna non giura in caso di omicidio intenzionale. In caso di omicidio non intenzionale, gli eredi dei due sessi prestano un numero di giuramenti corrispondente alle loro parti rispettive sull'ammontare della *diyya* (prezzo del sangue). Se le divisioni così calcolate diano quote frazionarie, il giuramento frazionato sarà prestato da coloro, tra gli aventi diritto, che ne avranno la parte maggiore.

Se una parte soltanto degli eredi del prezzo del sangue per omicidio non intenzionale siano presenti, saranno tenuti obbligatoriamente a prestare tutti i giuramenti. Coloro che avvanzeranno pretese in seguito saranno tenuti a prestare un numero di giuramenti corrispondente alla loro parte di eredità nella *diyya*.

Nel giuramento cinquantenario, si giura in piedi.

Gli abitani dei territori di *Makkah*, *Madinah* e Gerusalemme sono convocati in queste città per prestare giuramento. Non si convocano altre persone (per giurare) in altri luoghi, se non nel caso in cui siano ad una distanza inferiore a qualche miglio.

Non vi è giuramento cinquantenario per le ferite, né per uno schiavo, né tra la Gente del Libro, né tra due gruppi (*suff*), né quando la vittima sia stata trovata in un luogo abitato e pubblicamente frequentato.

L'assassino che abbia ucciso a scopo di furto non può essere perdonato. Ma la vittima di un omicidio intenzionale che non abbia avuto per scopo il furto, può perdonare il suo assassino prima di morire.

Se si tratti di un omicidio non intenzionale, la vittima può perdonare solo per un ammontare della *diyya* che non ecceda il terzo del suo patrimonio.

Quando il perdono venga accordato da uno dei figli della vittima, l'omicida non è messo a morte. Gli altri parenti hanno diritto al prezzo del sangue.

Quando le figlie siano in concorrenza con i figli, il loro perdono è nullo.

In caso di omicidio intenzionale, se il colpevole abbia beneficiato del perdono, è comunque condannato a 100 colpi di bastone e ad un anno di prigionia.

Il prezzo del sangue o *diyya*, quando i debitori siano gente la cui fortuna consiste generalmente in cammelli, è di 100 cammelli. Per coloro la cui fortuna consiste generalmente in oro contante, è di 1000 *dinâr*, e di 12.000 *dirhâm* per la gente la cui fortuna consiste generalmente in argento contante.

La *diyya* per omicidio volontario, quando venga accettata, è di 25 *hiqqa* (cammelle nel loro quarto anno), e di 25 *jadha'a* (cammelle nel loro quinto anno), 25 *bint labûn* (cammelle nel loro terzo anno) e 25 *bint makhâd* (cammelle nel loro secondo anno).

Per l'omicidio non intenzionale, la *diyya* è di 5 categorie, cioè di 20 animali di ognuna delle 4 categorie riportate sopra, più 20 *banû labûn* maschi.

La *diyya* non è aggravata se non quando sia stato un padre ad avere ucciso suo figlio, lanciandogli uno strumento di ferro, senza avere intenzioni omicide, in modo tale che il colpevole non possa essere messo a morte a titolo di taglione. In questo caso, il padre dovrà 30 *jadha'a*, 30 *hiqqa* e 40 *khalifa*, o cammelle incinte. Secondo un'opinione, sono i parenti del colpevole (*'aqila*) che devono pagare la *diyya*, mentre secondo un'altra un'opinione essa non può essere prelevata se non sul patrimonio proprio del padre.

Per l'amputazione delle membra superiori, è dovuta la totalità della *diyya*; lo stesso vale per entrambe le membra inferiori, e per entrambi gli occhi. Per un solo membro o per un solo occhio, la tariffa è la metà della *diyya* totale.

Per l'amputazione di tutta la parte cartilaginosa del naso, per la provocata perdita dell'udito o della ragione, per la frattura dei reni, per l'ablazione dei testicoli o del glande, o della lingua, o di una parte di essa, tale per cui la vittima perda l'uso della parola, per l'ablazione dei seni della donna e dell'occhio sano dell'orbo, la *diyya* è dovuta interamente.

Per la ferita detta *mûdiha* (che mette a nudo le ossa del cranio o del viso), la *diyya* è di 5 cammelli, così come per un dente. Per ogni dito della mano o del piede, è di 10 cammelli. Per ogni falange, salvo quelle del pollice, è di 3 cammelli più 1/3 di cammello, e di 5 cammelli per ogni falange del pollice.

La ferita *mûdiha* è quella che mette a nudo l'osso; la ferita *munaqqila* è quella che fa saltare dei pezzi d'osso, senza tuttavia raggiungere il cervello. Se lo raggiunge, è detta *mamûna*, e comporta il pagamento di un terzo della *diyya* totale. Lo stesso vale per la *jâ'ifa*. Per le ferite leggere ci si affida all'arbitrio del giudice.

Nessuna ferita comporta il pagamento della *diyya* prima di essere guarita. Quando la ferita sia guarita senza lasciare invalidità, non comporta alcuna sanzione pecuniaria, ma dev'essere meno grave della *mûdiha*.

Le ferite intenzionali sono punite col taglione, tranne che nel caso in cui potrebbero risultare mortali, come la *mamûna*, la *jâ'ifa*, la *munaqqila*, la frattura della coscia o dei reni, l'ablazione dei testicoli, ecc... Per questo genere di ferite, si paga la *diyya*.

Coloro che di solito devono pagare solidamente con un tale, se questi sia colpevole di omicidio intenzionale, non devono sopportare le conseguenze di questo omicidio, né la confessione che ne sia fatta.

Ma, in caso di ferita non intenzionale, sono tenuti al pagamento quando il montante della compensazione dovuta ecceda il terzo della *diyya* totale.

Quando la cifra sia inferiore ad un terzo, è prelevata sui beni propri del colpevole.

Se si tratti di una ferita intenzionale, *mamûna* o *jâ'ifa*, l'Imâm Mâlik ritiene che la *diyya* sia a carico dei contribuenti solidari. Ma ritiene anche che occorra prelevare sui beni propri del colpevole, a meno che non sia insolubile, perché queste ferite non comportano il taglione quando siano intenzionali.

La stessa divergenza d'opinione concerne la ferita per cui sia dovuta una compensazione uguale almeno ad un terzo della *diyya* totale e per le quali non si possa esercitare il taglione, perché rischierebbe di provocare la morte del colpevole.

I contribuenti solidari non sono tenuti (a pagare) in caso di suicidio o di incidente mortale.

La *diyya* dovuta alla donna è uguale a quella dovuta all'uomo, fino al terzo della *diyya* totale. A partire dal terzo, la si calcola secondo la tariffa propria alla donna.

Quando un gruppo di uomini commetta un omicidio, tutto il gruppo è messo a morte. E' ugualmente messo a morte l'uomo ubriaco che commetta omicidio. La *diyya* dell'omicidio volontario commesso da un pazzo incombe ai contribuenti solidari. L'omicidio volontario commesso da un impubere è assimilato ad un omicidio non intenzionale e la *diyya* è a carico dei contribuenti solidari e ammonta al terzo o a più del terzo della *diyya* totale. Altrimenti, è prelevata sui suoi propri beni.

La donna è messa a morte per l'omicidio di un uomo e viceversa. La stessa regola si applica in materia di ferite intenzionali. Il taglione si applica anche tra persone di sesso diverso.

Colui che conduca una bestia, sia spingendola davanti a sé, sia tenendola per la briglia, sia montandola, è responsabile di ciò che la bestia schiacci. Ma i danni che possa causare al di fuori della responsabilità di chi la guida, o quando è ferma e senza che sia stata eccitata, non sono suscettibili di alcuna indennità. La stessa soluzione per la vittima di un incidente mortale in un pozzo o in una mina.

La *diyya* totale, posta a carico dei contribuenti solidari, è pagabile entro tre anni, a rate. Quando sia del terzo, di un anno; e quando sia della metà, in due anni. Si trasmette ereditariamente col patrimonio della vittima e segue le regole successorie.

La *diyya* del feto abortito (*janîn*) della donna libera è uno o una giovane schiava (*gharra*) di valore stimato di 50 *dinâr* o di 600 *dirhâm*. Fa parte del patrimonio trasmissibile ereditariamente secondo le regole del Libro di Allah (SubhanaHu waTa'ala).

Il colpevole di un omicidio intenzionale non può ereditare né dei beni propri, né della *diyya* della sua vittima. In caso di omicidio non intenzionale, il colpevole può ereditare i beni della vittima, ma non la *diyya* della vittima stessa.

La *diyya* del feto abortito dalla schiava incinta per opera del padrone è uguale a quello del feto abortito dalla donna libera. Nel caso in cui fosse incinta di qualcun altro, la *diyya* è del decimo del valore di stima della madre.

Chiunque uccida uno schiavo deve risarcire il suo valore di stima.

Il gruppo intero è messo a morte, anche quando vi sia una sola vittima, in caso di brigantaggio (*hirâba*) o di omicidio avente per scopo il furto (*ghîba*), anche se l'assassinio sia stato effettivamente perpetrato solo da alcuni appartenenti al gruppo.

L'espiazione canonica (*kaffâra*) in caso di omicidio non intenzionale ha il carattere obbligatorio (*wâjib*) e consiste nell'affrancamento di uno schiavo credente. Se questo affrancamento sia impossibile, la *kaffâra* consisterà in un digiuno di 2 mesi consecutivi.

Il colpevole di un omicidio intenzionale che avrà beneficiato del perdono non sarà per questo esentato dalla raccomandazione di compiere questa *kaffâra*, e ciò sarà meglio per lui.

L'eretico detto *zindîq* incorre nella pena di morte. Il pentimento non è ammesso. Si tratta di colui che, pur sembrando esteriormente un Musulmano, sia segretamente infedele.

La stessa soluzione si applica per colui che pratici personalmente la magia: il pentimento non è ammesso.

L'apostasia (*ridda*) è ugualmente punita con la morte, a meno che il colpevole non si penta; a questo scopo gli viene accordata una dilazione di tre giorni. Questa soluzione si applica alla donna come all'uomo. Colui che, senza aver compiuto apostasia, e pur riconoscendo l'obbligo religioso della preghiera, dichiara di non pregare, è posto sotto osservazione fino a che il momento della preghiera non sia trascorso. Se, trascorso questo tempo, egli non preghi, sarà messo a morte.

La *zakât* sarà prelevata forzatamente su chiunque rifiuti di pagarla.

Colui che si astenga dal compiere il Pellegrinaggio (pur avendone la possibilità) non ha altro Giudice all'infuori di Allah (subhanaHu waTa'ala).

Colui che si astenga dal compiere la preghiera, negando la legittimità di questa istituzione, è assimilato all'apostata; sarà invitato durante tre giorni a pentirsi, altrimenti sarà messo a morte.

Colui che insulti l'Inviato di Allah (sallAllahu 'alayhi waSallam) sarà messo a morte a titolo di pena legale e il suo pentimento non è ammesso.

Il tributario (*dhimmi*) che abbia proferito contro il Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) un'ingiuria, che non faccia parte dei dogmi della religione infedele che professa, o che avrà ingiuriato Allah (Gloria a Lui, l'Altissimo) nelle stesse condizioni, sarà messo a morte, a meno che non si converta all'Islâm.

I beni dell'apostata vengono ereditati dalla Comunità Musulmana.

Il brigante (*muhârib*), se venga arrestato prima di potersi pentire, non potrà beneficiare del perdono. Nel caso in cui abbia ucciso qualcuno, dovrà assolutamente essere messo a morte. Altrimenti, il castigo è lasciato all'arbitrio dell'Imâm, che dovrà tener conto della gravità del crimine, del tempo durante il quale il colpevole abbia condotto questo tipo di vita, e potrà sia farlo mettere a morte, con o senza crocifissione, sia fargli tagliare la mano destra e il piede sinistro, o viceversa, sia bandirlo in un Paese dove sarà imprigionato fino al ravvedimento.

Ma nel caso in cui un brigante non venga arrestato, ma si presenti spontaneamente, manifestandosi pentito, i diritti di Allah (*subhanaHu waTa'ala*) non saranno più esercitati contro di lui, ma solo i diritti degli uomini, sia che si tratti di compensazioni pecuniarie che di taglione.

Ogni brigante è tenuto solidarmente a rispondere di tutto ciò che sia stato rubato dalla banda alla quale apparteneva. Tutta la banda è messa a morte per l'omicidio di una sola persona in caso di brigantaggio o di omicidio a scopo di furto, anche quando sia stato un solo malvivente ad uccidere materialmente la vittima.

Il Musulmano che uccida un *dhimmi* per brigantaggio o comunque a scopo di furto, sarà messo a morte.

Il fornicatore libero e *muhsan* sarà lapidato finché non sopraggiunga la morte. Possiede la qualità detta *ihsân* colui che, avendo sposato una donna mediante un matrimonio valido, abbia avuto con lei delle relazioni sessuali legali.

Il fornicatore non-*muhsan* riceverà 100 colpi di frusta e l'Imâm lo esilierà in un altro Paese, dove sarà imprigionato per un anno.

Lo schiavo fornicatore riceverà 100 colpi di frusta, e lo stesso la schiava fornicatrice, e ciò anche se i colpevoli siano sposati con qualcuno; ma essi non saranno esiliati, così come pure la donna fornicatrice Musulmana libera.

La pena legale conseguente alla fornicazione (*zinâ'*) non viene pronunciata a meno che non vi sia confessione del colpevole, gravidanza manifesta, o testimonianza di 4 uomini liberi, puberi e di onorabilità testimoniale riconosciuta, che attestino di aver visto il membro del fornicatore come il bastoncino nel contenitore del *kohl*.

Queste testimonianze dovranno essere rese tutte insieme, e se uno solo dei testimoni non possa fornire la descrizione perfetta come riferita sopra, gli altri tre, che l'avranno resa, incorreranno nella pena legale per falsa accusa di fornicazione contro un innocente.

Il giovane ragazzo che non abbia ancora polluzioni notturne, non incorre nella pena legale di fornicazione.

Incorre nella pena legale colui che abbia delle relazioni sessuali con la schiava di suo padre. Ma se è il padre ad avere relazioni sessuali con la schiava del

figlio, egli non incorre nella pena legale, ma è tenuto a versare il valore di stima di questa schiava, anche se non sia incinta di lui.

Il co-proprietario di una schiava che abbia delle relazioni sessuali con lei riceve un castigo correzionale lasciato all'arbitrio del giudice (*tadib*) ed è tenuto a versare il valore di stima di questa schiava, se sia solvibile. Nel caso in cui la schiava non sia rimasta incinta, l'altro co-proprietario può sia tenerla in co-proprietà, sia esigere il valore di stima da parte del socio.

Se una donna incinta sostenga di essere stata costretta a fornicare, la sua attestazione sarà nulla ed ella incorrerà nella pena legale, a meno che dei testimoni non dichiarino che vi sia stato rapimento, in maniera tale che il rapitore abbia potuto rimanere solo con la vittima, o a meno che la donna non sia venuta a chiedere soccorso al momento dell'atto, o si sia presentata sanguinante.

Il Cristiano che rapisca con violenza una Musulmana, per fornicare con lei, è punito con la morte.

Colui che ritratti la confessione di fornicazione viene lasciato stare e sfugge alla sanzione.

Il padrone infligge egli stesso la pena legale di fornicazione al suo schiavo o alla sua schiava, quando vi sia gravidanza evidente o prova stabilita da quattro testimoni, tra i quali non figurino il padrone stesso, o, infine, in caso di confessione.

Ma se la donna schiava abbia un marito libero, o schiavo di un altro padrone, solo all'*amîr* spetta infliggere la pena legale.

La sodomia praticata su un maschio pubere e consenziente comporta la lapidazione dei due colpevoli, che abbiano o no la qualità di *ihshân*.

La pena legale per la falsa accusa di fornicazione (*qadhif*) è di 80 colpi di frusta per l'uomo libero, e di 40 per lo schiavo.

Per quanto riguarda la fornicazione, lo schiavo incorre in una pena di 50 colpi.

L'infedele che si renda colpevole di *qadhif* riceverà 80 colpi di frusta.

Ma l'imputazione calunniosa di fornicazione nei confronti di uno schiavo o di un infedele non comporta pena legale.

La pena legale incorre quando l'imputazione calunniosa sia rivolta verso una fanciulla impubere, ma che si presume possa suscitare desiderio.

La pena non incorre quando il *qadhif* sia diretto contro un ragazzo impubere.

L'impubere non incorre in alcuna pena legale, né per l'imputazione calunniosa di fornicazione, né per aver avuto egli stesso relazioni sessuali illecite.

Colui che metta in dubbio la legittimità della filiazione di un altro, incorre nella pena legale relativa alla falsa accusa di fornicazione, anche se vi abbia semplicemente alluso.

Colui che dica ad un altro: "Oh pederasta!" incorre nella pena legale relativa al *qadhf*.

Colui che accusi più persone, calunniosamente, di fornicazione, incorre una sola volta nella pena legale, a richiesta di una qualunque delle vittime. Ogni istanza presentata in seguito dalle altre vittime, sarà nulla.

Una sola pena legale è applicata a colui che beva vino a più riprese o fornichi a più riprese, o si renda colpevole di imputazione calunniosa verso più persone.

Colui che sia passibile di diverse pene legali, oltre la pena di morte, beneficerà della confusione delle pene comprese nella pena di morte, a meno che, tra tutti i delitti commessi, non vi sia anche una imputazione calunniosa di fornicazione, nel qual caso subirà la pena legale relativa al *qadhf* prima di essere messo a morte.

Colui che beva del vino, o un liquore inebriante proveniente dalla fermentazione dei datteri o dell'uva secca (*nabidh*), riceverà 80 colpi di frusta, a titolo di pena legale, che sia ebbro o meno. Ma nessun imprigionamento sarà pronunciato contro di lui. Il colpevole maschio verrà spogliato prima dell'esecuzione della pena, ma non la donna, per la quale ci si limita a togliere gli indumenti che potrebbero ammortizzare i colpi. I colpevoli sono fustigati in posizione seduta.

La pena legale non è inflitta alla donna incinta, finché non abbia partorito, e per i malati gravi si attende la guarigione.

L'atto sessuale praticato su un animale non comporta la pena di morte per il colpevole. Tuttavia, riceverà un castigo lasciato all'arbitrio del giudice.

Chiunque rubi $1/4$ di *dinâr* d'oro, o un bene *'ard* il cui valore nel giorno del furto sia di 3 *dirhâm*, subirà l'amputazione della mano, se l'oggetto rubato si trovava in un luogo sicuro (*hirz*).

La sottrazione di un oggetto praticata approfittando della disattenzione del proprietario (*khulsa*) non comporta l'amputazione.

Questa pena consiste nell'ablazione della mano del colpevole uomo, donna o schiavo. Alla prima recidiva, si amputa il piede opposto (il sinistro), alla seconda la mano rimasta (la sinistra) e alla terza l'altro piede (il destro). In caso di quarta recidiva vi è la fustigazione e la prigione.

Colui che confessi di aver commesso un furto qualificato *sariqa* incorre nella pena legale; se ritratti la confessione, però, non è passibile di alcuna pena, ma è tenuto al risarcimento dal proprio patrimonio.

Colui che prenda un oggetto da un luogo dove questo oggetto sia stato nascosto (*hirz*) non viene amputato finché non abbia estratto l'oggetto da questo *hirz*.

Questa soluzione si applica al sudario rubato: perché vi sia amputazione, bisogna che il ladro l'abbia estratto dalla tomba. Quando qualcuno sottrae un oggetto da una casa dove gli sia permesso entrare, non incorre nell'amputazione, così come colui che rubi un oggetto approfittando della negligenza del proprietario.

La confessione dello schiavo riguardante un delitto suscettibile di incorrere nelle pene legali corporali o nell'amputazione, obbliga lo schiavo. Ma la confessione dello schiavo riguardante un delitto suscettibile di recare pregiudizio al diritto di proprietà del padrone, non è preso in considerazione.

Non vi è amputazione per il furto di frutti sugli alberi, o del midollo delle palme preso nel palmeto stesso, o delle bestie di un gregge al pascolo. Perché vi sia amputazione, bisogna che il furto abbia avuto luogo nel recinto dove si riuniscono gli animali o, nel caso dei frutti, che siano stati rubati nei luoghi dove vengono ammassati per farli seccare.

Non si può intercedere per il colpevole di furto o di fornicazione, il cui caso sia già stato sottoposto al giudizio del sovrano, ma vi è divergenza d'opinione in caso di imputazione calunniosa di fornicazione.

Il furto di un oggetto dalla manica della vittima comporta l'amputazione del ladro, così come il furto commesso nei magazzini di approvvigionamento dello Stato, nel Tesoro pubblico e nel bottino. In quest'ultimo caso, secondo un'opinione, il ladro sarà amputato solo se abbia rubato almeno il valore di 3 dirhâm più della sua parte del bottino stesso.

Il ladro che abbia subito la pena dell'amputazione, se sia solvibile, nel caso in cui l'oggetto sia perito sarà perseguito per la restituzione del valore dell'oggetto.

Non sarà perseguibile nel caso in cui non sia solvibile.

Ma, anche se insolubile, sarà tenuto alla restituzione dell'oggetto rubato quando il furto non comporti amputazione.

CAPITOLO 38

Delle decisioni giudiziarie e delle testimonianze.

L'attore è tenuto a fornire la prova testimoniale delle proprie asserzioni e il giuramento incombe a chiunque neghi queste asserzioni. Nessun giuramento sarà dovuto, finché non sia stabilita l'esistenza di rapporti tra le parti, o finché non si possa considerare possibile la fondatezza delle richieste dell'attore. Questa è la regola seguita dalle autorità di Madinah. Inoltre, 'Umar Ibn 'Abdul'Azîz (rahmatullah 'alayhi)⁴⁵ disse: "La giurisprudenza innova nella misura in cui gli uomini commettono nuovi delitti".

⁴⁵ 'Umar Ibn 'Abdul'Azîz ibn Marwân ibn al-Hakam (63-101 H. / 682-720 gregoriano), noto come Umar II°, "il quinto Califfo Ben Guidato". Che Allah l'Altissimo abbia Misericordia di lui.

Quando il chiamato in causa rifiuti di giurare, la sentenza non sarà resa in favore dell'attore, finché egli non abbia confermato sotto giuramento le proprie asserzioni.

Il giuramento si presta "Per Allah, all'infuori del Quale non vi è altra divinità". E' pronunciato in piedi e presso la sedia dell'Inviato (sallAllahu 'alayhi waSallam), se il valore sia di almeno 1/4 di *dinâr*. Al di fuori di Madinah, sarà prestato nella moschea, e nella parte più sacra di questa. L'infedele giurerà per Dio in un luogo da lui venerato.

Se, dopo che il chiamato in causa abbia prestato giuramento, l'attore sarà in grado di fornire testimonianze di cui ignorava l'esistenza fino a quel momento, la decisione sarà resa in favore dell'attore in virtù di questa prova testimoniale. Ma, se egli conosceva l'esistenza di questi testimoni prima che il giuramento fosse pronunciato, questa prova testimoniale non sarà ammessa. Tuttavia, un'altra opinione l'ammette ugualmente.

Nelle azioni riguardanti dei beni, la decisione sarà resa dopo aver sentito un testimone confermato dal giuramento dell'attore. Ma ciò non vale in caso di matrimonio, ripudio, pene legali, ferite intenzionali e omicidio. In quest'ultimo caso, la decisione sarà presa prima che sia reso il giuramento cinquantenario.

Secondo un'altra opinione, in materia di ferite, il giudice può pronunciarsi dopo l'audizione di un solo testimone, le cui parole siano confermate dal giuramento dell'attore.

La testimonianza della donna non è ammessa se non per le azioni che riguardano i beni. A questo riguardo, 100 donne non valgono più di 2, che equivalgono a 1 uomo.

Il giudice potrà dunque decidere sulla testimonianza di 2 donne e di un uomo, oppure di 2 donne, col giuramento dell'attore, nel caso in cui quest'ultimo tipo di prova sia ammesso.

La testimonianza di 2 donne è sufficiente nelle materie che gli uomini non possono conoscere, come il parto, i primi vagiti, e altre cose analoghe.

La testimonianza di un avversario, o di un Musulmano sospetto, non è ammessa; non si ammette che la testimonianza di un Musulmano *'adl*⁴⁶.

Non sono ammesse la testimonianza di colui che sia incorso nella pena legale, né quella dello schiavo, né quella dell'infedele. Tuttavia, quando colui che sia incorso nella pena legale di fornicazione si ravveda, la sua testimonianza verrà accolta, tranne che in materia di fornicazione.

Il figlio non potrà testimoniare per i genitori, né essi per lui; né il marito per la moglie, né lei per lui.

Ma il fratello avente la qualità di *'adl* potrà testimoniare per suo fratello.

⁴⁶ Per essere *'adl* occorre essere Musulmano, libero, sano di mente, pubere, e avere una condotta perfettamente onorabile.

Non è ammessa la testimonianza di colui che si sia rivelato bugiardo, né di colui che abbia manifestamente commesso un peccato capitale, né di colui al quale la sua stessa deposizione potrebbe recare pregiudizio, né del tutore testamentario contro il pupillo.

Non si può né rendere valida né invalidare la testimonianza di una donna.

Per quanto riguarda l'attestazione di onorabilità dei testimoni, è ammessa solo la formula: "E' un uomo *'adl* di cui ci si può fidare". Per l'attestazione di onorabilità, così come per l'invalidamento dei testimoni, non ci si accontenta di un solo certificatore.

Per le ferite commesse tra impuberi, non si ammette la loro testimonianza prima che siano stati separati o che un adulto sia intervenuto per dividerli. Quando vi sia disaccordo tra il venditore e il compratore, il giuramento incombe al venditore e il compratore deve prendere in consegna la cosa venduta, oppure giurare per essere liberato da ogni obbligo.

Quando due parti in causa si disputino la proprietà di una cosa che detengono insieme, si fa prestar loro giuramento, e la cosa è divisa tra loro.

Se l'uno e l'altro forniscano una prova testimoniale, si deciderà in favore di colui i cui testimoni risultino maggiormente irreprensibili. Se i testimoni delle due parti risultino ugualmente irreprensibili, le parti giureranno, e la cosa sarà divisa a metà.

Quando il testimone ritratti dopo la pronuncia della sentenza, sarà tenuto, a titolo d'indennità, a risarcire il valore di ciò che abbia fatto perire a causa della falsa deposizione, se ne riconosca la falsità. Tale è l'opinione dei discepoli dell'Imâm Mâlik.

Quando qualcuno dica: "Ti renderò ciò di cui mi avevi dato procura", o "... che tu mi avevi incaricato di vendere", o "te ne ho pagato il prezzo", o "ti ho restituito il tuo deposito", o "...la tua accomandita", viene creduto sulla parola.

Quando qualcuno dica: "Ho pagato a Tizio secondo il tuo ordine" e Tizio neghi questo pagamento, colui che pretende di aver pagato dovrà fornire una prova testimoniale, oppure sopporterà la garanzia.

Allo stesso modo, il tutore è tenuto a fornire la prova testimoniale di ciò che abbia speso per i suoi pupilli, o di ciò che abbia riconsegnato loro. Nel caso in cui abbia la tutela (*hadana*) di questi incapaci, la sua testimonianza farà fede, trattandosi di spese di ordinaria amministrazione.

La transazione (*sulh*), a meno che non conduca ad un atto avente il carattere di proibizione legale (*harâm*) è lecita, anche quando intervenga in seguito ad una confessione o ad una negazione.

La donna schiava che si sposi fraudolentemente, facendosi passare per libera, potrà essere ripresa dal padrone, che avrà ugualmente diritto al valore del bambino nel giorno della sentenza pronunciata in suo favore.

Colui che rivendichi una schiava divenuta madre (messa incinta da qualcun altro) ha diritto al valore della madre e a quello del bambino nel giorno della sentenza. Secondo un'altra opinione, ha diritto alla madre stessa e al valore del bambino; e, secondo una terza opinione, non ha diritto che al valore della madre, a meno che non preferisca il prezzo di vendita, che si farà allora pagare dal rapitore che ha venduto questa schiava.

Ma se la madre sia rimasta in possesso del rapitore, questi incorrerà nella pena legale di fornicazione e il bambino eventualmente avuto da lei è schiavo, con sua madre, nel patrimonio del padrone.

Colui che rivendichi una terra che sia stata migliorata dal detentore, pagherà il montante delle miglioni apportate. Se rifiuti di farlo, è il detentore che gli pagherà il valore della terra nuda. Se l'acquirente rifiuti a sua volta, diventeranno co-proprietari secondo le aliquote dei loro apporti rispettivi.

L'usurpatore per violenza si vedrà condannato a demolire le costruzioni e a sradicare le piante. Se lo preferisce, il proprietario potrà corrispondergli il valore delle costruzioni demolite e delle piante sradicate, fatta deduzione del salario della manodopera per la demolizione e lo sradicamento. Ma il proprietario non deve nulla all'usurpatore per ciò che sia senza valore dopo lo sradicamento e la demolizione.

Solo l'usurpatore violento è tenuto a restituire i frutti.

L'accrescimento del bestiame e il parto della schiava, quando il bambino non sia del padrone, saranno consegnati a coloro che hanno diritto a rivendicare le madri, quando la rivendicazione sia intentata contro un terzo, compratore o altro. Il bambino nato dalla relazione di una schiava col suo rapitore è schiavo e il rapitore incorre nella pena legale per fornicazione.

Quando qualcuno sia co-proprietario di una camera al primo piano, e la solidità del pianterreno sia compromessa, la sistemazione del pianterreno sarà a carico del proprietario di questo, così come la manutenzione delle travi destinate a sostenere il soffitto.

Il proprietario del pianterreno deve anche puntellare il piano superiore, quando il pianterreno minacci di crollare, fino a che non sia stato riparato. E' costretto ad eseguire la riparazione, oppure a vendere la sua proprietà a qualcuno che la possa eseguire.

Non si deve recare torto, né pregiudizio. Così, un vicino non dovrà eseguire lavori suscettibili di nuocere al suo vicino, per esempio praticando una finestra nel muro vicino alla casa contigua, che gli permetterebbe di guardare il suo vicino; o una porta dinanzi alla sua; o scavando un pozzo che possa nuocere al vicino, anche se il lavoro venga eseguito sul suo terreno.

L'eccedenza di acqua non può essere trattenuta per impedire alla gente di venire al pascolo.

Coloro che scavino un pozzo per il loro gregge, possono servirsene prioritariamente. Dopo che essi l'abbiano usato, chiunque ne avrà diritto allo stesso modo.

Ma colui che abbia, sul proprio fondo, una fonte o un pozzo, può vietarne l'uso ai terzi, a meno che il pozzo del suo vicino non divenga inutilizzabile, e questo vicino possieda delle colture che rischierebbero di perire. In questo caso, non gli si può rifiutare l'acqua in eccedenza. Ma il vicino, in questo caso, è tenuto a pagare il prezzo dell'acqua? La questione è controversa.

Un vicino farà bene a non impedire al suo vicino di puntellare con travi il suo muro, ma se glielo impedirà l'autorità giudiziaria non potrà intervenire.

I danni causati di notte dagli animali nelle colture e nei giardini obbligano al risarcimento i proprietari degli animali stessi, ma ciò solo se il danno sia avvenuto di notte, e non di giorno.

Colui che ritrovi la propria merce presso un compratore che sta fallendo può: o concorrere con gli altri creditori, oppure recuperare la propria merce, se si tratti di una cosa certa e identificabile.

In caso di morte dell'acquirente, il venditore segue le sorti degli altri creditori.

Il garante reale è tenuto alla garanzia del debito. Colui che risponda della comparsa del debitore è anch'egli tenuto alla garanzia del debito, salvo stipulazione contraria, se il debitore non si presenti.

Quando vi sia rappresentanza del debito, con il consenso del creditore, egli non può ricorrere contro il delegante, anche se si dilegui per fallimento, a meno che il delegato non abbia truffato il creditore. La rappresentanza vale solo sul diritto di credito, altrimenti è una cauzione. Ora, la cauzione serve a pagare il debito solo quando il debitore sia insolvente o assente.

Ogni debito viene a scadere per morte o fallimento del debitore. Ma non accade lo stesso con i crediti che il debitore stesso abbia nei confronti di terzi.

Lo schiavo autorizzato a compiere il commercio non deve essere venduto per i debiti che egli abbia contratto e il suo padrone non può essere perseguito per le iniziative da lui intraprese.

Il debitore recalcitrante è incarcerato per permettere di stabilire quale sia la sua reale situazione pecuniaria. Ma non si incarcerano gli indigenti.

Ciò che possa essere diviso in parti senza danno viene diviso, che si tratti di immobili urbani o rurali. Per ciò che non sia divisibile senza danno, quando uno dei co-proprietari ne chieda la vendita, gli altri non si potranno opporre. La divisione operata tirando a sorte non si può applicare che su delle cose della stessa specie. In questo caso, nessuno dei condividenti dovrà pagare una differenza, cioè, nel caso in cui il tiro a sorte dia luogo a ricorsi tra i condividenti, ciò non si potrà fare se essi non siano tutti consenzienti.

Il tutore sostituito dal tutore testamentario ha gli stessi diritti e obblighi di quest'ultimo. Il tutore testamentario può commerciare coi beni degli orfani e sposare le loro schiave. Quando un de cuius abbia designato tutore un uomo che non soddisfi le condizioni volute, questo tutore sarà destituito.

Sulla successione del *de cuius*, si comincia prelevando il costo del sudario, poi i debiti, i lasciti, e infine l'eredità propriamente detta.

Il possesso di un immobile, quando colui che potrebbe rivendicarlo sia presente, fa attribuire la proprietà al possessore. Ma occorre che il coproprietario primitivo sia presente, abbia conoscenza del possesso operato da terzi e non reclami nulla. Quando queste condizioni siano rispettate, egli non può più intentare alcuna azione di rivendicazione.

Non è valida la confessione fatta da un malato che sostenga di essere debitore di un suo erede o che sostenga che questi abbia pagato un suo debito anteriore.

Il lascito operato per il compimento del Pellegrinaggio è esecutorio; ma noi, Malikiti, preferiamo il lascito di un'elemosina.

Quando la persona pagata per compiere il Pellegrinaggio in nome di un terzo muoia prima di giungere a *Makkah*, ha diritto, come indennità, all'aliquota relativa al cammino percorso, ma il resto della somma va restituita.

Questa persona sarà ugualmente tenuta alla garanzia di ciò che sia perito in suo possesso, a meno che non si tratti di una somma di denaro che gli sia stata consegnata appunto per compiere il viaggio di andata e ritorno per il Pellegrinaggio. In questo caso, saranno i committenti ad essere tenuti alla garanzia, e la persona incaricata del Pellegrinaggio dovrà restituire l'eventuale denaro avanzato.

CAPITOLO 39

Delle successioni.

Non vi sono che 10 categorie di eredi maschi: il figlio, i discendenti del figlio in linea diretta, il padre o i nonni o i bisnonni nella linea ascendente, il fratello, il figlio o i discendenti maschi del fratello in tutta la linea, lo zio paterno, il figlio o i discendenti maschi dello zio in tutta la linea, il marito e l'affrancatore.

Non vi sono che 7 categorie di eredi femmine: la figlia, la figlia del figlio, la madre, la nonna, la sorella, la moglie e l'affrancatrice.

La parte d'eredità del marito erede di sua moglie è della metà, quando ella non lasci né figli suoi, né figli di un figlio. Nel caso in cui ella lasci figli o i figli di un figlio, nati da uno o dall'altro marito, la parte ereditaria del marito vedovo è di 1/4.

La parte della donna erede del marito è di $1/4$, se il marito non abbia figli, né figli dei figli. Se egli lasci un figlio, o i figli di un figlio, della sposa in questione o di un'altra, la parte della vedova è di $1/8$.

La parte della madre erede di suo figlio è di $1/3$, se il de cuius non abbia lasciato figli, né figli dei figli, o 2 o più fratelli o sorelle di qualunque grado⁴⁷.

Tuttavia, bisogna ricordare che vi sono 2 casi speciali di ripartizione: quando il de cuius lasci una sposa ed entrambi i genitori, la sposa riceve $1/4$ e la madre $1/3$ del residuo, e il rimanente spetta al padre. 2° caso: quando gli eredi siano lo sposo e i genitori, lo sposo riceve $1/2$, la madre $1/3$ del residuo, e il rimanente spetta al padre.

In tutti gli altri casi, la madre ha diritto ad $1/3$ meno il montante della riduzione proporzionale (*'awl*).

Tuttavia, se il de cuius abbia lasciato dei figli, o i figli di un figlio, o 2 fratelli o sorelle di qualunque grado, la parte spettante alla madre diviene $1/6$.

Il padre, quando sia il solo erede di suo figlio, eredita tutto. Quando il de cuius lasci un figlio maschio o i figli di un figlio, la parte del padre è di $1/6$.

Quando il de cuius non lasci figli, né figli dei figli, la parte del padre è ancora di $1/6$, poi si distribuiscono agli altri eredi legittimi le loro parti rispettive, e infine il resto è attribuito ancora al padre.

La parte del figlio maschio ammonta alla totalità dei beni del de cuius, se egli sia il solo erede. Altrimenti, è costituita dal residuo, dopo il prelevamento delle parti degli eredi legittimi che concorrono con lui: la sposa, i genitori, il nonno e la nonna del de cuius.

Il figlio del figlio sostituisce il figlio in mancanza di questi. Quando ci siano un figlio e una figlia, la parte del figlio è il doppio di quella della figlia, e questa regola vale qualunque sia il numero dei figli maschi e femmine, e così si divide tutta l'eredità o ciò che ne resta dopo la distribuzione agli altri aventi diritto.

Il figlio del figlio rappresenta il figlio in mancanza di questi, e la parte del figlio gli è devoluta ed egli esclude gli altri eredi.

La parte della figlia unica è della metà, quella di 2 figlie è di $2/3$. Quando siano più numerose, la loro eredità ammonta sempre a $2/3$.

La figlia del figlio rappresenta la figlia se questa manchi, e così avviene anche se sono più nipoti (femmine) in sostituzione di più figlie.

Se vi sia una figlia e la figlia di un figlio, la figlia riceve la metà e la figlia del figlio $1/6$, cioè, in tutto, $2/3$.

Se le figlie del figlio siano più numerose, non ricevono niente di più di questo sesto, se non vi siano maschi.

Il resto spetta ai parenti per via maschile (*'asab*).

⁴⁷ Cioè che essi siano germani, consanguinei o uterini

Se ci siano 2 figlie, le figlie del figlio non hanno diritto a nulla, a meno che non vi sia un solo fratello con loro.

In questo caso, il residuo è diviso tra tutti loro in modo tale che la parte del maschio sia uguale a quella di 2 femmine. Allo stesso modo, quando questo maschio sia ad un grado inferiore al loro, la ripartizione si effettua tra lui e loro (le femmine) nella stessa maniera.

Quando le figlie del figlio ereditino $1/6$ con la figlia e, ad un grado inferiore al loro, vi siano: o delle figlie del figlio, o un maschio, la ripartizione si effettua tra questo maschio e le sue sorelle o zie paterne che sono a un grado superiore al suo.

Non partecipano alla ripartizione di questo terzo le figlie che abbiano già partecipato agli altri $2/3$.

La parte spettante alle sorelle germane è di $1/2$; se sono 2 o più, è dei $2/3$. Se gli eredi siano fratelli e sorelle germani o consanguinei, si dividono tutta l'eredità, e la parte del maschio sarà il doppio di quella della femmina, qualunque sia il loro numero.

Le sorelle in concorso con la figlia sono per quest'ultima come gli *'asab*, ereditano ciò che resta dopo il prelevamento delle parti spettanti alle figlie e non vi si aggiunge nulla quando concorrono con esse.

I fratelli e le sorelle non sono eredi quando il padre o il figlio del de cuius o i figli maschi del figlio siano vivi.

I fratelli e le sorelle consanguinei sono, in mancanza di fratelli o sorelle germani, trattati allo stesso modo. Se vi sia una sorella germana e una o più sorelle consanguinee, la sorella germana avrà $1/2$ e le sorelle consanguinee $1/6$.

Se vi siano 2 sorelle germane, le consanguinee non avranno nulla, a meno che, con loro, non vi sia anche un maschio. In questo caso, riceveranno il rimanente, la parte del maschio essendo uguale a quella di due femmine.

Le parti rispettive della sorella uterina e del fratello uterino sono uguali: ciascuno ha diritto ad $1/6$. Se sono numerosi, si dividono $1/3$, la parte del maschio essendo uguale a quella della femmina. Sono esclusi dalla successione in presenza di figli, di figli dei figli, del padre o del nonno paterno del de cuius.

Il fratello del de cuius riceve tutta l'eredità, quando sia solo, e ciò sia che si tratti di fratello germano o consanguineo. Il fratello germano esclude il consanguineo.

Se vi siano un fratello e una sorella o più, che siano germani o consanguinei, si dividono tutta l'eredità, e la parte del maschio sarà uguale a quella di 2 femmine.

Se, in concorso con il fratello, vi siano altri aventi diritto, si comincia col prelevare le loro parti, ed al fratello spetta il resto.

Lo stesso avviene quando vi siano più fratelli e sorelle; a loro spetta il residuo, e la parte del maschio sarà uguale a quella di 2 femmine.

Quando non vi sia residuo, non hanno diritto a nulla, a meno che non vi siano, tra gli aventi diritto, dei fratelli uterini che abbiano già ereditato dal terzo, quando rimaneva un fratello germano o dei fratelli e delle sorelle germane concorrenti con loro; in questo caso, essi si dividono egualmente il terzo, insieme ai fratelli uterini. Questo genere di successione è chiamato *al-mushtarika*.

Nel caso in cui restino fratelli consanguinei, non concorrono con i fratelli uterini (per 1/3), poiché non hanno alcun legame di sanuge con la madre.

Se restano una sorella o delle sorelle germane o consanguinee, vi è riduzione proporzionale (*'awl*) in loro favore. Se vi sia, dalla parte del padre, un solo fratello o una sola sorella, che non concorrano alla divisione del terzo, e il residuo debba tornare ai fratelli (se non vi siano che fratelli), o ai fratelli e alle sorelle (se ci siano anche sorelle), sia che si tratti di germani che di consanguinei, si opera la riduzione proporzionale in loro favore.

Il fratello consanguineo è trattato come se fosse germano quando non vi sia fratello germano, tranne che nel caso di *mushtarika*. Il figlio del fratello è trattato come il fratello in mancanza di questo, che sia germano o consanguineo. Ma il figlio del fratello uterino non è erede.

Il fratello germano esclude il fratello consanguineo, ma il fratello consanguineo prevale sul figlio del fratello germano che, a sua volta, prevale sul figlio del fratello consanguineo.

Il figlio del fratello consanguineo esclude lo zio paterno germano, il quale esclude lo zio paterno consanguineo che, a sua volta, esclude il figlio dello zio paterno germano. Quest'ultimo esclude il figlio dello zio paterno consanguineo e così di seguito, il parente più prossimo escudendo gli altri.

Né i figli delle sorelle di qualunque grado, né i figli della figlia, né le figlie del fratello di qualunque tipo, né le figlie dello zio paterno, né il nonno materno, né lo zio paterno che sia fratello uterino del padre sono eredi.

Non è erede lo schiavo, totale o parziale.

Il Musulmano non eredita dall'infedele, e viceversa.

Non sono eredi neanche il figlio del fratello uterino, né il nonno materno, né la madre del padre della madre (del de cuius).

La madre del padre del padre non eredita con suo figlio defunto. I fratelli uterini non concorrono con il nonno paterno, né con i figli e i figli dei figli, dell'uno come dell'altro sesso.

Non vi è eredità per i fratelli di qualunque tipo, quando vi sia il padre del *de cuius*.

Allo stesso modo, lo zio paterno non concorre con il nonno, né il figlio del fratello concorre con il nonno.

Il colpevole di omicidio intenzionale non eredita né dai beni, né dalla *diyya* della sua vittima.

Il colpevole di omicidio non intenzionale non eredita dalla *diyya*, ma eredita dai beni.

Chiunque non erediti ad alcun titolo, non può escludere un erede.

La donna ripudiata con la tripla formula durante l'ultima malattia del marito, eredita da lui. Ma, nell'ipotesi inversa, lui non eredita da lei. La stessa soluzione si applica in caso di ripudio semplice, quando il marito muoia di malattia dopo la *'idda*.

Se il marito in buona salute ripudi la moglie con formula semplice, il marito e la moglie sono eredi l'uno dell'altra, finché la donna non abbia terminato il periodo d'attesa. Dopo, ogni vocazione ereditaria tra loro cessa.

Quando un uomo, nel corso di una malattia, si sposa, non vi è vocazione ereditaria tra i coniugi.

La parte della nonna materna o paterna è di 1/6. Quando ci siano entrambe, questo sesto è diviso tra loro, a meno che la nonna materna non sia più prossima di grado; in questo caso prevarrà sull'altra, perché a lei si applica il testo dell'*hadîth* relativo alla situazione.

Se invece sia la nonna paterna ad essere più prossima di grado, il sesto sarà diviso a metà tra loro.

Per l'Imâm Mâlik (che Allah abbia Misericordia di lui), solo due categorie di ave sono eredi: la madre del padre e la madre della madre, e naturalmente le madri di queste.

Si riporta che Zayd ibn Thabit (radi'Allahu 'anhu)⁴⁸dichiarava eredi tre tipi di ava: una dalla parte materna e due dalla parte paterna: la madre del padre e la madre del padre del padre. Ma i Califfi Ortodossi (che Allah sia soddisfatto di loro) hanno riconosciuto eredi solo due tipi di ava.

Quando vi sia il nonno da solo, tutta la successione spetta a lui. Quando concorra col figlio o i figli del figlio, ha diritto a 1/6. Se concorra con degli aventi diritto diversi dai fratelli e dalle sorelle, riceverà 1/6. Se vi sia un residuo, gli sarà attribuito.

Nel caso vi siano, con gli aventi diritto, dei fratelli del *de cuius*, il nonno potrà optare tra tre soluzioni, scegliendo quella che gli risulti più vantaggiosa: o dividere con i fratelli, o prendere 1/6 del patrimonio, oppure ricevere il terzo rimanente.

⁴⁸ Zayd ibn Thabit (che Allah sia soddisfatto di lui), 11- 45 H / 611-665 gregoriano, celebre Compagno del Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) e suo segretario, raccolse per iscritto la Rivelazione del Corano.

Se concorra da solo coi fratelli, il nonno dividerà con un fratello o con 2, oppure con 4 sorelle.

Se siano più numerosi, egli ha diritto al terzo. Così, dunque, eredita dal terzo quando concorre con dei fratelli, ameno che la divisione non sia più vantaggiosa per lui.

I fratelli consanguinei in concorso col nonno, in mancanza di fratelli germani, sono considerati come germani. Se vi siano, col nonno, sia fratelli germani che consanguinei, i fratelli germani lo conteranno nel numero dei fratelli consanguinei, e così gli impediranno di ricevere una parte troppo grande.

Dopodiché, i fratelli germani prevarranno sui consanguinei, perché hanno più diritti di loro. Tuttavia, se, col nonno, vi sia una sorella germana del defunto, la quale a sua volta abbia un fratello o una sorella consanguinei, o entrambi, ella preleva la sua metà sull'insieme e rimette il resto agli altri.

Il padrone affrancatore, dell'uno come dell'altro sesso, se sia il solo erede, eredita tutto. Se vi siano altri aventi diritto, riceverà il residuo dopo che essi abbiano prelevato la loro parte. Ma non eredita quando vi siano *'asab*.

Al contrario, prevale sulle parenti femmine (*dhawû-l-arhâm*) alle quali il Libro di Allah (subhanaHu wata'ala) non ha assegnato una quota ereditaria; solo le *dhawû-l-arhâm* che sono state nominate nel Libro di Allah ereditano.

Per le donne, esse non ereditano in virtù del patronato (*wala*) se non dagli schiavi che abbiano affrancato personalmente, o dalle persone nate dagli stessi affrancati, o affrancati da loro, e che ricadano così sotto il patronato di queste donne.

Quando vi siano più eredi ai quali il Libro di Allah (subhanaHu waTa'ala) assegni una parte, e il totale di queste parti ecceda l'ammontare totale dell'eredità, la diminuzione è sopportata da tutti e la divisione si effettua secondo le aliquote rispettive.

Non vi è, per la sorella in concorso col nonno, riduzione proporzionale, tranne nel caso chiamato *al-gharra*. Ecco in cosa consiste: una donna muore, lasciando come eredi suo marito, sua madre, sua sorella germana o consanguinea e suo nonno; al marito spetta $1/2$, alla madre $1/3$ e al nonno $1/6$. poiché non resterebbe più nulla, si opera, per la sorella, una riduzione proporzionale sulla base di $1/2$, cioè 3, poi si aggiunge la parte del nonno e il totale così ottenuto è diviso tra loro due, nella misura di $1/3$ per lei e $2/3$ per il nonno. In una simile situazione, l'eredità è necessariamente divisa in $20/7$.

CAPITOLO 40

Questioni generali trattanti gli obblighi di natura divina (*farâ'id*), le tradizioni obbligatorie (*sunan wâjiba*) e le pratiche raccomandate (*raghâ'ib*).

L'abluzione prima della preghiera (*wudû'*) è obbligatoria e d'istituzione divina. Questa parola deriva dal termine *waddâ'a*. Ma sciacquare la bocca, aspirare l'acqua dal naso e lavare le orecchie non sono, nell'abluzione, altro che pratiche tradizionali.

L'uso del bastoncino cura-denti è raccomandato.

Il *mash* delle calzature passando sopra la mano bagnata non è altro che una tolleranza e un alleggerimento.

L'abluzione maggiore (*ghusl*) in seguito ad impurità maggiore, al sangue mestruale e ai lochi è d'istituzione divina.

Il *ghusl* in vista della preghiera del venerdì è una pratica tradizionale. Quello delle due Feste è raccomandabile.

Per il convertito all'Islâm, il *ghusl* è obbligatorio, poiché si presume che egli sia stato (in precedenza) in stato di impurità legale.

Il lavaggio del morto è una pratica tradizionale.

Le cinque preghiere sono un obbligo divino, così come il *takbîr* dell'*ihsân*. Gli altri *takbîr* hanno semplicemente carattere tradizionale. L'intenzione di compiere un'obbligazione di istituzione divina prima di cominciare la preghiera ha ugualmente il carattere di prescrizione divina, ma il fatto di alzare le mani ha solo un carattere tradizionale.

La recitazione della prima *sûrah* del Corano, nella preghiera, ha il carattere di prescrizione divina; la recitazione di un'altra *sûrah* ha il carattere di tradizione obbligatoria. La stazione in piedi, l'inclinazione e la prosternazione sono di obbligazione divina. La prima posizione seduta è una tradizione obbligatoria e la seconda d'obbligo divino.

Il saluto finale è d'obbligo divino e il leggero movimento della testa verso destra, prima di pronunciarlo, è d'obbligo tradizionale.

Il silenzio durante la preghiera è d'obbligo divino e i due *tashahhud* sono un dovere tradizionale.

L'orazione detta *qunût* durante la preghiera del *subh* è raccomandabile, ma non è una tradizione obbligatoria.

Porsi dinanzi alla *qibla* è un obbligo divino, allo stesso modo della preghiera del venerdì e dell'essere diligenti nel recarvisi.

Il *witr* è una tradizione obbligatoria, così come la preghiera delle due Feste (*'idayn*), dell'eclissi (*khusûf*) e dell'*istisqâ'*.

La preghiera della paura è obbligatoria, poiché è Allah (subhanaHu waTa'ala) che l'ha ordinata, e costituisce un'azione mediante cui si conservano i meriti della Comunità Musulmana.

Il *ghusl* prima di entrare a *Makkah* è raccomandabile.

La riunione delle due preghiere della sera in una sola, in caso di forte pioggia, è un alleggerimento e questo cumulo è stato praticato dai Califfi Ortodossi (che Allah si compiaccia di loro).

Il cumulo delle preghiere di *'Arafat* e *Muzdalifa* è una tradizione obbligatoria. Quello praticato dal viaggiatore che abbia fretta di giungere alla mèta è una tolleranza. Quello compiuto dal malato che tema di perdere conoscenza o che sia troppo debole è un alleggerimento.

Rompere il digiuno in viaggio è tollerato e abbreviare la preghiera in viaggio è d'obbligo tradizionale.

Le due *rak'a* della preghiera dell'alba sono atti desiderabili (*raghâ'ib*) e, secondo un'altra opinione, sono *sunnah*.

La preghiera della mattina (*duha*) è un atto supererogatorio, e lo stesso alzarsi la notte nel mese di *Ramadân*. Questa pratica ha un grande merito. Chiunque compia questa preghiera per manifestare la propria fede e nella speranza di ottenere la ricompensa divina, otterrà il perdono dei suoi peccati precedenti. Alzarsi la notte a pregare, a *Ramadân* o in qualsiasi altro momento, fa parte delle pratiche supererogatorie desiderabili.

La preghiera sui morti Musulmani è un obbligo d'istituzione divina di carattere solidare (*fard kifâya*), cioè chi la compie assolve dall'obbligo il resto della Comunità. Lavare la salma è una tradizione obbligatoria.

La ricerca del Sapere è una istituzione divina di carattere generale. Coloro che compiono questo sforzo esonerano gli altri, tranne per ciò che concerne le cose indispensabili ad ogni fedele.

La guerra sulla Via di Allah (*Jihâd*) è ugualmente un obbligo di istituzione divina di carattere generale: colui che la compie esonera gli altri, tranne nel caso in cui il nemico attacchi un abitato. In tal caso, tutti gli abitanti Musulmani hanno il dovere di combattere il nemico, se i combattenti nemici non superano il doppio dei combattenti Musulmani.

Assicurare il controllo delle frontiere dei Paesi Musulmani ed impedire l'invasione nemica ha ugualmente il carattere di obbligo solidale: quelli che lo compiono esonerano gli altri.

Il digiuno del mese di *Ramadân* è un obbligo di istituzione divina. Il ritiro spirituale (*i'tikâf*) è una pratica supererogatoria. Il digiuno supererogatorio è una pratica desiderabile, così come il digiuno del giorno di *Ashurâ'*, del mese di *Rajab*, del mese di *Sha'bân*, del giorno di *'Arafat* e del giorno della *tarwiya*.

Per colui che non compia il Pellegrinaggio, il digiuno del giorno di 'Arafat è più meritevole che per il pellegrino.

La *zakât* sull'oro e sull'argento, sui prodotti agricoli e il bestiame è un obbligo divino.

La *zakât* della rottura del digiuno è una pratica di *Sunnah* istituita dall'Inviato di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui).

Il Pellegrinaggio (*Hajj*) alla Casa di Allah è un obbligo di istituzione divina. La visita pietosa (*'umra*) è una tradizione obbligatoria, come la *talbiya*⁴⁹. L'intenzione, nel Pellegrinaggio, è un dovere di istituzione divina, così come il *tawâf ifâda* e la corsa (*say*) tra *Safa* e *Marwa*. Il *tawâf* che segue immediatamente questa corsa è obbligatorio, ma il *tawâf ifâda* è un obbligo ancora più stretto.

Il *tawâf d'addio* è d'istituzione tradizionale, così come il fatto di passare a *Mina* la notte che precede il giorno di 'Arafat. Il cumulo delle preghiere ad 'Arafat è obbligatorio. La stazione di 'Arafat è di istituzione divina. Passare la notte a *Muzdalifa* è una tradizione obbligatoria. La stazione a *Mashar al-harâm* è raccomandata.

Il lancio delle pietre contro le *jamarât* è una tradizione obbligatoria, così come il fatto di radersi la testa e di baciare la pietra nera.

Il *ghusl* in vista della sacralizzazione è un obbligo tradizionale; così come la preghiera di due *rak'a* in questa occasione e il *ghusl* ad 'Arafat. Quanto al *ghusl* in vista di entrare a *Makkah*, è raccomandabile.

Il merito della preghiera eseguita in comune è 27 volte maggiore della preghiera compiuta da soli.

La preghiera eseguita isolatamente nel Tempio Sacro (la *Ka'ba*) e nella Moschea dell'Inviato (sallAllahu 'alayhi waSallam) a *Madinah* ha maggiore merito di quella compiuta in qualsiasi altra moschea. Non c'è unanimità per valutare la differenza di grado di merito tra il Tempio Sacro e la Moschea del Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui). Ma tutti riconoscono che la preghiera nella Moschea dell'Inviato (sallAllahu 'alayhi waSallam) vale più di 1.000 preghiere nelle altre moschee.

I Sapianti di *Madinah* insegnano che la preghiera nella Moschea dell'Inviato (pace e benedizioni di Allah su di lui) è superiore a quella eseguita nel Tempio Sacro di *Makkah*, ma che questa superiorità è inferiore a 1.000. queste differenze di merito si applicano solo alle preghiere di istituzione divina.

Per le preghiere supererogatorie, è meglio eseguirle a casa propria.

Noi malikiti preferiamo che gli abitanti di *Makkah* compiano le *rak'a* supererogatorie e non il *tawâf*. Al contrario, per gli stranieri preferiamo che compiano il *tawâf*, perché hanno meno spesso l'occasione di compierlo.

Tra gli obblighi di istituzione divina figurano i seguenti: abbassare gli occhi in presenza di donne *non-mahram* (ma un primo sguardo posato su di esse,

⁴⁹ La recitazione della formula: "labbayka Allahumma labbayk..."

senza intenzione colpevole, non è peccato). Non vi è nessun inconveniente nel guardare la donna dal fisico ingrato e che non ispiri il desiderio, o anche la giovane e bella donna, quando vi sia una ragione valida per farlo, come per esempio portare testimonianza nei suoi riguardi, o altri motivi analoghi. Colui che avanzi la domanda di matrimonio è ugualmente autorizzato a guardare la futura sposa.

Sono ancora obblighi di istituzione divina: il fatto di trattenere la propria lingua dalla menzogna, dai propositi osceni, dalla maldicenza, dalla delazione e da tutto ciò che sia falso e ingiusto.

L'Inviato di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: **"Chiunque creda in Allah e nell'Ultimo Giorno, che parli di cose buone oppure che stia zitto!"**

Disse anche (sallAllahu 'alayhi waSallam): **"Tra le qualità che fanno di un uomo un buon Musulmano figura il fatto di non immischiarsi in ciò che non lo riguarda".**

Allah l'Altissimo ha dichiarato sacre le vite dei Musulmani, i loro beni e il loro denaro, a meno che non vi sia un motivo legale per attentare ad essi.

Il sangue di un Musulmano non può essere legittimamente sparso, a meno che non rinneghi la sua fede, o non commetta adulterio dopo aver raggiunto la qualità di *muhsan*, o non uccida qualcuno al di fuori delle condizioni che si esigono per l'applicazione del taglione, o non si abbandoni ad atti di brigantaggio a mano armata, o non abbandoni totalmente la religione.

Trattieni dunque la tua mano da ciò che non è lecito per te, che si tratti dei beni, del corpo o del sangue altrui.

Non camminare verso ciò che non è lecito per te.

Non entrare in contatto, con le tue parti sessuali o con qualche altra parte del tuo corpo, con ciò che ti è illecito.

Allah l'Altissimo dice:

... (coloro) che si mantengono casti, eccetto con le loro spose e con schiave che possiedono – e in questo non sono biasimevoli, mentre coloro che desiderano altro sono i trasgressori -... (Corano XXIII. Al-Mu'minûn, 5-7)

Allah l'Altissimo ha vietato ogni turpitudine, che sia del copro o dell'anima, ha vietato di avvicinare le donne durante le mestruazioni o i lochi; ha vietato di sposare le donne che abbiamo ricordato sopra (*maharim*).

Ha ordinato di mangiare ciò che è buono, cioè ciò che è lecito.

Dunque, non potrai mangiare che ciò che sia così qualificato, né vestirti di altre cose oltre a quelle qualificate lecite, né impiegare altre montature diverse da quelle lecite, né abitare luoghi non leciti.

In breve, tutto ciò che tu utilizzerai per trarne profitto dovrà essere buono, ossia lecito.

Al di là delle cose lecite, vi sono le cose di carattere dubbio. Quando le si eviti, si è salvi; ma quando le si usi, si è come il pastore che pascoli intorno allo spazio riservato ad altri, e che rischia di infrangerne i limiti con il suo gregge.

Allah (subhanahu waTa'ala) ha vietato di mangiare iniquamente i beni altrui. Impossessarsi di un bene con la violenza significa commettere un'enorme iniquità, così come abbandonarsi ad uno sconfinamento abusivo nel terreno altrui, ad una truffa, all'usura, alla corruzione, al gioco d'azzardo, alle azioni avente carattere aleatorio, alla frode e alla frode dolosa.

Allah l'Altissimo ha proibito di mangiare la carne di animali morti senza essere stati sgozzati, il sangue, la carne di porco e ciò che sia stato sgozzato in nome di una divinità diversa da Allah (Gloria a Lui, l'Altissimo), o sacrificato in vista di altri che Lui (subhanaHu waTa'ala), o gli animali morti in seguito ad una caduta da un luogo elevato, o in seguito a un colpo inferto con uno strumento contundente, o strangolati con una corda o con un mezzo analogo. E' fatta eccezione per il caso in cui il credente sia costretto dalla necessità a mangiare degli animali morti così. Ma occorre che la caduta, il colpo o lo strangolamento siano tali da provocare la morte, in modo tale che questi animali non possano essere sgozzati ritualmente.

Il fedele, in caso di necessità, può mangiare la carne di un animale non sgozzato ritualmente, senza tuttavia saziarsene, e farne il proprio viatico. Ma appena possibile deve gettarla.

Non vi sono inconvenienti nell'utilizzare le pelli di detti animali, quando siano state conciate, ma non le si può usare come tappeti da preghiera, né venderle.

Le pelli delle bestie da preda possono servire come tappeti da preghiera se queste bestie siano state sgozzate ritualmente, e in tal caso le si può anche vendere.

Si possono anche utilizzare la lana e il pelo degli animali morti senza sgozzamento rituale, così come tutto ciò che da questi animali si possa ricavare mentre sono ancora vivi. Ma, per noi Maliiti, è meglio che tutto ciò venga prima lavato.

Ma non si dovranno usare né le piume, né la carne, né i denti di tali animali. L'utilizzo delle zanne edll'elefante è riprovevole (*makrûh*).

Per quanto riguarda il porco, tutto ciò che provenga da questo animale è proibito (*harâm*), ma è tollerato utilizzare le setole.

Allah l'Altissimo ha reso illecite le bevande fermentate alcoliche (*khamr*), in piccola così come in grande quantità. Le bevande degli Arabi erano allora ricavate dalla fermentazione dei datteri. Il Messaggero (pace e benedizioni di Allah su di lui) precisò che ogni bevanda inebriante, che sia tale se assunta in grande quantità, è proibita (*harâm*) anche se se ne beva una quantità minima. Tutto ciò che obnubila (*khamara*) la ragione ed inebria, di qualunque specie sia, è dunque considerato *khamr*. L'Inviato (sallAllahu 'alayhi waSallam) disse anche: **"Colui che ne ha dichiarato proibito il consumo ne ha interdetta anche la vendita"**.

L'Inviato (pace e benedizioni di Allah su di lui) proibì anche di mischiare due bevande nel momento in cui stanno per fermentare o nel momento in cui le si beve. Proibì anche di porre le bevande in un recipiente confezionato con la scorza di una zucca, o con la pece, così come il fatto di mangiare la carne delle

bestie da preda che abbiano dei canini, e quella degli asini domestici, ciò che implica la proibizione della carne del cavallo e del mulo, poiché Allah (Gloria a Lui, l'Altissimo) dice:

... perché li montiate e per ornamento... (Corano XVI. An-Nahl, 8)

non si sgozzeranno dunque ritualmente gli equini, ad eccezione degli asini selvatici.

Si può mangiare la carne degli uccelli da preda e di tutti gli animali con gli artigli.

La pietà filiale è un dovere di istituzione divina, anche se il padre e la madre siano dei Musulmani indegni o dei politeisti. Il figlio dovrà parlare loro con dolcezza, vivere con essi compiendo il bene, ma non dovrà obbedire loro se essi gli comandino di fare qualcosa che Allah l'Altissimo ha dichiarato peccato. Il credente deve implorare il perdono di Allah per i suoi genitori credenti. Deve avere con essi dei rapporti sinceri e mostrarsi sempre disponibile verso di loro.

Nessuno raggiunge il grado di vero credente, finché non auguri al suo fratello credente ciò che augura a se stesso. Questa è una raccomandazione che proviene dal Messaggero (sallAllahu 'alayhi waSallam). Il Credente deve anche mostrarsi legato ai suoi parenti.

I credenti devono scambiarsi il *Salâm* (il saluto musulmano) quando si incontrano. Devono visitarsi quando sono malati; dire "Allah ti faccia Misericordia" quando qualcuno starnutisce; assistere alla sepoltura dei loro fratelli credenti; rispettarsi a vicenda tanto in pubblico che in privato; non evitarsi per più di 3 giorni. La discordia cessa quando il *salâm* venga rivolto dall'uno all'altro, e una volta che ci si sia salutati, non conviene continuare a non rivolgersi la parola.

E' lecito rompere le relazioni con un fratello musulmano quando abbia commesso un'innovazione biasimevole (*bid'a*) o si sia reso colpevole di peccati mortali. Ma occorre trovarsi nell'impossibilità di castigare personalmente il colpevole, o di farlo ravvedere tramite le buone esortazioni. In questi casi, non è considerata una maldicenza denunciare il colpevole, così come non è maldicenza dire ciò che si sa di una persona quando si venga consultati in vista di un matrimonio, in vista di relazioni che si intratterranno con una persona o altre cose analoghe, né nel caso in cui si debba invalidare un testimone, o altre situazioni simili.

Perdonare a chi ci abbia causato un torto, significa dar prova di un carattere generoso e nobile, così come donare a chi ci abbia privato di qualcosa, e intrattenere relazioni amichevoli con chi ci tratti freddamente.

La somma delle regole di virtù e dei precetti relativi deriva da quattro *ahadîth*.

Il Messaggero di Allah (sallAllahu 'alayhi waSallam) disse: **"Colui che crede in Allah e nell'Ultimo Giorno, che pronunci buone parole oppure che stia zitto"**.

Disse anche (pace e benedizioni di Allah su di lui): **"Tra le cose che fanno di un uomo un buon Musulmano, vi è il fatto che egli eviti di immischiarsi in ciò che non lo riguarda"**.

Inoltre, un giorno il Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) disse ad un uomo, al quale voleva rivolgere una raccomandazione concisa: **"Non montare in collera"**.

Infine, il Messaggero (sallAllahu 'alayhi waSallam) disse: **"Il Musulmano deve augurare al suo fratello Musulmano ciò che augura a se stesso"**.

Non è lecito cercare di ascoltare cose ingiuste o vane, di qualunque tipo, né trarre godimento da una donna che non sia lecita per sé, né ascoltare musica o canti profani, né recitare il Sublime Corano con accenti cadenzati simili a quelli dei canti profani.

Il Libro di Allah (subhanaHu waTa'ala) è troppo maestoso perché ci si permetta di recitarlo diversamente che con grande compunzione e in condizioni tali che si sia persuasi che Allah (Gloria a Lui, l'Altissimo) ne sarà soddisfatto e lo gradirà. Occorre prestare molta attenzione a questa pia recitazione.

E' un obbligo di istituzione divina che incombe a tutti coloro che esercitino il potere sulla terra e che detengano qualsiasi autorità, quello di ordinare il bene e proibire il male.

Se non si è in grado di farlo con le azioni, lo si farà con la parola; se non lo si può fare con la parola, lo si farà col cuore.

E' anche un obbligo di istituzione divina, per il Credente, il fatto di ricercare, in ogni parola o azione pia, il gradimento di Allah, il Generosissimo.

Colui che, compiendo qualcosa o parlando, abbia in vista qualcosa di diverso da Allah (subhanaHu waTa'ala) vedrà le sue opere non accettate, poiché l'ipocrisia è una sorta di politeismo attenuato.

Il pentimento per ogni peccato è un'obbligazione coranica, ma non vi deve essere *isrâr*, ossia non bisogna perseverare nel peccato, od essere convinti che ci si ricadrà.

Fare atto di pentimento significa riparare i torti commessi ed evitare le cose proibite dalla Legge Religiosa, ed avere il fermo proposito di non peccare più.

Che il credente, dunque, domandi il perdono del suo Signore, che implori la Sua Misericordia, che tema il Suo castigo, che ricordi i Suoi benefici, che si mostri riconoscente della Sua bontà, eseguendo scrupolosamente i Suoi comandamenti ed evitando ogni atto biasimevole.

Che si avvicini ad Allah (subhanaHu waTa'ala) compiendo tutte le azioni supererogatorie lodevoli che sono in suo potere. Quanto alle prescrizioni di obbligo divino che abbia ommesso, dovrà eseguirle immediatamente e domandare ad Allah (subhanaHu wata'ala) di accettarle e di perdonargli la loro omissione. Che si rifugi in Allah (Gloria a Lui, l'Altissimo) nelle difficoltà che incontri nel governare e dominare se stesso, avendo la convinzione che è Allah Solo ad avere il potere di correggerlo, di assisterlo e di dirigerlo lungo la Retta Via. Da questa compunzione, il fedele non si discosterà, di qualunque tipo siano i suoi meriti o le sue colpe. Che non disperì nella Misericordia di Allah (subhanaHu waTa'ala), poiché ciò è la chiave di ogni devozione.

Aiutati dunque pensando alla morte, meditando sull'Aldilà, sui benefici di cui il tuo Signore ti ha gratificato, sulla vita che ha voluto conservarti, sul castigo che ha inflitto ad altri in ragione dei loro errori, sui tuoi propri errori passati, sul tuo avvenire e sulla tua prossima fine.

CAPITOLO 41

Delle pratiche di buona educazione che concorrono alla perfezione dell'uomo (*fitra*); della circoncisione (*khitân*), del fatto di radersi i capelli e i peli, dell'abbigliamento, del fatto di coprire le parti intime (*sitr al-'awra*) e di ciò che riguarda tutte queste cose.

Tra le pratiche che fanno parte della *fitra* figurano le cinque seguenti: tagliarsi i baffi (*shârib*), cioè quei peli che si trovano sopra il labbro superiore e intorno ad esso. Bisogna tagliare solo quella parte dei baffi che scende ai lati del labbro, e non tutti i baffi (ma Allah è il Più Sapiente); tagliarsi le unghie; depilarsi le ascelle; rasarsi il pube (non vi sono inconvenienti nel rasarsi anche altri peli del corpo). Infine, la circoncisione è una *sunnah* obbligatoria per il bambino maschio.

Il Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) ordinò di lasciar crescere liberamente la barba senza tagliarla. Tuttavia, l'Imâm Mâlik ritiene che la si possa accorciare, nel caso in cui diventi troppo lunga. Questa è l'opinione dei *Sahaba* (radiAllahu 'anhum) e di coloro che li seguirono.

E' biasimevole (*makrûh*), ma non proibito (*harâm*) tingere di nero capelli e peli. Ma non vi sono inconvenienti nel tingerli con le piante chiamate *hinna* (henné) e *katan*.

Il Messaggero di Allah (sallAllahu 'alayhi waSallam) proibì agli uomini di vestirsi di seta e di portare anelli d'oro e di ferro. Si può usare l'argento per abbellire un anello, una spada o un esemplare del Corano. Ma non si dovrà mettere dell'argento sulle briglie, sulle selle, sui pugnali, né su altre cose. Le donne possono portare anelli d'oro, ma è vietato l'utilizzo di anelli di ferro.

Tra le diverse opinioni trasmesse dalla Tradizione sul modo di portare anelli, si preferirà portarli alla mano sinistra, perché gli oggetti si prendono con quella destra. Dunque, quando si prenda un anello (per infilarlo al dito), lo si prende con la mano destra, e poi lo si infila alla sinistra.

Non vi è unanimità sull'utilizzo di vestiti fatti di *khazz* (seta e lana insieme). Alcuni dichiarano ciò lecito, altri biasimevole. La stessa divergenza d'opinione riguarda l'utilizzo di vestiti con ricami di seta, a meno che non si tratti di una striscia sottile.

Le donne non si vestiranno con stoffe leggere, che potrebbero far distinguere le loro forme, quando usciranno di casa.

L'uomo non deve lasciare strisciare il vestito che copre la parte inferiore del corpo (*izâr*) per darsi un'aria arrogante, né il suo vestito (*thawb*) per vanità. Il *thawb* può arrivare fino alle caviglie; ciò sarà più giusto e più modesto agli occhi del Signore (subhanaHu waTa'ala).

E' vietato drappeggiarsi col proprio vestito nel modo chiamato *ishtimâl as-sammâ'*, quando non si abbiano vestiti di sotto. Ciò consiste nel rialzare un panno da una parte, lasciando che l'altra ricada. Ciò è vietato quando non si porti alcun vestito sotto quello drappeggiato. Nel caso in cui ci sia un altro vestito sotto, la questione è controversa.

E' obbligatorio coprire le parti intime. I vestiti che coprono la parte inferiore del corpo del credente devono scendere fino a sotto il ginocchio. La coscia è compresa nelle parti intime, senza tuttavia avere il carattere sacro delle parti intime vere e proprie.

L'uomo non entrerà nell'*hammadm* se non vestito di un *izâr*. La donna non vi entrerà se non in seguito ad una malattia.

Due uomini o due donne non staranno in contatto avvolti dalla stessa copertura.

Nessuna donna uscirà di casa se non velata e per un motivo valido, come per esempio assistere alla morte dei suoi genitori o di un altro parente prossimo, o altri motivi legittimi.

Ma, in queste occasioni, non uscirà per assistere ai lamenti delle prèfiche o ai concerti di flauto, di liuto o altri strumenti di musica profana. Un'eccezione è fatta per il tamburo che viene battuto per annunciare un matrimonio. Ma vi è divergenza d'opinione per il tamburo conosciuto sotto il nome di *kabar*.

L'uomo non starà a tu per tu con una donna che non sia sua parente in grado proibito. Ma potrà vedere una tale donna per una ragione legittima, come per esempio portare testimonianza nei suoi confronti, o altre cose del genere, o, ancora, quando la debba chiedere in sposa.

Quanto alla donna che non ispiri più desiderio, l'uomo può vedere il suo viso in ogni circostanza.

E' vietato alla donna aggiungere ai propri capelli dei capelli posticci, o tatuarsi.

Quando si calzino i *khuff* o i *nal* si comincerà dal piede destro. Per togliersi le calzature, si comincerà dal piede sinistro. Non vi sono inconvenienti nel calzarsi rimanendo in piedi. E' biasimevole camminare con una scarpa sola.

Sono biasimevoli le raffigurazioni di esseri viventi sui letti, sul soffitto, sui muri e sugli anelli. Non è lo stesso per i disegni sulla stoffa e sui vestiti, ma è preferibile astenersene.

CAPITOLO 42

Del cibo e delle bevande.

Quando ti appresti a bere o a mangiare, è obbligatorio per te dire "*Bismillah*" (Nel Nome di Allah) e prendere il cibo con la mano destra. Quando hai finito, devi dire "*Alhamdulillah*" (Sia Lode ad Allah).

E' raccomandabile leccarsi la mano prima di asciugarla.

Tra le convenienze da osservare per il cibo, vi è quella secondo cui bisognerebbe riservare, all'interno dello stomaco, 1/3 di spazio per il cibo, 1/3 per le bevande e 1/3 per la respirazione.

Quando si mangi in compagnia, ci si servirà nella parte del piatto più vicina a sé. Non si deve prendere un boccone finché non si sia finito il precedente. Bevendo, non respirare nel recipiente da cui bevi, ma, se vuoi farlo, allontanalo dalla bocca e poi ricomincia a bere.

Non assumere l'acqua in grandi quantità, ma a piccoli sorsi, gustandola. Mastica bene prima di inghiottire.

Pulisciti la bocca dopo aver mangiato. Se ti lavi le mani per toglierne il grasso e il latte, ciò è raccomandabile. Poi toglierai con un bastoncino cura-denti le particelle di cibo rimaste attaccate ai denti.

L'Inviato (sallAllahu 'alayhi waSallam) proibì di mangiare e di bere con la mano sinistra. Dopo aver bevuto, passa il bicchiere al tuo vicino di destra.

E' vietato soffiare sul cibo, sulle bevande e sulla scrittura, ed è vietato bere in recipienti d'oro o d'argento.

Non vi sono inconvenienti nel bere in piedi.

Quando si mangi del porro, dell'aglio o della cipolla crudi, non si deve entrare nella moschea.

E' biasimevole mangiare appoggiandosi al gomito, e mangiare dalla sommità del piatto detta *tharid*.

E' vietato mangiare due datteri alla volta, ma questa interdizione vale solo quando i commensali siano co-proprietari dei datteri. E' lecito farlo quando si mangi in famiglia o con gente che abbiamo invitato alla nostra tavola. Che si tratti di datteri od altro, non vi sono inconvenienti nel portare la mano al piatto per prendere ciò che si intenda mangiare.

Non è obbligatorio lavarsi le mani prima di mangiare, a meno che non siano sporche. Dopo aver mangiato, ci si laverà le mani e la bocca per levare il grasso. Ci si sciacquerà la bocca dopo aver bevuto del latte.

E' biasimevole lavarsi le mani con una sostanza alimentare o con la farina di mais o con la crusca. Tuttavia, questa questione della liceità del lavaggio con le suddette sostanze è controversa.

Bisogna accettare gli inviti ai pranzi di nozze, se non comportino divertimenti manifestamente proibiti, né atti nettamente repressibili. In tali occasioni si ha la libertà di mangiare ciò che si vuole. L'Imâm Mâlik permette di non recarsi a tali feste, se la folla degli invitati sia troppo numerosa.

CAPITOLO 43

Del *salâm*, della richiesta di permesso di entrare in una casa (*istidhân*), dello scambio di confidenze (*tanâji*), della recitazione del Corano, delle invocazioni (*du'a*), del Ricordo di Allah (*subhanaHu waTa'ala*) e delle parole da pronunciare quando si intraprende un viaggio.

Rispondere al *salâm* è un obbligo di istituzione divina (*wâjib*) e rivolgerlo per primi è una *sunnah* raccomandata.

Il *salâm* consiste nel dire: "Assalamu 'alaykum – che la pace sia con te"; e la risposta è: "waAlaykumu-s-salâm – e su di te la pace". Quando ci venga rivolta la formula che termina con la parola baraka (benedizione), bisogna rispondere: "wa'Alaykumu-s-salâm warahmatullahi waBarakatuHu – e su di te la pace, la Misericordia di Allah e la Sua benedizione". Non rispondere semplicemente "Che la pace sia con te".

Se, in un gruppo, una sola persona saluta, questo *salâm* vale per tutto il gruppo; lo stesso vale per la risposta.

L'uomo a cavallo deve salutare il pedone, il pedone saluterà chi è seduto. Darsi la mano mettendo le palme in contatto (*musâfaha*) è raccomandabile. L'Imâm Mâlik ritiene l'abbraccio (*mu'ânaqa*) biasimevole, ma Ibn 'Uyayna⁵⁰ lo considera lecito.

Baciare la mano è biasimevole, secondo l'Imâm Mâlik, che rigetta le tradizioni riportate su questo argomento.

Domandare il permesso di entrare in una casa è un obbligo divino (*wâjib*). Non entrare dunque in una casa dove c'è qualcuno senza aver chiesto per tre volte il permesso. Se te lo accordano, bene, altrimenti vattene.

E' raccomandabile visitare i malati.

Due persone non devono stare da parte, escludendo così una terza persona dalla conversazione. Così, anche un gruppo non farà conciliabolo lasciando da parte uno dei suoi membri.

Secondo un'altra opinione, ciò è lecito se l'escluso è d'accordo. Si è parlato del disaccordo in un precedente capitolo.

Mu'adh Ibn Jabal (radiAllahu 'anhu)⁵¹ disse: "Non vi è azione dell'essere umano che lo possa salvare più sicuramente dal castigo di Allah (subhanaHu waTa'ala) che il Ricordo di Allah".

E 'Umar (radiAllahu 'anhu) disse: "Più meritoria della pronuncia del Nome di Allah (subhanaHu waTa'ala) con la lingua è l'evocazione di Allah in ciò che Egli ordina o vieta".

Tra le invocazioni che l'Inviato (sallAllahu 'alayhi waSallam) ripeteva mattina e sera, vi è la seguente: **"Oh mio Dio, è grazie a Te che noi vediamo la mattina e la sera, grazie a Te che viviamo, per Tua volontà che moriamo"**.

Al mattino aggiungeva: **"Ed è verso il Tuo Volto che saremo resuscitati"**; e la sera: **"ed è a Te che faremo ritorno"**. Si riporta che egli (pace e benedizioni di Allah su di lui) diceva, oltre a ciò: **"Signore, fai di me uno dei Tuoi servi più favoriti, per tutti i beni che distribuirai in questo giorno e nei giorni che seguiranno, ossia la luce, tramite cui Tu ci dirigi lungo la Retta Via, o la Misericordia che Tu distribuisce, o il cibo che Tu offri, o la malattia che Tu allontani, o l'errore che Tu perdoni, o il rigore di cui Tu fai grazia, o la tentazione che Tu allontani, o la clemenza che Tu degni di accordare. Tu sei l'Onnipotente"**.

Tra le invocazioni che l'Inviato (pace e benedizioni di Allah su di lui) pronunciava prima di dormire, citeremo ancora questa: egli diceva, dopo aver

⁵⁰ ibn 'Uyayna Sufyân (107-198 H / 725-814 gregoriano), nato a Kûfa; morto a Makkah, celebre tradizionalista

⁵¹ Mu'adh Ibn Jabal Al-Ansarî (che Allah si compiaccia di lui) (20 a.H. – 18 H / 602-639 gregoriano), Compagno del Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam), da lui inviato nello Yemen come qâdî.

messo la mano destra sotto la guancia destra e la mano sinistra sulla coscia sinistra: **"Oh mio Dio, è in Tuo Nome che mi stendo sul fianco; è in Tuo Nome che mi alzerò. Se Tu prenderai la mia anima, perdonala; se Tu la lascerai, proteggila coi mezzi che Tu impieghi per preservare i Tuoi servi virtuosi! Oh mio Dio, io Ti rimetto la mia anima, mi appoggio totalmente a te, volgo il mio viso verso di Te, sia per timore che per aspirazione verso di Te; non ci si può salvare da Te, né rifugiarsi contro ilTuo sdegno, se non in Te. Io sollecito il Tuo perdono e Ti rivolgo il mio pentimento. Credo nel Tuo Libro, che Tu hai rivelato, e nel Tuo Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam), che Tu hai inviato. Perdoni i miei errori passati e futuri, quelli commessi in segreto e quelli commessi pubblicamente. Tu sei il mio Dio, e non vi è altra divinità oltre a Te. Signore, preservami dal Tuo castigo nel Giorno in cui i Tuoi servi saranno resuscitati!"**.

Si riporta anche che alla fine di ogni *salât* il Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) recitava 30 volte la formula del *takbîr*, 30 volte quella del *tasbîh* e 30 volte la formula *alhamdulillah*. La 100^a volta diceva: **"Non vi è altra divinità al di fuori di Allah, Solo non ha associati; a Lui il Regno e la Lode, Egli è l'Onnipotente"**.

Quando ci si isola per compiere i propri bisogni, si dirà: **"Lode ad Allah Che mi ha gratificato delle delizie del cibo, e Che ha fatto uscire lo scarto dal mio corpo, conservando in esso la forza!"**.

Per metterti al riparo da tutto ciò che temi, quando ti installi in qualche luogo, quando ti siedi in un posto o vuoi dormire, dirai: **"Mi rifugio nelle parole perfette di Allah contro ciò che Egli ha creato di nocivo!"**.

Un'altra formula di rifugio consiste nel dire: **"Mi rifugio nel Volto generoso di Allah e nelle Sue parole perfette, che non possono oltrepassare né il pio né il libertino; in tutti i Nomi prestigiosi di Allah che conosco e che non conosco, contro ciò che Allah ha creato, plasmato, formato di nocivo, contro la calamità che scende dal cielo o che vi sale, contro il male di ciò che Egli ha creato nella terra, e contro ciò che da essa esce, contro la seduzione del giorno e della notte, contro le sorprese che riservano la notte e il giorno, tranne una sorpresa benefica, oh Misericordioso!"**.

Si dice ancora, per allontanare il male: **"Mi rifugio in Allah contro il male che può recare ogni bestia. Sì, il mio Signore la tratterrà fermamente per il ciuffo; certamente, il mio Signore è nella Via Perfetta!..."**

E' raccomandato a colui che entri in casa sua di dire: **"Che la volontà di Allah sia fatta! Non vi è potenza se non in Allah!"**.

E' biasimevole fare nelle moschee dei lavori come ad esempio quello del sarto.

Non vi si mangerà, se non cose leggere, tipo il *sawiq* (grano o orzo grigliato) o altri alimenti del genere. Non ci si taglierà in moschea né i baffi né le unghie. Se lo si faccia, si dovranno raccogliere i resti nel proprio vestito.

Nella moschea, non si ucciderà né il pidocchio né la pulce. Gli stranieri (di passaggio) potranno, a titolo di tolleranza, passare la notte nelle moschee rurali.

Nell'*hammâm*, non conviene recitare altro che corti versetti coranici, e per poco. Li si può recitare quando si sia a cavallo o distesi, o quando ci si rechi a piedi da un luogo ad un altro.

Ma questa recitazione è biasimevole per chi si rechi a piedi al mercato; tuttavia, secondo un'altra opinione, lo studente ha diritto di farlo.

Recitare il Sublime Corano ogni 7 giorni è raccomandabile. Ma è più meritorio recitarne una piccola parte, sforzandosi di comprenderlo bene. La Tradizione riferisce che il Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) non recitava il Corano in meno di 3 giorni.

Per chi sia in partenza per un viaggio, è raccomandato di dire, al momento di salire in sella: **"Nel Nome di Allah! Oh mio Dio, Tu sei il Compagno nel viaggio, Colui Che mi sostituisce nella mia famiglia. Oh mio Dio, mi rifugio in Te contro le pene del viaggio, contro la delusione del ritorno, contro tutto ciò che potrebbe affliggere i miei sguardi quando rivedrò la mia famiglia e i miei beni"**. Una volta in sella, il viaggiatore a cavallo dirà: **"Gloria a Colui Che ha messo questo animale a nostra disposizione, visto che non lo avremmo potuto fare senza di Lui! E' verso il mio Signore che faremo ritorno!"**

E' biasimevole fare commercio in territorio nemico.

E d'altronde il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: **"Il viaggio, è una parte del castigo"**.

Non conviene che la donna viaggi con altri che un suo parente in grado proibito, quando si tratti di un viaggio di un giorno e una notte, a meno che non si tratti di compiere il Pellegrinaggio d'obbligo canonico.

Questa è l'opinione dell'Imâm Mâlik (che Allah abbia Misericordia di lui).

Ma anche in questo caso occorre che la donna sia accompagnata da gente sicura, anche se non si tratti di parenti in grado proibito.

CAPITOLO 44

Della medicina, degli incantesimi (*ruqiyâ*), dei presagi (*tira*), della scienza degli astri (*nujûm*), della castrazione (*khisâ'*), dei marchi a fuoco, dei cani, e della maniera di trattare bene gli schiavi.

Non vi è nulla di male nel preservarsi dagli incantesimi relativi al malocchio e altre cose del genere, né a pronunciare formule che preservino, né a cercare di curarsi con delle medicine e bevendole, né a praticare un salasso (*fasd*) e la cauterizzazione (*kayy*). L'applicazione delle ventose è raccomandabile.

Il collirio impiegato dagli uomini come medicina è lecito, mentre per le donne può essere usato anche come semplice prodotto di bellezza.

Non ci si dovrà curare con del vino, né con una materia impura o contenente qualche parte di un animale morto senza essere stato sgozzato ritualmente, né con nient'altro che Allah l'Altissimo abbia proibito.

Non vi sono inconvenienti nel praticare la cauterizzazione, né nel curarsi con formule pie tratte dal Libro di Allah (subhanaHu waTa'ala).

Si può anche fare uso di amuleti (*ma'âdha*) attaccati al collo e contenenti dei versetti del Corano.

Quando la peste colpisca il territorio di un gruppo etnico, non ci si dovrà andare, e quelli che vi si trovino non dovranno lasciare il luogo per tentare di sfuggire al male.

Il Messaggero di Allah (sallAllahu 'alayhi waSallam) disse a proposito del malaugurio (*shum*): "Esiste, e si trova nelle case, nella donna e nel cavallo".

Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) detestava i nomi sgradevoli e amava tutto ciò che è di buon augurio (*al-fadl al-hasan*).

Il lavaggio destinato ad annullare l'influenza del malocchio consiste, per chi l'abbia gettato, nel lavarsi il viso, le mani, i gomiti, le ginocchia, la punta dei piedi e la parte coperta dal vestito inferiore (*izâr*) e ciò in una scodella (*qadah*). Dopodiché, quest'acqua sarà versata sulla vittima del malocchio.

Non si dovranno osservare gli astri, se non per trarne indicazione sulla direzione della *qibla* e sulle diverse divisioni della notte. Ci si dovrà astenere da ogni altra intenzione.

Non si dovranno tenere dei cani nelle abitazioni urbane, né nelle abitazioni rurali, tranne che per la guardia delle colture e del bestiame, che il cane accompagnerà in luoghi deserti (al pascolo) e riporterà, la sera, alla stalla; oppure per andare a caccia. Ma occorre che questa caccia sia destinata al mantenimento del cacciatore, e non si tratti di semplice divertimento.

Non vi è nulla di male nel castrare gli ovini e i caprini, se questa operazione ne migliori la carne. Ma è vietato castrare i cavalli.

Fare dei marchi a fuoco o col coltello sulla faccia è biasimevole, ma li si può fare su altre parti del corpo.

Si dovranno trattare con bontà gli schiavi e gli animali di cui si è proprietari, e non imporre loro un lavoro al di sopra delle loro forze.

CAPITOLO 45

Dei sogni (*ru'yâ*), dello sbadiglio (*tathâ'ub*), dello starnuto (*utas*), del gioco, delle corse dei cavalli (*sabq*), del tiro con l'arco (*ramy*) ecc.

L'Inviato di Allah (sallAllahu 'alayhi waSallam) disse: **"Il sogno lieto, da parte di un uomo virtuoso, è la quarantaseiesima parte della Profezia. Quando uno di voi abbia visto cose sgradevoli in sogno, che sputi, svegliandosi, tre volte a sinistra, e dica: "Oh mio Dio, mi rifugio in te contro il male di ciò che ho visto in sogno, perché questo non mi rechi pregiudizio nella mia religione, né nei miei interessi temporali..."".**

Quando si sbadigli, occorre mettere la mano sulla bocca. Quando si starnutisce, bisogna dire: "Alhamdulillah – Lode ad Allah". Colui che senta pronunciare questa formula, in tale occasione, deve rispondere: "Che Allah ti faccia Misericordia". Il primo dirà allora: "Allah perdoni me e te!" o anche: "Allah ti diriga sulla Retta Via e migliori il tuo stato".

Il gioco degli scacchi e altri (simili) non sono leciti. Si può rivolgere il *salâm* a coloro che vi giochino, ma è biasimevole sedersi vicino ai giocatori e guardare il gioco.

Non vi sono inconvenienti nel fare delle corse di cavalli o cammelli, o delle gare di tiro con l'arco. Se i due giocatori facciano una colletta per costituire una posta, dovranno far intervenire un terzo concorrente. Se quest'ultimo vince, riceverà la posta, altrimenti non dovrà nulla. Questa è l'opinione di ibn al-Musayyib⁵²; ma per l'Imâm Mâlik la competizione non è lecita quando un concorrente costituisca egli stesso la posta, se non nelle condizioni seguenti: se è un altro a vincere, riceverà la posta; ma se vince colui che ha costituito la posta, questa sarà attribuita al concorrente che lo segue immediatamente. Se

⁵² Ibn al-Musayyib Sa'îd (13-94 H. / 634-713 gregoriano), uno dei sette grandi giureconsulti di Madinah.

sono solo due concorrenti e il vincitore è colui che ha costituito la posta, essa servirà al cibo degli assistenti.

La Tradizione riporta a proposito dei serpenti apparsi a *Madinah*, che li si debba avvertire per tre giorni consecutivi. Questa pratica è raccomandabile dappertutto, anche al di fuori di *Madinah*. Ma nel deserto, non si dovrà rivolgere l'ultimatum ai serpenti, e li si ucciderà senza avvertimento preliminare.

E' biasimevole uccidere pidocchi e pulci col fuoco.

Che Allah (subhanaHu waTa'ala) mi illumini su questo punto: non vi sono inconvenienti nell'uccidere delle formiche quando esse siano nocive e non sia possibile lasciarle stare. Ma, per noi Malikiti, è meglio non ucciderle.

Si può uccidere il gecko (*wazagh*), ma è biasimevole uccidere le rane.

Il Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) disse: **"Allah (subhanaHu waTa'ala) ha allontanato da noi l'orgoglio della jâhilîyya e il vanto della gente di quell'epoca, che traeva gloria dagli antenati; di due cose l'una: o siete dei pii Musulmani, oppure di miserabili perversi. Voi siete figli di Adamo, ed egli stesso fu creato dalla terra..."**

Il Messaggero (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse ancora, a proposito di un uomo che aveva imparato le genealogie: **"E' una scienza senza utilità ed una stupidità senza conseguenze nocive"**. 'Umar (radiAllahu 'anhu) disse: "Imparate, delle vostre genealogie, ciò che vi permetterà di stare vicini ai vostri parenti prossimi". E l'Imâm Mâlik disse: "Ho orrore che si rimonti, nelle genealogie, fino agli antenati preislamici".

Il sogno di buon augurio costituisce la quarantaseiesima parte della Profezia. Quando si sia visto qualcosa di brutto in sogno, bisogna sputare tre volte a sinistra e cercare rifugio in Allah contro le cose nocive che si sono viste.

Non è bene che coloro che non sono in grado di interpretare i sogni li interpretino, né che si dia, di un sogno che si sa cattivo, una spiegazione favorevole.

Non vi è nulla di male nel recitare poesie. Recitarne una piccola quantità è preferibile e non bisogna abusarne né farne la propria occupazione principale.

La migliore delle scienze, la più meritoria, è quella che più avvicina ad Allah (subhanaHu waTa'ala), cioè quella della religione di Allah e dei Suoi precetti, la conoscenza di ciò che ha ordinato o proibito, di ciò a cui ha invitato e che ha incitato a fare nel Suo Libro e per bocca del Suo Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam).

Tutto ciò, occorre sforzarsi di comprenderlo bene, applicarsi ad osservarlo e a metterlo in pratica.

Consacrarsi alla scienza è la più meritoria delle opere.

I Sapianti che sono più vicini ad Allah e meritano di più la Sua Grazia, sono coloro che più Lo temono e aspirano a trovarsi più vicino a Lui.

La scienza è una guida che conduce al bene. Ricorrere al Libro di Allah Potente e Glorioso, e alla *Sunnah* del Suo Profeta (sallAllahu 'alayhi waSallam) e dei *Sahaba* (radiallahu 'anhum), i migliori uomini di ogni tempo, scelti tra la migliore Comunità donata al mondo, significa assicurarsi il bene.

Ricorrere a tutto ciò, significa proteggersi infallibilmente.

Seguire i Pii antenati (*as-Salaf as-Salih*) significa salvarsi. Occorre imitarli nell'interpretazione di ciò che hanno interpretato, e nelle deduzioni estensive che ne hanno tratto.

Nell'applicazione dei grandi principi della Legge e nei casi di specie, quando essi siano in disaccordo, non si ha il diritto di allontanarsi da loro.

Lode ad Allah Che ci ha assistito con la Sua Illuminazione, per permetterci di comporre questo libro. Noi non avremmo potuto riuscirci se Egli (subhanaHu wata'ala) non ci avesse guidato!

Abu Muhammad 'Abdullah Ibn Abi Zayd dice:

Abbiamo interamente realizzato il disegno che ci eravamo proposti componendo quest'opera.

Esso contiene degli insegnamenti che, inshaAllah, saranno utili ai giovani desiderosi di acquisire queste nozioni, e agli adulti che ne abbiano bisogno.

Racchiude ciò che può guidare l'ignorante alla conoscenza degli articoli di fede e degli atti che la Religione gli impone obbligatoriamente. Fa comprendere numerosi principi generali del diritto e le loro applicazioni, così come numerose prescrizioni tradizionali, cose particolarmente augurabili e regole di convenienza.

Chiedo ad Allah, Gloria a Lui l'Altissimo, di far trarre profitto, a me come a te, di ciò che ci ha insegnato.

Non vi è forza né potenza se non in Allah, l'Altissimo, l'Immenso.
Che Allah l'Altissimo benedica ed abbia in gloria il Suo Profeta, il nostro signore Muhammad, la sua famiglia e i suoi compagni! Âmîn!

E la Lode appartiene ad Allah, Signore dei Mondi

E Allah è il Più Sapiante!

dal sito:

La Madrasa di Malika

(Piccola Biblioteca per la Donna Musulmana)

<http://lamadrasadimalika.wordpress.com>

e-mail: ummusama@hotmail.it

Attenzione - Avvertenza per chi desideri stampare questo testo:

Per rispetto alla scrittura del Nome di Allah (SWT) qui contenuto, si ricorda di non stracciare né gettare a terra o nella pattumiera questi fogli, di non abbandonarli, di non calpestarli, di non portarli in luogo improprio (come la stanza da bagno)